

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

STATUTO FEDERALE

(approvato dal CONI in data 3 luglio 2024, con deliberazione n. 165/93 del Presidente del CONI)

STATUTO DELLA FIGC

TITOLO I LA FEDERAZIONE

Art. 1 Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna, senza alcuna limitazione, e garantisce la partecipazione all'attività sportiva e federale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (d'ora in poi Principi Fondamentali) approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:
 - a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
 - b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
 - c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
 - d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;
 - e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4.

Art. 2

Principi fondamentali

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO), del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.
3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.
4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.
- 4bis. La FIGC garantisce, e svolge ogni azione in tal senso, la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Disposizioni attuative sono contenute nelle norme organizzative interne.
- 4ter. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.
5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.
- 5bis. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale. Il divieto è regolato dal codice di giustizia sportiva.
6. Le fonti dell'ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell'ordine:
 - 1) lo Statuto federale;
 - 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;
 - 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

Art. 3.

Funzioni e obiettivi della FIGC

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
 - b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
 - c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
 - d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
 - f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
 - g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;
 - h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo, anche attraverso appositi organismi tecnici, dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società;
 - i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;
 - j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
 - k) l'emanazione di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto;
 - l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
 - m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
 - n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.
2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

Art. 4

Funzionamento della FIGC

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva, all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.
2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.
3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

Art. 5

Organizzazione della FIGC

1. La FIGC ha sede in Roma.
2. Sono organi della FIGC:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) i Vice-Presidenti;
 - d) il Comitato di presidenza;
 - e) il Consiglio federale;
 - f) il Segretario Generale;
 - g) il Collegio dei revisori dei conti.
3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega. La organizzazione periferica o territoriale della FIGC, ove costituita, disporrà di organi con un numero di componenti non superiore a quello del Consiglio Federale.

Art. 6

Uffici della FIGC

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale, responsabile della gestione amministrativa che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario generale della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.
3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

Art. 7

Le Società

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, non professionisti e giovani. I regolamenti federali disciplinano, ove eventualmente previsto, il vincolo sportivo, sempre a tempo determinato, e limitano la sua durata secondo la legislazione vigente. I regolamenti federali e le NOIF prevedono le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.

4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:
- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.
7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.
8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

Art. 8

Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.
2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

Art. 9

Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto, dei Principi Fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento e/o lo statuto alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti e/o lo statuto nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
3. La FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. La FIGC demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).
7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.
8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della

FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.

9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 10

Lega nazionale dilettanti

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. I Comitati hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND.

2. Nella LND sono istituiti il Dipartimento dell'Interregionale ed il Dipartimento del Beach Soccer.

3. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile, formate dalle società disputanti i campionati nazionali corrispondenti e dai Responsabili regionali di cui al comma seguente, sono inquadrare nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile hanno autonomia organizzativa, sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alla Divisione calcio a cinque e alla Divisione calcio femminile l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.

4. Le società che disputano unicamente campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND.

5. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

Art. 11

Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione

di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale di appello.

2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.

3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio e che abbiano preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio.

4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.

5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

Art. 12

Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.

2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.

3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.

TITOLO II
LE FUNZIONI
A. FUNZIONI TECNICHE

Art. 13

Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

Art. 14

Settore tecnico

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

Art. 15

Settore per l'attività giovanile e scolastica

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.
3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, per un quadriennio assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest'ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND.
7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe.

Art. 16

Affiliazione e tesseramento

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, affinché venga favorita la partecipazione alla attività sportiva e la effettività della stessa.
2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, conforme al presente statuto e ai Principi

Fondamentali, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI. Le disposizioni del Codice sono immediatamente vigenti nell'ordinamento federale, salvi i casi in cui il Codice stesso affida alla Federazione il compito di definire i meccanismi attuativi anche in relazione alla specificità di ciascuna disciplina sportiva.

6. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 17

Tutela medico-sportiva

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.

2. La FIGC aderisce incondizionatamente a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

B. FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 18

Disciplina contabile

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili economico-patrimoniali, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- ratei e risconti;
- patrimonio netto;
- fondo per rischi ed oneri;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono

disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.

3. Il Segretario Generale, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio di previsione, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'esame preventivo del Comitato di presidenza e quindi all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

4. Il Segretario Generale predispone annualmente il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

6. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio, con allegate le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con allegato il bilancio di esercizio di eventuali società strumentali della FIGC, devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.

7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio dopo l'approvazione del CONI devono essere pubblicati, entro 15 giorni, sul sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, nonché il bilancio d'esercizio di eventuali società strumentali della FIGC.

8. E'obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

9. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

10. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri federali e del Segretario generale è disciplinata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

Art. 19

Controlli sulle società

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI, e secondo la normativa vigente in materia. La FIGC è tenuta

ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione è obbligata per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI, e gli organi dallo stesso preposti al controllo, facciano richiesta.

2. Nei confronti delle società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del codice civile.

3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC).

4. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

TITOLO III LA STRUTTURA A. L'ASSEMBLEA

Art. 20

Composizione ed elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'assemblea ed a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte e che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla LND per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. Per l'elezione dei delegati hanno diritto di voto le società della LND che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione della relativa assemblea elettiva ed a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati atleti e tecnici, tesserati e in attività, sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti Regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la associazione non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la associazione stessa possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I Delegati degli ufficiali di gara sono eletti, per un quadriennio, dai medesimi ufficiali di gara secondo un regolamento elettorale emanato dall'AIA ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Associazione medesima possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I regolamenti elettorali delle Leghe, delle

Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e dell'AIA devono ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari eletti una equa rappresentanza delle minoranze interne e la rappresentanza di genere secondo quanto previsto nel presente statuto. Ai fini del presente comma è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIGC.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici e il numero di Delegati dell'AIA, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato e comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4.2 dei Principi Fondamentali. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20%, i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%, i voti spettanti ai Delegati degli ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici e dei Delegati degli ufficiali di gara potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo. I Delegati atleti e tecnici e i Delegati degli ufficiali di gara non possono ricevere né rilasciare deleghe. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega. In ogni ipotesi in cui la delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di un documento di identità del legale rappresentante;
- la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante.

3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte federale di appello; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Nelle assemblee elettive, il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della FIGC.

5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative

delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega, di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche e dell'AIA per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

7. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione verifica poteri e i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.

9. Hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive delle Leghe solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

10. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il requisito della iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 è richiesto con decorrenza dalle elezioni del quadriennio olimpico 2021-2024.

Art. 21

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria elettiva è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, In caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata e celebrata entro 90 giorni altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.

3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte, secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8, da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale.

4. L'assemblea elettiva della Federazione è convocata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione, con link diretto dalla homepage, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento e mediante successiva pec ovvero a mezzo raccomandata a/r trasmessa ai delegati assembleari. Con la convocazione viene pubblicato e trasmesso il regolamento dei voti redatto dalla Segreteria Federale per la elezione del Presidente Federale e per la elezione dei consiglieri federali delle componenti, diversi dai membri di diritto. Le candidature a Presidente Federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della

data di svolgimento della medesima assemblea. Avverso il regolamento dei voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna assemblea non può essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse. I termini e le modalità per la presentazione delle candidature sono stabiliti dalla Federazione in modo da garantire una adeguata conoscenza anticipata delle stesse rispetto alla data stabilita per l'Assemblea elettiva.

Art. 22

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea federale, elettiva o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari. In seconda convocazione l'Assemblea federale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 24, comma 11. L'Assemblea federale straordinaria non elettiva è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei Delegati aventi diritto a voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, elettiva o straordinaria, sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti. Nelle assemblee devono essere adottati sistemi di voto elettronico, che garantiscano certezza e trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Federali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 4 e dall'art. 37, comma 1.

Art. 23

Funzioni dell'Assemblea

1. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemeritenze acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elege, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 24

Presidente federale e Vice-Presidenti

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi e non rientranti nella gestione amministrativa della Federazione spettante al Segretario generale.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all'art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale, anche su materie non delegabili. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.
5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura ai sensi dell'art 21, comma 4. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accREDITO della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
6. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatte salve le previsioni di cui al successivo comma 11. Le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.
7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice-Presidenti. Il Vice-Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice-Presidente vicario. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione.
8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario e dall'altro Vice-Presidente.
9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione, e l'adozione di atti conservativi o indifferibili, è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, è garantita in prorogatio dal Vice Presidente

federale e dal Consiglio federale. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio federale e il Presidente decadono immediatamente, e a quest'ultimo spetta in prorogatio l'ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi ed indifferibili, fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso, l'Assemblea viene tenuta senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto e comunque entro 90 giorni dall'accertamento dell'evento.

10. I Presidenti e i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

11. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, questi ultimi laddove la FIGC costituisca una propria organizzazione periferica ai sensi dell'art. 5.3 primo capoverso del presente Statuto, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà dei voti assembleari.

Art. 25

Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice-Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti e uno delle Componenti tecniche. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella preparazione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; esamina la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 26

Elezione e composizione del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra i consiglieri federali della Lega Nazionale Dilettanti, deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve

essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore ad uno; fra i tecnici devono essere rappresentate sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica e deve essere assicurata la presenza di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile. In conformità all'art. 4, co. 2, del Regolamento FIFA sugli arbitri e ai Principi Fondamentali del CONI, il Presidente dell'AIA è membro di diritto del Consiglio federale. Sono membri di diritto del Consiglio Federale senza diritto di voti i membri italiani del Comitato esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica e il Presidente del Settore tecnico.

3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.

4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l'elezione dei consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, ai Principi Fondamentali, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

I regolamenti devono rispettare, in ogni caso, i principi di democrazia interna, nonché la regola che l'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con espressione di preferenze e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.

5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i

Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, al Collegio dei revisori dei conti, alla COVISOC e agli altri organismi del Sistema delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali. In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio federale tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, si procede, su decisione del Consiglio federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, ferma restando la presenza di componenti di genere diverso secondo quanto previsto al precedente comma 1, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall'ultimo degli eletti. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia comunque compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Art. 27

Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo e di indirizzo generale della FIGC. Il Consiglio Federale è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma e linee guida necessarie per l'attuazione del presente Statuto. Emana i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
 - a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
 - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;
 - c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
 - d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
 - e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;

- f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
- g) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia con le modalità previste dall'art. 34;
- h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva;
- i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- l) nomina i componenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
- m) approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell'AIA, del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- n) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;
- o) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari straordinari stabilendone i poteri;
- p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- r) riconosce le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- s) approva gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- t) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
- u) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- v) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

Art. 28
Decadenza organi federali

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione, e per l'adozione di atti conservativi o indifferibili, fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

D. IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 28 bis
Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
3. Il Segretario Generale, inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria Federale. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
 - d) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
 - e) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;
 - f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
 - h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della Federazione.

E. CARICHE FEDERALI

Art. 29
Requisiti, incompatibilità e gratuità

1. Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio federale, possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da

provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dal CONI, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento. Non possono altresì essere eletti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie ~~con~~ contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o ~~con~~ altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Con riferimento ai requisiti previsti al precedente art. 11, comma 3, possono essere eletti atleti che abbiano preso parte a competizioni nazionali o regionali per almeno due anni nell'ultimo decennio, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali.

1bis. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

1ter. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla federazione.

1quater. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.

3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.
4. La Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità e contesta la stessa all'interessato, diffidandolo a esercitare l'opzione entro i successivi 15 giorni, con espressa comunicazione che in assenza sarà dichiarato decaduto. Scaduto il termine, la Commissione Federale di Garanzia, esaminate eventuali memorie o osservazioni dell'interessato e accertato l'esercizio o il mancato esercizio dell'opzione, in caso di persistenza dell'incompatibilità, se entrambe le cariche sono federali dichiara decaduto l'interessato dall'ultima, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. Prima della dichiarazione di decadenza, l'interessato può sempre esercitare l'opzione. In ogni caso, durante il procedimento di accertamento dell'eliminazione della causa di incompatibilità, l'interessato che non abbia ancora optato può esercitare, con riferimento all'ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione e gli atti conservativi o indifferibili.
5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.
7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista una indennità in favore del Presidente Federale e degli altri componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali investiti da particolari cariche. L'entità delle indennità è determinata dal Consiglio Federale.

TITOLO IV LE GARANZIE

Art. 30

Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi della normativa

vigente o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

6. In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione.

Art. 31

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.

3. Per l'elezione del Presidente del Collegio l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4. I candidati devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili.

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile della FIGC e dei suoi organi. I componenti del Collegio devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi federali.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento – abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

Art. 32

Ufficiali di gara

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.

2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa e amministrativa, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione,

inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera sotto il controllo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.

3. L'AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.

5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.

6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.

8. In relazioni agli specifici argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'AIA può essere invitato alle riunioni del Comitato di presidenza.

Art. 33

Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI.

2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva della FIGC in conformità a quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice della giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.

3. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di esclusione e attenuazione della responsabilità delle società, di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante

collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La FIGC, con le modalità disciplinate nel Codice di Giustizia Sportiva, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva ai fini del loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:

- a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- c) perseguire finalità solidaristiche.

5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.

6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.

7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI.

8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia e indulto.

9. La Corte federale di appello può concedere la riabilitazione.

Art. 34

L'organizzazione della giustizia sportiva

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva. È assicurato il doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del CONI.

2. È istituita nella FIGC la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in

piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:

- a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
- b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello a livello nazionale, di componente del Tribunale federale a livello nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
- c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.

4. Sono Organi del sistema della giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di appello;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte sportiva di appello;
- d) i Giudici sportivi;
- e) la Procura Federale;
- f) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.

5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, Il Tribunale federale a livello nazionale, la Corte federale di appello e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello e il Tribunale federale a livello territoriale hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.

6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali.

7. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni nazionali.

8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.

9. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.

10. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.

11. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:

a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;

b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.

Inoltre la Corte federale di appello:

a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;

b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;

c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;

d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;

e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

12. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

13. La Corte federale di appello si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Le sezioni con funzioni giudicanti possono pronunciarsi a sezioni unite nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

14. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinnanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello, i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dal Consiglio Federale.

15. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI. I provvedimenti di clemenza non si applicano per le violazioni alle Norme predette.

16. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Essa esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale. La procura federale si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio federale.

17. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

18. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono

una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

Art. 35

Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva

1. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello a livello nazionale e del Tribunale federale a livello nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine

2. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine
- e) alti ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo

3. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
- g) laureati in materie giuridiche, con due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

4. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale a livello territoriale, coloro che siano:

- a) laureati in giurisprudenza;
- b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
- c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 36

Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.

2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
- a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori *contabili* o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 37

Revisione dello Statuto

1. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 38

Scioglimento della FIGC

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

- I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e

l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.

II. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, le Leghe professionistiche sono di diritto la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A (LNP Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie B e la "Lega Italiana Calcio Professionistico" (Lega Pro), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano il campionato nazionale di Serie C. A questi fini, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LNP Serie A e LNP Serie B devono rappresentare complessivamente il 17% ripartiti in 12% per la Lega Nazionale Professionisti Serie A e 5% la Lega Nazionale Professionisti Serie B, e i voti spettanti ai Delegati della Lega Pro devono rappresentare il 17%.

III. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.

IV. La disposizione di cui all'art. 18.8 entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
FIGC

INDICE

PARTE I – DISCIPLINA.....»	10

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI NORMATIVE.....»	10

Art. 1 - Ambito di applicazione oggettivo

Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo

Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO.....»	11

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....»	11

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

CAPO II – RESPONSABILITA'.....»	11

Art. 5 - Responsabilità delle persone fisiche

Art. 6 - Responsabilità della società

Art. 7 - Scriminante o attenuante della responsabilità della società

CAPO III – SANZIONI.....»	12

SEZIONE I – SANZIONI IN GENERALE.....»	12

Art. 8 - Sanzioni a carico delle società

Art. 9 - Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

Art. 10 - Sanzione della perdita della gara

Art. 11 - Sanzioni inerenti alla disputa delle gare

SEZIONE II – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....»	17

Art. 12 - Poteri disciplinari

Art. 13 - Circostanze attenuanti

Art. 14 - Circostanze aggravanti

Art. 15 - Concorso di circostanze

Art. 16 - Valutazione delle circostanze

Art. 17 - Associazione finalizzata alla commissione di illeciti

Art. 18 - Recidiva

SEZIONE III – ESECUZIONE DELLE SANZIONI.....» 20

Art. 19 - Esecuzione delle sanzioni

Art. 20 - Esecuzione della sanzione della squalifica del campo

Art. 21 - Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici

CAPO IV – INFRAZIONI.....» 23

Art. 22 - Doveri generali di comportamento e riservatezza

Art. 23 - Dichiarazioni lesive

Art. 24 - Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

Art. 25 - Prevenzione di fatti violenti

Art. 26 - Fatti violenti dei sostenitori

Art. 27 - Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle
manifestazioni calcistiche

Art. 28 - Comportamenti discriminatori

Art. 29 - Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori

Art. 30 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia

Art. 31 - Violazioni in materia gestionale ed economica

Art. 32 - Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e
controlli societari

Art. 33 - Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera

Art. 34 - Violazione del vincolo di giustizia

Art. 35 - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara

Art. 36 - Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

Art. 37 - Utilizzo di espressione blasfema

Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

Art. 39 - Condotta gravemente antisportiva

CAPO V – ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI.....» 40

Art. 40 - Prescrizione

Art. 41 - Amnistia e indulto

Art. 42 - Riabilitazione

Art. 43 - Grazia

PARTE II – PROCESSO SPORTIVO.....» 42

TITOLO I – NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO.....» 42

CAPO I – PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO.....» 42

Art. 44 - Principi del processo sportivo

CAPO II – ORGANI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA.....» 43

Art. 45 - Organi del sistema della giustizia sportiva

Art. 46 - Commissione federale di garanzia

CAPO III – ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA.....» 44

Art. 47 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva

Art. 48 - Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO.....» 45

Art. 49 - Ricorsi e reclami

Art. 50 - Poteri degli organi di giustizia sportiva

Art. 51 - Decisioni degli organi di giustizia sportiva

Art. 52 - Computo dei termini

Art. 53 - Modalità di comunicazione degli atti

Art. 54 - Termini di durata del giudizio

Art. 55 - Condanna alle spese

Art. 56 - Segreteria degli organi di giustizia sportiva

CAPO V – MEZZI DI PROVA.....» 50

Art- 57 - Assunzione dei mezzi di prova

Art. 58 - Mezzi audiovisivi	
Art. 59 - Consulenza tecnica	
Art. 60 - Testimonianza	
Art. 61 - Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare	
Art. 62 - Mezzi di prova e formalità procedurali in altri procedimenti	
 TITOLO II – REVOCAZIONE E REVISIONE.....»	54
Art. 63 - Revocazione e revisione	
 TITOLO III - GIUDICI SPORTIVI.....»	55
 CAPO I – GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI.....»	55
Art. 64 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali	
Art. 65 - Competenza dei Giudici sportivi	
Art. 66 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali	
Art. 67 - Procedimento relativo al ricorso degli interessati	
Art. 68 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali	
 CAPO II – CORTE SPORTIVA DI APPELLO.....»	57
Art. 69 - Articolazione funzionale e territoriale della Corte sportiva di appello	
 SEZIONE I – CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO NAZIONALE.....»	58
Art. 70 - Composizione della Corte sportiva di appello a livello nazionale	
Art. 71 - Reclamo degli interessati	
Art. 72 - Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio	
Art. 73 - Pronuncia della Corte sportiva di appello a livello nazionale	
Art. 74 - Procedimento di urgenza	
 SEZIONE II – CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE.....»	61

Art. 75 - Composizione della Corte sportiva di appello a livello territoriale

Art. 76 - Reclamo degli interessati

Art. 77 - Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio

Art. 78 - Pronuncia della Corte sportiva di appello a livello territoriale

TITOLO IV – GIUDICI FEDERALI.....» 64

CAPO I – TRIBUNALE FEDERALE.....» 64

Art. 79 - Competenza e articolazione territoriale del Tribunale federale

Art. 80 - Avvio del procedimento

Art. 81 - Intervento del terzo

Art. 82 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

SEZIONE I – TRIBUNALE FEDERALE A LIVELLO NAZIONALE.....» 65

Art. 83 - Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale

Art. 84 - Competenza e composizione della Sezione disciplinare del Tribunale
federale a livello nazionale

Art. 85 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

Art. 86 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale

Art. 87 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

Art. 88 - Competenza e composizione della Sezione tesseramenti del Tribunale federale a
livello nazionale

Art. 89 - Procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello
nazionale

Art. 90 - Competenza e composizione della Sezione vertenze economiche del Tribunale
federale a livello nazionale

Art. 91 - Procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a
livello nazionale

SEZIONE II – TRIBUNALE FEDERALE A LIVELLO TERRITORIALE.....» 72

Art. 92 - Competenza e composizione del Tribunale federale a livello territoriale

Art. 93 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

Art. 94 - Ricorso di tesserati e tecnici non professionisti

Art. 95 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

SEZIONE III – MISURE CAUTELARI.....» 74

Art. 96 - Misure cautelari collegiali

Art. 97 - Misure cautelari monocratiche

CAPO II – CORTE FEDERALE DI APPELLO.....» 75

Art. 98 - Competenza della Corte federale di appello

Art. 99 - Composizione della Corte federale di appello

Art. 100 - Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello

Art. 101 - Reclamo degli interessati

Art. 102 - Reclamo del Presidente federale

Art. 103 - Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio

Art. 104 - Intervento del terzo

Art. 105 - Svolgimento dell'udienza

Art. 106 - Pronuncia della Corte federale di appello

Art. 107 - Misure cautelari collegiali

Art. 108 - Misure cautelari monocratiche

Art. 109 - Appello cautelare

CAPO III – NORME IN MATERIA DI GIUDIZIO DISCIPLINARE.....» 81

Art. 110 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare

Art. 111 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

Art. 112 - Registro delle sanzioni disciplinari

CAPO IV - PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO E PER VIOLAZIONI

IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA.....» 83

Art. 113 - Poteri della Procura federale

Art. 114 - Procedimento innanzi al Tribunale federale

Art. 115 - Reclamo innanzi alla Corte federale di appello

TITOLO V – PROCURA FEDERALE.....» 85

CAPO I - PROCURA FEDERALE E SUE ARTICOLAZIONI.....» 85

Art. 116 - Procura federale

Art. 117 - Articolazioni territoriali della Procura federale

CAPO II – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....» 86

Art. 118 - Azione del Procuratore federale

Art. 119 - Svolgimento delle indagini

Art. 120 - Sospensione cautelare dell'attività del tesserato

Art. 121 - Sospensione cautelare dell'utilizzo del campo

Art. 122 - Richiesta di archiviazione

Art. 123 - Avviso della conclusione delle indagini

Art. 124 - Procedimenti speciali

Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare

Art. 126 - Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento

Art. 127 - Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento

Art. 128 - Collaborazione degli incolpati

CAPO III – RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA , CON LA PROCURA GENERALE DELLO
SPORT E CON LA PROCURA ANTIDOPING
DEL CONI.....» 93

Art. 129 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

Art. 130 - Rapporti con la Procura generale dello Sport

Art. 131 - Rapporti con la Procura antidoping del CONI

Art. 132 - Astensione

Art. 133 - Altri organi in materia disciplinare

TITOLO VI – PROCEDIMENTI ARBITRALI.....» 95

Art. 134 - Composizione e competenza della Camera arbitrale per le vertenze economiche

Art. 135 - Procedimento arbitrale

Art. 136 - Esecutività e adempimento delle decisioni arbitrali

TITOLO VII – DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE

DELLA LND E DEL SETTORE PER L'ATTIVITA'

GIOVANILE E SCOLASTICA.....» 96

Art. 137 - Sanzioni

Art. 138 - Giudice competente e gradi di giudizio

Art. 139 - Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva

NORME TRANSITORIE E FINALI.....» 98

Art. 140 - Entrata in vigore

Art. 141 - Abrogazioni

Art. 142 - Disposizioni transitorie

PARTE I
DISCIPLINA

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI NORMATIVE

Art. 1

Ambito di applicazione oggettivo

1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata Federazione.
2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 2

Ambito di applicazione soggettivo

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

Art. 3

Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative

1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell'ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC,

di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).

2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.

4. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4

Obbligatorietà delle disposizioni generali

1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).

3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

CAPO II
RESPONSABILITA'

Art. 5

Responsabilità delle persone fisiche

1. Le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.
2. Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

Art. 6

Responsabilità della società

1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

Art. 7

Scriminante o attenuante della responsabilità della società

1. Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.

CAPO III

SANZIONI

SEZIONE I

SANZIONI IN GENERALE

Art. 8

Sanzioni a carico delle società

1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) ammenda con diffida;
- d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
- e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
- f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
- g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all'ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
- i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;

m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;

n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.

2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.

Art. 9

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. 16 La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h).

3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35.

4. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

5. I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione; b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

6. Ai fini dell'applicabilità del comma 5, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.

7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli 17 organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

7 bis. Agli appartenenti all'AIA si applicano le sanzioni previste dal Regolamento AIA in caso di violazione della normativa di settore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni del presente articolo in caso di violazione degli obblighi di osservanza di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 10

Sanzione della perdita della gara

1. La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.

2. Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle

sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f).

3. La sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.

4. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.

5. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:

- a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
- b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;
- c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
- d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporre la ripetizione ovvero la effettuazione.

6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che:

- a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
- b) utilizza quali assistenti di parte dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
- c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.

7. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque.

8. Non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, se l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti.

9. Per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara, la recidiva comporta la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.

Art. 11

Sanzioni inerenti alla disputa delle gare

1. Comportano l'applicazione della sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, della sanzione della inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale e della sanzione della squalifica a carico del calciatore:

- a) le infrazioni al divieto di prendere parte a più di una gara ufficiale nello stesso giorno;
- b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, salvo quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
- c) le infrazioni agli obblighi che comportano soltanto adempimenti formali.

2. Alla società che fa partecipare alla gara un calciatore al quale la Federazione ha revocato il tesseramento per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, si applica la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui partecipa tale calciatore.

SEZIONE II

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 12

Poteri disciplinari

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.

2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.

3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

Art. 13

Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
- c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.

2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

3. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

Art. 14

Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver cagionato un danno patrimoniale;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o a arrecare danni all'organizzazione federale;
- d) aver agito per motivi futili o abietti;

- e) avere inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio;
 - f) avere determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - g) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive;
 - h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
 - i) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
 - l) aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
 - m) aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire;
 - n) aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica;
 - o) aver commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o comunque alla commissione di illeciti disciplinari, ovvero in concorso con soggetti facenti parte di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis del Codice penale.
2. Costituiscono ulteriori circostanze aggravanti quelle previste dal presente Codice in relazione a determinati illeciti.

Art. 15

Concorso di circostanze

1. Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave.
2. Se concorrono una o più circostanze aggravanti, la sanzione può essere aumentata, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale, sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente più grave.
3. Se concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti, gli organi di giustizia sportiva operano tra le stesse un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Se ritengono prevalenti le circostanze aggravanti, tengono conto esclusivamente di tali circostanze ovvero, se ritengono

prevalenti le circostanze attenuanti, tengono conto esclusivamente di queste ultime. Se ritengono che vi sia equivalenza applicano la sanzione prevista in assenza di circostanze.

Art. 16

Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 17

Associazione finalizzata alla commissione di illeciti

1. Quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti, si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere f) e h).
2. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l'associazione nonché dei dirigenti federali e degli associati all'Associazione Italiana Arbitri (AIA).

Art. 18

Recidiva

1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.

SEZIONE III
ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Art. 19

Esecuzione delle sanzioni

1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.
2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l'adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare.
3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.
4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'organo di giustizia sportiva.
6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.
7. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:
 - a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
 - b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che

non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7.

8. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6.

9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

Art. 20

Esecuzione della sanzione della squalifica del campo

1. La sanzione della squalifica del campo è scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'organo di giustizia sportiva per motivi di particolare rilievo.
2. La sanzione della squalifica del campo è limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione.
3. La sanzione della squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara si è conclusa con un risultato valido agli effetti della classifica.

Art. 21

Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici

1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2.

2. Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.

3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare amichevoli o gare dell'attività ricreativa.

9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi.

10. La sanzione della squalifica a tempo determinato, nonché la sanzione della squalifica per

almeno dieci giornate di gara di cui all'art. 28, comma 2, ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.

CAPO IV

INFRAZIONI

Art. 22

Doveri generali di comportamento e riservatezza

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva.
2. Alle società, ai loro dirigenti e tesserati nonché ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitudine o rapporti comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva con i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva e con gli associati dell'AIA.
3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), g) e quelle di cui all'art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).
4. La società risponde della presenza di sostanze vietate dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del CONI, trovando applicazione le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g).

Art. 23

Dichiarazioni lesive

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all'autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l'ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere f), g), h).

4. Nella determinazione dell'entità della sanzione sono valutate:

a) la gravità, le modalità e l'idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all'istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;

b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;

c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l'imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonché la correttezza delle procedure di designazione.

5. La società è responsabile, ai sensi dell'art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

6. La società è punita, ai sensi dell'art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

Art. 24

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.

2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a

riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1, il fatto è punito con l'applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).

5. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

Art. 25

Prevenzione di fatti violenti

1. Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Per tale violazione si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. Nei casi di recidiva è imposto l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose

o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

4. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure di cui al comma 1. Nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f).

5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico delle stesse società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche fuori dallo stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b).

6. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al comma 1. In caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre alla ammenda, si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere f), g), h). Se la società è recidiva, è applicata la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera f).

7. Per la violazione di quanto previsto dal presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 1 e alla società responsabile non appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00.

8. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, hanno comportamenti o rilasciano dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni, applicate anche cumulativamente, di cui all'art. 9, comma 1, lettere c) e g).

9. Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera e) o h) si applica la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.

10. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Dette convenzioni, stipulate secondo le condizioni previste dall'art. 8 del D.L. n. 8/2007 convertito in legge con la L. n. 41/2007, devono essere validate dalla Federazione. In ogni caso tali rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui al comma 9.

Art. 26

Fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C.

3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate.

4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda nella misura da euro 500,00 ad

euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verificano uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.

Art. 27

Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

1. Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che:

a) preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, individuando quali condotte rilevanti per l'applicazione del medesimo codice quelle riconducibili ad un evento calcistico che violino taluno di detti principi;

b) subordini l'acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice;

c) preveda, in caso di sua violazione, la applicazione, in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti e delle condotte, dell'istituto del "gradimento" quale sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.

2. In caso di mancata adozione del codice di regolamentazione, prima dell'inizio della stagione sportiva, le società incorrono nella sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: euro 200.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 100.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 50.000 per violazioni in ambito di Serie C.

3. In caso di mancata applicazione dell'istituto del "gradimento" previsto dallo stesso codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, le società incorrono nella sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 10.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 5.000 per violazioni in ambito di Serie C.

4. Le società devono individuare al loro interno un soggetto responsabile per la adozione e la applicazione del codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, il quale, a richiesta, pone gli atti a disposizione della Procura federale.

Art. 28

Comportamenti discriminatori

1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.
3. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che commettono una violazione di cui al comma 1, sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00.
4. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m).
5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia. La responsabilità della

società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.

6. Prima dell'inizio della gara, la società avverte il pubblico delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori. Alla violazione della presente disposizione si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).

7. Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), e), f), inflitte alla società in applicazione del comma 4. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di un anno. Se durante il periodo di prova, la società incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

Art. 28 bis

Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni

1. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempiono agli obblighi previsti dall'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.

2. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non inviano le dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite per ciascun illecito con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.

3. Il Legale rappresentante che rilascia dichiarazioni non veritiere ai fini di attestare quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l'inibizione non inferiore a tre mesi.

4. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni delle società sportive

professionistiche e dilettantistiche che non adempie agli obblighi previsti dall'art. 11 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l'inibizione non inferiore a un mese.

5. I tesserati che pongono in essere o tentino di porre in essere le condotte di abuso, violenza e/o discriminazione di cui all'art. 4 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

6. I tesserati che vengono meno al dovere di segnalazione di cui all'art. 9 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con le sanzioni di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

7. I tesserati che violano i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii., sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g), nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

8. I tesserati che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità individuale, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale, sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

Norma transitoria:

- i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2025;
- i commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2024.

Art. 29

Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori

1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

- a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;
- c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;
- d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
- e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.

2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.

Art. 30

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

2. Le società e i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l'ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l'obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell'ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.

Art. 31

Violazioni in materia gestionale ed economica

1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.
2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle

disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).

3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8, 94 quinquies, comma 9 e 94 septies, comma 7 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:

a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;

b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;

c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, 94 quinquies, comma 11 e 94 septies, comma 9 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese.

9. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:

a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;

b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.

In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 3 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. L'inosservanza del termine di 5 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;

b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.

In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 5 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni.

10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.

11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).

Art. 32

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

1. Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.

2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.

3. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui

all'art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.

4. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda.

5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

5-bis. La violazione dell'art. 20 *bis* NOIF comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito precisate.

5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.

5-quater. L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 *bis*, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 *bis* delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF.

5-quinques. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l'applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera.

5-sexies. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-quater, 5-quinques e 5-sexies che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di

soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 bis NOIF. Il trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 bis NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.

5-septies. Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

5-octies. Ogniquale volta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l'obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

5-novies. Le sanzioni previste dai commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.

6. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, l'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, l'inibizione temporanea; al calciatore, la squalifica a tempo.

7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i).

9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione, commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), n) e quelle di cui all'art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).

12. Per le altre violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.

Norma transitoria

1. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-novies dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).

2. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano altresì applicazione, su richiesta della società sportiva interessata e secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, per tutte le fattispecie per le quali, al momento della relativa entrata in vigore, eventuali sanzioni applicate ai sensi del previgente comma 5-bis non abbiano formato oggetto di giudicato.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-bis a 5-septies dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).

4. L'istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 20 bis NOIF, determina l'archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l'avvenuta presentazione

dell'istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L'improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendente il giudizio divenuto improcedibile.

5. La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell'art. 20 bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l'integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32, comma 5-ter.

6. L'esito del riesame svolto dalla Commissione è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.

Art. 33

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società

responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui

- all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo **trimestre 1° novembre-31 gennaio** comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il **trimestre 1° novembre-31 gennaio** e di una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato pagamento **della mensilità di febbraio** e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica **da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità**;
- g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo **trimestre 1° novembre-31 gennaio** comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del **trimestre 1°**

novembre-31 gennaio e a una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative **alla mensilità di febbraio** e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica **da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità**;

g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.

Art. 34

Violazione del vincolo di giustizia

1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2 dello Statuto, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori: alla penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; alla inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori nonché ad un anno per tutte le altre persone fisiche.
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in aggiunta alle sanzioni indicate al comma 1, deve essere irrogata una ammenda nelle seguenti misure:
 - a) da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A;
 - b) da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B;
 - c) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C;
 - d) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le altre società;
 - e) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B;
 - f) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico;
 - g) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico.
3. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli organi di giustizia sportiva o devolute all'arbitrato, si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 nella misura del doppio.

Art. 35

Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara

1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.

2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.
- 5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.
7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

Art. 36

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
 - a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
 - b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

Art. 37

Utilizzo di espressione blasfema

1. In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

- a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
- b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione.

Art. 38

Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

Art. 39

Condotta gravemente antisportiva

1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate.

2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato.

3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.

CAPO V

ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

Art. 40

Prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:

- a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento di una gara;
- b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo;
- c) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo;
- d) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.

2. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione. I termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.

3. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.

4. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere un illecito disciplinare di qualsiasi natura o violazione in materia gestionale ed economica di cui agli artt. 30 e 31 senza rivestire la qualifica di dirigente, socio o tesserato e, successivamente, assuma una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio o tesserato.

Art. 41

Amnistia e indulto

1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere, con motivato provvedimento, amnistia o indulto.

2. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 42

Riabilitazione

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:

- a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
- b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
- c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.

Art. 43

Grazia

1. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione, la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

PARTE II
PROCESSO SPORTIVO

TITOLO I
NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I
PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 44

Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

CAPO II
ORGANI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 45

Organi del sistema della giustizia sportiva

1. Sono organi del sistema della giustizia sportiva:
 - a) i Giudici sportivi;
 - b) la Corte sportiva di appello;
 - c) il Tribunale federale;

- d) la Corte federale di appello;
- e) la Procura federale;
- f) gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali.

2. Gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà.

3. Ciascun componente degli organi del sistema della giustizia sportiva, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 4. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

4. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 75, comma 1.

5. I componenti degli organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.

6. I componenti degli organi di giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti dall'art. 34, comma 3, lett. d) dello Statuto.

7. Ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di riconsiliazione previste dal Codice di procedura civile.

Art. 46

Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli organi del sistema della giustizia sportiva.
2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.
3. La Commissione:
 - a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia sportiva;
 - b) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli organi del sistema di giustizia sportiva;
 - c) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli organi del sistema di giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni e di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli organi di giustizia sportiva;
 - d) valuta la sussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità quanto alle nomine di cariche federali, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.

CAPO III

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 47

Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.

Art. 48

Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo.
2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.
3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all'organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo.
4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali.
5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.

CAPO IV

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 49

Ricorsi e reclami

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:

- a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell'AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. Il Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire

l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.

Art. 50

Poteri degli organi di giustizia sportiva

1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 44.
2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.
4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
5. E' consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.
6. Il Presidente degli organi di giustizia sportiva collegiali dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano in carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
7. Di ogni riunione degli organi di giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta.
8. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.

Art. 51

Decisioni degli organi di giustizia sportiva

1. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva collegiali sono adottate a maggioranza. Tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono motivate nonché redatte in maniera chiara e sintetica. Le decisioni devono essere redatte, fatta eccezione per i casi previsti dal Codice, non oltre il decimo giorno da quello in cui sono state adottate. Nei casi previsti dal Codice, al termine della udienza che definisce il giudizio, viene adottato il dispositivo della decisione.
2. I dispositivi o le decisioni, che non possono più essere modificati dopo la loro sottoscrizione da parte del Presidente e del relatore, sono immediatamente resi pubblici mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione.
3. In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva.
4. I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell'art. 53.
5. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva che comportano sanzioni disciplinari sono inserite nel Registro delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 112.

Art. 52

Computo dei termini

1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.

Art. 53

Modalità di comunicazione degli atti

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Le società, all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione.
3. I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione.
4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.
5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
 - a) per le persone fisiche:
 - 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
 - 2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;

3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante;

b) per le società:

1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa;

2) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante.

6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di indicare in ogni atto, ai fini del procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata proprio o della società per la quale operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere comunicazioni. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.

Art. 54

Termini di durata del giudizio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo di secondo grado.

2. I termini di cui al comma 1 operano anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente.

Art. 55

Condanna alle spese

1. Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il

procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.

2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale.

Art. 56

Segreteria degli organi di giustizia sportiva

1. Gli organi di giustizia sportiva sono coadiuvati da un segretario individuato dal Presidente federale.

2. Il Segretario documenta, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti, le attività proprie, degli organi di giustizia sportiva e delle parti. Il Segretario assiste gli organi di giustizia sportiva in tutti gli atti per i quali deve essere redatto verbale.

3. Il Segretario dà atto del deposito in calce alla decisione, vi appone la data e la firma e da tale momento si dà per avvenuta la pubblicazione. Il segretario contestualmente alla pubblicazione ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione nel rispetto della disciplina della privacy.

4. Il Segretario è competente al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio, alla conservazione dei fascicoli di parte, alle comunicazioni prescritte anche dagli organi di giustizia sportiva nonché ad ogni altra incombenza di carattere organizzativo ed amministrativo.

CAPO V

MEZZI DI PROVA

Art. 57

Assunzione dei mezzi di prova

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.

2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale

già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che violino le norme procedurali individuate dal Codice o da altre norme federali.

Art. 58

Mezzi audiovisivi

1. I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale.
2. Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell'evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d'ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato laddove ritenute dal giudice stesso utili ai fini della decisione.
3. L'organo giudicante può, tramite l'ausilio della consulenza tecnica di un esperto, verificare che il materiale audiovisivo non sia stato oggetto di manomissione o, se opportuno ai fini probatori, procedere, sentite le parti, ad una sua elaborazione per migliorarne la qualità e la definizione.
4. L'organo giudicante dichiara inammissibile il materiale audiovisivo oggetto di manomissione e rinnova il contraddittorio dopo l'eventuale elaborazione tecnica prevista al comma 3.

Art. 59

Consulenza tecnica

1. L'organo giudicante, se dispone una consulenza tecnica, sceglie un esperto terzo rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.
2. Il parere del consulente tecnico è trasmesso all'organo giudicante e alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il Presidente del collegio, qualora particolari circostanze lo richiedano, può abbreviare tale termine. Il termine non può essere inferiore a cinque giorni.
3. Nei procedimenti dinanzi ai Giudici sportivi, il consulente tecnico trasmette il parere all'organo giudicante ed alle parti fino a due giorni prima dell'udienza o della data fissata per la adozione della decisione.
4. Le parti possono richiedere di avvalersi di consulenza tecnica di parte. Il relativo parere deve essere depositato nei termini previsti dai commi 2 e 3.

Art. 60

Testimonianza

1. La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.
2. Le parti possono richiedere l'ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell'organo di giustizia.
3. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
4. L'organo giudicante decide sull'esame dei testimoni proposti dalle parti.
5. La testimonianza ha luogo in udienza.
6. Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.

Art. 61

Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare

1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.
2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i

documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.

3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l'esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione blasfema sanzionato dall'arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.

4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:

- a) la evidente simulazione da cui scaturisce l'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
- b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
- c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
- d) l'impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano.

5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco.

Art. 62

Mezzi di prova e formalità procedurali in altri procedimenti

1. I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale nonché dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni, che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6.
2. I procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo da gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché di atti ufficiali trasmessi da organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati. Quando il procedimento è stato attivato su iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.
3. I procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive.
4. I procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell'istanza della parte, nelle controdeduzioni nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori assunti dagli organi di giustizia sportiva.

TITOLO II
REVOCAZIONE E REVISIONE

Art. 63

Revocazione e revisione

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

- a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
- b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
- c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
- d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
- e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.

2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.

3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:

- a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
- b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.

5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

TITOLO III
GIUDICI SPORTIVI

CAPO I

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

Art. 64

Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. I Giudici sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale.
2. Il Giudice sportivo nazionale è giudice di primo grado competente per i campionati e le competizioni nazionali nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND.
3. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.
4. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello.

Art. 65

Competenza dei Giudici sportivi

1. I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine:
 - a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
 - b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;
 - c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari;
 - d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7.

Art. 66

Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

1. I procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati:
 - a) d'ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
 - b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.

Art. 67

Procedimento relativo al ricorso degli interessati

1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.
2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.
3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.
4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.
5. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. d), nelle gare di play-off e play-out, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.
6. Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

7. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l'istante e gli altri soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.

Art. 68

Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo può effettuare audizioni ai fini della decisione. Se rinvia a data successiva la pronuncia, ne dà comunicazione agli interessati.
3. La decisione viene pubblicata nello stesso giorno in cui è stata adottata.
4. Il Giudice sportivo giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.
5. In caso di assenza o impedimento, il Giudice sportivo è sostituito da un Giudice sportivo sostituto, al quale è possibile delegare la competenza su particolari campionati e competizioni nell'ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.

CAPO II

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Art. 69

Articolazione funzionale e territoriale della Corte sportiva di appello

1. La Corte sportiva di appello giudica in secondo grado sui reclami avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.
2. La Corte sportiva di appello è articolata a livello nazionale ed a livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado per i reclami presentati avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado per i reclami presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.
3. La Corte sportiva di appello decide sulle istanze di ricusazione dei componenti del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.
4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale.

SEZIONE I
CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO NAZIONALE

Art. 70

Composizione della Corte sportiva di appello a livello nazionale

1. La Corte sportiva di appello a livello nazionale si articola in tre sezioni. Ogni sezione è presieduta da un Presidente ed è composta da almeno sette componenti, compresi Presidente e Vicepresidente. Il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale presiede la Prima sezione e le Sezioni unite.
2. Il Consiglio federale ogni anno individua le materie di competenza prevalente delle singole sezioni.
3. La Corte sportiva di appello a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente.
4. Il Presidente della Corte, con motivato decreto, può stabilire che una controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa investe, venga decisa dalle Sezioni unite. Ciascuna sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o può dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con proprio provvedimento rimette il reclamo alle Sezioni unite. Alle Sezioni unite partecipano, oltre al Presidente della Corte, i Presidenti delle sezioni giudicanti e due componenti della sezione competente per materia relativamente alla controversia, individuati dal Presidente della Corte. In caso di impedimento del Presidente di sezione partecipa il Vicepresidente. In caso di impedimento del Presidente della Corte, le relative funzioni sono svolte, nell'ordine, dai Presidenti delle sezioni successive.
5. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e l'ordine del giorno.
6. La Corte sportiva di appello a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.
7. La Corte sportiva di appello a livello nazionale si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.

Art. 71

Reclamo degli interessati

1. Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale. Ai procedimenti di appello avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale conseguenti alla riservata segnalazione di cui agli artt. 61 e 62, partecipa la Procura federale, con facoltà di reclamo.
2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.
4. Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
5. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.
6. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
7. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.

Art. 72

Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio

1. Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.
2. Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per l'udienza.
3. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.
4. La Corte sportiva di appello a livello nazionale ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.

Art. 73

Pronuncia della Corte sportiva di appello a livello nazionale

1. La Corte sportiva di appello a livello nazionale decide in camera di consiglio.
2. La Corte sportiva di appello a livello nazionale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che il Giudice sportivo nazionale non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la pronuncia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo nazionale o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla adozione del dispositivo.

5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltro all'organo federale competente.

Art. 74

Procedimento di urgenza

1. Innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale può essere richiesto il procedimento d'urgenza avverso le decisioni del Giudice sportivo a livello nazionale.

2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

4. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro tre giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.

5. Entro due giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro sette giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso. Il reclamante e gli altri soggetti

individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino ad un giorno prima della data fissata per l'udienza.

6. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro cinque giorni dalla adozione del dispositivo.

7. Al procedimento di urgenza innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 71, 72 e 73.

8. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d) né nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonti di prova.

SEZIONE II

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

Art. 75

Composizione della Corte sportiva di appello a livello territoriale

1. La Corte sportiva di appello a livello territoriale può essere composta da componenti del Tribunale federale territoriale. Il Presidente del Tribunale federale territoriale presiede la Corte sportiva di appello a livello territoriale.

2. La Corte sportiva di appello a livello territoriale giudica con la partecipazione di tre componenti.

3. Il Presidente della Corte sportiva di appello a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e l'ordine del giorno.

4. La Corte sportiva di appello a livello territoriale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

Art. 76

Reclamo degli interessati

1. Avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello territoriale.

2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.
4. Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
5. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.
6. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
7. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.

Art. 77

Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio

1. Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.

2. Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per l'udienza.
3. La Corte sportiva di appello a livello territoriale ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
4. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.

Art. 78

Pronuncia della Corte sportiva di appello a livello territoriale

1. La Corte sportiva di appello a livello territoriale decide in camera di consiglio.
2. La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che il Giudice sportivo territoriale non ha provveduto su tutte le domande propositegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo territoriale, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non possono essere sanate irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il ricorso di primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla adozione del dispositivo.

TITOLO IV
GIUDICI FEDERALI

CAPO I
TRIBUNALE FEDERALE

Art. 79

Competenza e articolazione territoriale del Tribunale federale

1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali.
2. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale.
3. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale.

Art. 80

Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
 - b) con ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.
2. Le parti possono stare in giudizio con il ministero di un difensore.

Art. 81

Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.

Art. 82

Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio. E' facoltà delle parti essere sentite.
2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
3. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo alla Corte federale di appello.

SEZIONE I

TRIBUNALE FEDERALE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 83

Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale

1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine:
 - a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;
 - b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione;
 - c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori;
 - d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;
 - e) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;
 - f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.
2. Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine:
 - a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all'art. 94 ter delle NOIF;
 - b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 94 quater delle NOIF;

c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF.

d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all'art. 94 septies delle NOIF.

3. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare, della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche. A ciascuna Sezione è preposto un Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale presiede la Sezione disciplinare.

Art. 84

Competenza e composizione della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale

1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:

a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;

b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.

2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più

anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e l'ordine del giorno.

5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.

6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

Art. 85

Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell'avviso di fissazione alle parti, con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 86

Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale

1. Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali.
2. Un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componente del Collegio dei revisori dei conti può proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali.
3. Il ricorso per l'annullamento delle delibere di cui ai commi 1 e 2, deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall'avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
4. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Art. 87

Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente della Sezione disciplinare, accertata l'avvenuta notificazione del ricorso ai soggetti nei cui confronti è proposto, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, e dispone la notificazione dell'avviso di fissazione al ricorrente, ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento della Federazione, con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati nonché gli altri eventualmente indicati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo

termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti.

2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

3. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 86 si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti.

Art. 88

Competenza e composizione della Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale

1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione tesseramenti, è giudice di primo grado in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori.

2. La Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale è composta dal Presidente, da tre Vicepresidenti e da almeno quattro componenti.

3. La Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale giudica, con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 89

Procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale

1. Il procedimento è instaurato:

a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare;

b) su richiesta degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo;

c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica.

2. Il procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 49 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale.
3. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro sette giorni dalla ricezione del ricorso o dell'avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), trasmettendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all'art. 53.
4. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno diritto di essere sentite ove ne facciano esplicita richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni.
5. Entro dieci giorni il Presidente della Sezione fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso o della richiesta di cui al comma 1. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.
6. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione di abbreviare il termine per giusti motivi.
7. La Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale, qualora dall'esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo delle società o dei tesserati.

Art. 90

Competenza e composizione della Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale

1. Fatte salve le competenze della Camera arbitrale di cui all'art. 134, il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, è giudice di primo grado in ordine:

- a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;
- b) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;
- c) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.

2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica in ultima istanza in ordine:

- a) alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3 delle NOIF;
- b) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF;
- c) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF;
- d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF;
- e) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all'art. 94 septies delle NOIF.

3. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale è composta dal Presidente, da un Vicepresidente e da almeno quattro componenti.

4. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 91

Procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale

1. Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 49 in quanto applicabili.
2. Il procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di preparazione si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle NOIF.
3. Il ricorso concernente le controversie di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro e premi e, in tal caso, si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.
4. Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all'art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Il reclamo deve essere notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.
5. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, trasmettendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 53.
6. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni.

7. Entro dieci giorni il Presidente della sezione fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso o del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente.

8. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione di abbreviare il termine per giusti motivi.

9. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società o dei tesserati.

SEZIONE II

TRIBUNALE FEDERALE A LIVELLO TERRITORIALE

Art. 92

Competenza e composizione del Tribunale federale a livello territoriale

1. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine:

- a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali;
- b) alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.

2. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

3. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione di tre componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

4. Il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e l'ordine del giorno.

5. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

Art. 93

Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell'avviso di fissazione alle parti con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello territoriale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.

Art. 94

Ricorso di tesserati e tecnici non professionisti

1. I tesserati non professionisti e giovani nonché i tecnici non professionisti in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società nei loro confronti, possono proporre ricorso che deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Tribunale federale a livello territoriale, entro sette giorni dalla data in cui gli è pervenuta la comunicazione del provvedimento.

2. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo eventuale difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.

Art. 95

Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale, accertata l'avvenuta notificazione del ricorso ai soggetti nei cui confronti è proposto, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, e dispone la notificazione dell'avviso di fissazione al ricorrente, ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il ricorrente e i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi al Tribunale federale a livello territoriale deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

SEZIONE III

MISURE CAUTELARI

Art. 96

Misure cautelari collegiali

1. Chiunque, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, può chiedere l'emanazione di misure cautelari

che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione. In tal caso il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.

2. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso o con distinto atto e deve essere notificata alle altre parti.

3. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio utile. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni prima della camera di consiglio.

4. Le parti possono costituirsi in camera di consiglio e sono sentite ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.

5. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione.

6. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del giudizio.

7. Il Tribunale federale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze dell'istante siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del giudizio nel merito.

8. L'ordinanza con cui è accolta la istanza cautelare fissa la data di discussione del giudizio nel merito.

9. L'ordinanza cautelare può essere impugnata innanzi alla Corte federale di appello entro tre giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 97

Misure cautelari monocratiche

1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, chiunque può, con la domanda cautelare o con distinto atto notificato alle controparti, chiedere al Presidente della sezione del Tribunale federale competente, di disporre misure cautelari provvisorie.

2. Il Presidente della Sezione o un suo delegato verifica che la notificazione dell'atto si sia perfezionata nei confronti dei destinatari e provvede con decreto motivato non impugnabile con il quale fissa la discussione dell'istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile.

3. In caso di accoglimento, il decreto è efficace sino alla camera di consiglio di cui al comma 2. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata alle altre parti.

CAPO II

CORTE FEDERALE DI APPELLO

Art. 98

Competenza della Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale.
2. La Corte federale di appello inoltre:
 - a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
 - b) giudica, su reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale;
 - c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
 - d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all'esame di altri organi di giustizia sportiva;
 - e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

Art. 99

Composizione della Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello si articola in quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Ogni sezione è presieduta da un Presidente ed è composta da almeno sette componenti compresi Presidente e Vicepresidente. Il Presidente della Corte federale di appello presiede la Prima sezione e le Sezioni unite.
2. Le Sezioni unite trattano gli affari relativi ai procedimenti per illecito sportivo e per violazione in materia gestionale ed economica di cui al Capo IV del presente Titolo.

3. Il Consiglio federale ogni anno individua le materie di competenza prevalente delle singole sezioni.
4. Le sezioni con funzioni giudicanti giudicano con la partecipazione di tre componenti compreso il Presidente. Alle riunioni della Sezione con funzioni consultive partecipano cinque componenti, compreso il Presidente.
5. Il Presidente della Corte, con motivato decreto, può stabilire che una controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa investe, debba essere decisa dalle Sezioni unite. Ciascuna sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o può dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con proprio provvedimento rimette il reclamo alle Sezioni unite. Alle Sezioni unite, oltre al Presidente della Corte, partecipano i Presidenti delle sezioni giudicanti ed un componente della sezione competente per materia relativamente alla controversia, individuato dal Presidente della Corte. In caso di impedimento del Presidente di sezione partecipa il Vicepresidente. In caso di impedimento del Presidente della Corte, le relative funzioni sono svolte, nell'ordine, dai Presidenti delle sezioni successive.
6. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e l'ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.
7. La Corte federale di appello si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.

Art. 100

Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello

1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:
 - a) con reclamo della parte;
 - b) con reclamo della Procura federale avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti;
 - c) con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell'AIA.

2. Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

Art. 101

Reclamo degli interessati

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Art. 102

Reclamo del Presidente federale

1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.
2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.

Art. 103

Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio

1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell'avviso di fissazione alle parti, con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della

data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 104

Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.

2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.

3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.

Art. 105

Svolgimento dell'udienza

1. L'udienza innanzi alla Corte federale di appello si svolge in camera di consiglio. E' facoltà delle parti essere sentite.

2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

3. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

Art. 106

Pronuncia della Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l'esame del merito, all'organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltro all'organo federale competente.

Art. 107

Misure cautelari collegiali

1. Chiunque, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, può chiedere l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione. In tal caso il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.

2. La domanda cautelare può essere proposta con il reclamo o con distinto atto e deve essere notificata alle altre parti.
3. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio utile. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni prima della camera di consiglio.
4. Le parti possono costituirsi in camera di consiglio e sono sentite ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.
5. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione.
6. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del giudizio. Ai sensi dell'art. 33 del Codice CONI le ordinanze di cui al presente articolo non sono ulteriormente impugnabili innanzi a nessun organo di giustizia federale o CONI.
7. La Corte federale di appello, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze dell'istante siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del giudizio nel merito.
8. L'ordinanza con cui è accolta la istanza cautelare fissa la data di discussione del giudizio nel merito.

Art. 108

Misure cautelari monocratiche

1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, chiunque può, con la domanda cautelare o con distinto atto notificato alle controparti, chiedere al Presidente della sezione della Corte federale di appello, di disporre misure cautelari provvisorie.
2. Il Presidente della sezione o un suo delegato verifica che la notificazione dell'atto si sia perfezionata nei confronti dei destinatari e provvede con decreto motivato non impugnabile con il quale fissa la discussione dell'istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile.
3. In caso di accoglimento, il decreto è efficace sino alla camera di consiglio di cui al comma 2. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata

alle altre parti.

Art. 109

Appello cautelare

1. Contro le ordinanze cautelari del Tribunale federale è ammesso reclamo alla Corte federale di appello, da proporre entro tre giorni dalla pubblicazione della ordinanza da impugnare.
2. Il reclamo, depositato a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte e trasmesso alla controparte con le medesime modalità, è deciso nella prima camera di consiglio utile con ordinanza.
3. Al procedimento incardinato innanzi alla Corte federale di appello ai sensi del comma 2 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 107.
4. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI GIUDIZIO DISCIPLINARE

Art. 110

Termini di estinzione del giudizio disciplinare

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all'atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo all'organo giudicante di secondo grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento all'organo giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. Il decorso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice CONI, fatta salva la facoltà dell'organo giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare.
6. Con l'estinzione del giudizio disciplinare si estingue l'azione disciplinare e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnare la dichiarazione di estinzione al Collegio di garanzia dello sport.

Art. 111

Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso, hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Art. 112

Registro delle sanzioni disciplinari

1. La Federazione istituisce, secondo le modalità e per le finalità individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte del Consiglio federale, il Registro delle Sanzioni disciplinari nel quale sono inserite le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva che comportano sanzioni disciplinari, ivi comprese quelle derivanti da applicazione di sanzioni su richiesta.

2. Le decisioni di cui al comma 1 sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il CONI.

CAPO IV

PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO E PER VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA

Art. 113

Poteri della procura federale

1. La Procura federale, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per le violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento che ritiene opportuni.

Art. 114

Procedimento innanzi al Tribunale federale

1. Qualora nel giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito. La competenza del Tribunale federale a livello nazionale prevale su quella dei Tribunali federali a livello territoriale. Per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza è determinata dalla Corte federale di appello.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale competente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione e dispone la notificazione dell'avviso di fissazione alle parti, con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
3. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale, deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione disciplinare di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.
4. Le istanze di ammissione dei testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.
5. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.
6. Nei procedimenti riguardanti la materia dell'illecito sportivo e le violazioni in materia gestionale ed economica, la stampa e il pubblico possono essere ammessi a seguire lo

svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente nei casi in cui ricorrano atti coperti da segreto istruttorio penale. Del dibattimento va redatto succinto verbale.

7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 49, comma 2 che non abbiano esercitato la facoltà di ricorso, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza al Tribunale federale per essere ammessi a partecipare al dibattimento. Il Tribunale federale decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di secondo grado.

8. Il Tribunale federale è investito dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, della Procura federale.

9. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi ovvero se risulta che il fatto è diverso, il Tribunale federale rimette senza indugio gli atti alla Procura federale, sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.

10. Le decisioni vanno trasmesse appena depositate, in copia integrale, al Presidente federale e alla Procura federale.

Art. 115

Reclamo innanzi alla Corte federale di appello

1. Le parti interessate, la Procura federale e i terzi che abbiano un interesse anche indiretto possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di appello.

2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.

3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di primo grado.

TITOLO V

PROCURA FEDERALE

CAPO I

PROCURA FEDERALE E SUE ARTICOLAZIONI

Art. 116

Procura federale

1. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti ad eccezione di quelle attribuite agli organi del CONI per le violazioni in materia di doping.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale, di uno o più Procuratori aggiunti e di Sostituti Procuratori eventualmente anche assegnati alle Sezioni interregionali previste dall'art. 117. Uno dei Procuratori aggiunti è il Procuratore federale interregionale e svolge le funzioni di direzione e coordinamento delle Sezioni interregionali.
3. Il numero dei Procuratori aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le previsioni dello Statuto.
4. I Procuratori aggiunti e i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale; i Procuratori aggiunti ed i Sostituti Procuratori assegnati alle Sezioni interregionali coadiuvano il Procuratore federale interregionale. I Procuratori aggiunti ed i Procuratori aggiunti alle Sezioni interregionali, inoltre, sostituiscono rispettivamente il Procuratore federale ed il Procuratore federale interregionale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite dalla Federazione.
5. La Procura federale si avvale di collaboratori, i quali, su delega, svolgono esclusivamente attività inquirente.

Art. 117

Articolazioni territoriali della Procura federale

1. La Procura federale è articolata in Sezioni interregionali. In particolare:
 - a) Sezione interregionale dell'area nord che ha competenza per le regioni Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia;

b) Sezione interregionale dell'area centro che ha competenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna;

c) Sezione interregionale dell'area sud che ha competenza per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

2. Le Sezioni interregionali sono dirette e coordinate dal Procuratore federale interregionale, il quale si avvale del Procuratore aggiunto, dei Sostituti e dei collaboratori assegnati alla singola sezione dal Consiglio federale.

3. Le Sezioni interregionali della Procura federale svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza dei Tribunali federali territoriali compresi nell'area di rispettiva competenza, ad eccezione delle funzioni riguardanti i controlli delle gare e la prova televisiva relativi a qualsiasi competizione che restano affidate esclusivamente al Procuratore federale, ai Procuratori aggiunti, ai Sostituti procuratori ed ai collaboratori a ciò delegati.

4. Nelle materie di competenza, il Procuratore federale interregionale esercita le funzioni direttamente o a seguito di trasmissione del fascicolo da parte del Procuratore federale.

5. Il Procuratore federale interregionale è legittimato a proporre ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia sportiva relative ai deferimenti di sua competenza individuati dal comma 3.

6. Il Procuratore federale decide su eventuali questioni di competenza territoriale che incidano sulle funzioni delle Sezioni interregionali e può stabilire, anche in deroga al disposto del precedente comma 3, per ragioni organizzative o funzionali, di svolgere direttamente o per il tramite di Procuratori federali aggiunti, Sostituti procuratori e collaboratori a ciò delegati, le funzioni di loro competenza relative ad ogni procedimento.

7. I provvedimenti delle Sezioni interregionali della Procura federale destinati alla Procura Generale dello Sport presso il CONI sono trasmessi per conoscenza al Procuratore federale.

CAPO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 118

Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per

l'archiviazione.

2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.

3. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.

4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione.

5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.

Art. 119

Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.

2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.

3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.

4. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante.

5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione.

6. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura

della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione.

8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili.

Art. 120

Sospensione cautelare dell'attività del tesserato

1. Su richiesta del Procuratore federale, il Tribunale federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto ed attuale pericolo che il tesserato commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può disporre, per fatti di particolare gravità, in via cautelare, la sospensione da ogni attività del tesserato nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 diviene inefficace dopo sessanta giorni dalla pronuncia, salvo motivata rinnovazione per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, da richiedersi prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto ed a condizione che contestualmente sia stato proposto l'atto di deferimento. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.

3. Il Tribunale federale se, per ragioni di urgenza, non può convocare il soggetto interessato dalla misura cautelare, decide con decreto motivato e convoca le parti per l'audizione da effettuarsi entro tre giorni dalla comunicazione del decreto che, a seguito dell'audizione, sarà confermato o revocato.

4. In casi eccezionali legati all'impossibilità di formare un collegio in tempo utile per soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto, sulla richiesta del Procuratore federale provvede il Presidente del Tribunale Federale o un suo delegato, anche senza convocare l'interessato, con decreto motivato da confermare, modificare o revocare alla prima seduta utile da convocare non oltre quindici giorni dall'adozione del decreto.

5. Il decreto adottato dal Tribunale federale, entro sette giorni dalla sua comunicazione, può essere impugnato innanzi alla Corte federale di appello, la quale, concessi i termini a difesa e convocate le parti, decide nei successivi quindici giorni.

6. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente

irrogata.

Art. 121

Sospensione cautelare dell'utilizzo del campo

1. Su richiesta del Procuratore federale, il Tribunale federale può, per fatti di particolare gravità, disporre la sospensione dell'utilizzo del campo della società nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 diviene inefficace dopo sessanta giorni dalla pronuncia, salvo motivata rinnovazione per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, da richiedersi prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto ed a condizione che contestualmente sia stato proposto l'atto di deferimento.
3. In casi eccezionali legati all'impossibilità di formare un collegio in tempo utile per soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto, sulla richiesta del Procuratore federale provvede il Presidente del Tribunale federale o un suo delegato, anche senza convocare la società interessata, con decreto motivato da confermare, modificare o revocare alla prima seduta utile da convocare non oltre quindici giorni dall'adozione del decreto.
4. Il decreto adottato dal Tribunale federale, entro sette giorni dalla sua comunicazione, può essere impugnato innanzi alla Corte federale di appello, la quale, concessi i termini a difesa e convocate le parti, decide nei successivi quindici giorni.
5. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Art. 122

Richiesta di archiviazione

1. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata o quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
2. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni alla Procura generale dello sport il proprio intendimento di procedere all'archiviazione. Ferme le attribuzioni di questa, dispone l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

3. Il Procuratore federale è tenuto a comunicare il provvedimento di archiviazione ai soggetti sottoposti alle indagini di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
4. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.
5. Se i fatti e le circostanze di cui al comma 4 si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionarli si prescrive entro il termine dell'ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 123

Avviso della conclusione delle indagini

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e il luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l'incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell'adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l'intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

Art. 124
Procedimenti Speciali

1. Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all'art. 23, deve intervenire entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale.
2. Nei procedimenti relativi alla violazione dell'art. 85 delle NOIF, che scaturiscono da segnalazione da parte della COVISOC alla Procura federale, tutti i termini del procedimento disciplinare sono ridotti ad un terzo e comunque il termine per il deferimento è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla predetta segnalazione.

Art. 125
Esercizio della azione disciplinare

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all'esercizio dell'azione disciplinare, formula l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all'incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all'organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l'esercizio dell'azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d'ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

Art. 126

Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento

1. Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati.
2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.
3. Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi.
4. La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport.
5. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione.
6. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell'accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza.
7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo

svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall'ordinamento federale.

Art. 127

Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento

1. Successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura.
2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.
3. Nel caso in cui l'organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione.
4. L'efficacia dell'accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l'organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI.
6. Nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i sessanta giorni successivi alla revoca della decisione relativa all'applicazione della sanzione su richiesta.
7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall'ordinamento federale.

Art. 128

Collaborazione degli incolpati

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità.

CAPO III

RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 129

Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che, presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato, siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura generale dello sport.
4. La Procura generale dello sport può comunque richiedere l'acquisizione di detti atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni del Codice CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore generale dello sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 130

Rapporti con la Procura generale dello Sport

1. Il Procuratore federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati nonché della intenzione di procedere all'archiviazione.
2. La Procura federale coopera con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini.
3. Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 quater dello Statuto CONI.

Art. 131

Rapporti con la Procura antidoping del CONI

1. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura antidoping del CONI nonché con l'Ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 132

Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 133

Altri organi in materia disciplinare

1. Oltre a quanto previsto dal Codice, nell'ambito della Federazione opera in materia disciplinare la Commissione Federale di Garanzia.

TITOLO VI

PROCEDIMENTI ARBITRALI

Art. 134

Composizione e competenza della Camera arbitrale per le vertenze economiche

1. La Camera arbitrale per le vertenze economiche è composta da trenta componenti, compresi il Presidente e il Vicepresidente, nominati dal Consiglio federale tra magistrati, anche a riposo, professori universitari in materie giuridiche, avvocati o esperti in materia giuridico-sportiva. La Camera arbitrale si avvale altresì di un Segretario, anch'esso nominato dal Consiglio federale.

2. La Camera arbitrale per le vertenze economiche ha competenza a giudicare:

a) sulle controversie di natura economica tra società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;

b) sulle controversie tra società professionistiche e tesserati professionisti che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale non soggette ad accordi collettivi, ove le norme dell'ordinamento statale non escludano la compromettibilità in arbitri;

c) sulle controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare sportiva.

3. Le parti affiliate alla FIGC che, al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 30 dello Statuto e dal presente articolo, intendano devolvere alla Camera arbitrale la risoluzione delle eventuali controversie di natura economica che dovessero insorgere tra di esse, devono inserire nell'accordo tra le parti apposita clausola compromissoria con la quale devolvono la controversia alla cognizione della Camera arbitrale.

4. Le controversie sono decise da un collegio di tre arbitri scelti tra i componenti della Camera arbitrale in vigore al momento della domanda di arbitrato proposta dalla parte. Su accordo delle parti, la controversia può essere decisa da un arbitro unico quando, alternativamente:

a) le parti l'abbiano congiuntamente nominato;

b) le parti ne abbiano richiesto la nomina alla Camera arbitrale. In tali ipotesi l'arbitro unico dovrà essere comunque nominato, o dalle parti congiuntamente o dal Presidente in caso di mancato accordo, tra gli arbitri di cui al comma 1.

Art. 135

Procedimento arbitrale

1. Il procedimento arbitrale si svolge nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento della Camera arbitrale. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile. In ogni caso, sono attuati il principio del contraddittorio ed i principi di imparzialità, parità di trattamento e speditezza. L'organo arbitrale decide secondo lo Statuto, il Codice, le NOIF e le altre norme federali nonché secondo le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
2. L'organo arbitrale, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento delle società o dei tesserati al competente organo di giustizia.

Art. 136

Esecutività e adempimento delle decisioni arbitrali

1. La Federazione riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali della Camera arbitrale e da quelli costituiti sulla base degli accordi collettivi per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza.
2. Decorso venti giorni senza che la parte obbligata abbia adempiuto, l'altra parte potrà richiedere al Consiglio federale che venga dichiarato lo stato di morosità e l'adozione di ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività al lodo.
3. Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio federale nei confronti delle affiliate o dei tesserati che siano risultati soccombenti e non abbiano adempiuto, è trasmesso alla Procura federale per gli adempimenti di competenza dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.
4. L'eventuale impugnazione del lodo dinanzi all'autorità giudiziaria non sospende gli effetti dell'esecutività dello stesso, né gli effetti della dichiarazione di morosità.

5. La Federazione può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività ai lodi anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate.

TITOLO VII

DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LND E DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

Art. 137

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, commi 6 e 7, il tesserato nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare, considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.

3. Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
- b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese;
- c) squalifica del campo di gioco per una giornata di gara;
- d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro

150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Art. 138

Giudice competente e gradi di giudizio

1. Le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono giudicate:

- a) in primo grado, dal Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali;
- b) in secondo grado, dalla Corte sportiva di appello territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo.

2. Il Tribunale federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale.

3. Il Tribunale federale a livello territoriale del Comitato regionale Trentino-Alto Adige è articolato in due sezioni a ciascuna delle quali è preposto un Presidente: una sezione con competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Trento e una sezione con competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Bolzano.

4. Le violazioni al Codice considerate illeciti sportivi e oggetto di deferimento da parte della Procura federale, nonché le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura federale, sono giudicate:

- a) in primo grado, dal Tribunale federale a livello territoriale;
- b) in secondo grado, dalla Corte federale di appello che giudica avverso le decisioni di primo grado del Tribunale federale.

Art. 139

Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II.

Per tali giudizi innanzi alla Corte sportiva di appello, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere

pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.

2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello.

Per tali giudizi innanzi al Tribunale federale territoriale, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.

3. Nei giudizi di cui all'art. 138, comma 4, lett. b), coloro i quali non possono sostenere i costi della assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 140

Entrata in vigore

1. Il Codice entra in vigore a far data dal giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera l) dello Statuto CONI e ne è data immediata pubblicazione con comunicato ufficiale della Federazione.

Art. 141

Abrogazioni

1. Il presente Codice sostituisce il Codice di giustizia sportiva della FIGC di cui al Decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014 e successive modificazioni.

Art. 142

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 30 giugno 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.
6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.

Art. 142 bis

Disposizione transitorie in materia di giudizi concernenti gli appartenenti all'AIA

1. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli organi di disciplina dell'AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

**NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.**

APPENDICE

- **Indennità di mancata occupazione.**
- **Norme attuative in materia di certificazione dell'indennità di preparazione e promozione.**
- **Disposizioni applicative concernenti le società del settore dilettantistico non promosse per classifica, ma ammesse e riammesse d'autorità in Serie C – 2^a Divisione (C2).**
- **Accordo – tipo e norme transitorie relative al diritto di partecipazione ex art. 102 bis.**

INDENNITÀ DI MANCATA OCCUPAZIONE

1. Il calciatore, il cui rapporto contrattuale con una società del settore professionistico alla quale spetti l'indennità di preparazione e promozione sia cessato, ha diritto di percepire alla fine di ciascun mese dalla società medesima un importo pari a 1/12 del minimo di stipendio fissato annualmente dalle disposizioni relative ai rapporti economici fra società e calciatori tesserati.
2. L'importo di cui al comma 1 spetta dalla data di cessazione del rapporto fino a quella di stipula di un nuovo contratto con società professionistica o di tesseramento per società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti od a Federazione estera, ovvero di rinuncia, da parte della società, alla indennità di preparazione e promozione; e, in ogni caso, per un massimo di due stagioni sportive.
3. L'importo di cui al comma 1 spetta al calciatore indipendentemente dal momento della richiesta, nel rispetto del termine prescrizione della fine della stagione sportiva cui la richiesta si riferisce.
4. Il calciatore deve inviare, a mezzo raccomandata, richiesta scritta di pagamento alla società interessata e alla Lega cui questa aderisce, dichiarando che si trova nelle condizioni per godere del relativo diritto.
5. Ove la società non adempia al pagamento di quanto dovuto, la Lega cui la società stessa aderisce, ricevuta dal calciatore comunicazione scritta dell'inadempimento, provvede, ove l'inadempimento sussista, al pagamento in surroga della società rivalendosi coattivamente nei confronti di questa.
6. Il calciatore deve comunicare alla società e alla Lega cui questa aderisce l'avvenuta stipulazione di un nuovo contratto professionistico ovvero l'avvenuto tesseramento per società di Lega Nazionale Dilettanti o di Federazione estera.
7. La società ha l'onere di comunicare al calciatore e alla Lega cui aderisce la propria rinuncia alla indennità di preparazione e promozione.
8. L'importo di cui al comma 1 è fissato, per le società retrocesse dal Campionato di C – 2^a Divisione (C2), nella misura prevista per le società della medesima serie. Ove la società non adempia all'obbligo di pagamento, la Lega Nazionale Dilettanti non provvede al pagamento in surroga, ma la società, su mera attestazione della Lega Professionisti Serie C a seguito di richiesta scritta del calciatore e accertamento da parte della competente Divisione o Comitato della Lega Nazionale Dilettanti, decade dal diritto alla indennità di preparazione e promozione.
9. La corresponsione dell'importo di cui al comma 1 non integra l'ipotesi di retribuzione o emolumento di qualsiasi genere o natura, avendo per contro natura di contribuzione a concorso delle spese a carico del calciatore per il mantenimento della sua capacità e attitudine professionale e, come tale, prescinde dal precedente rapporto di lavoro che risulta, ad ogni effetto, cessato.

NORME ATTUATIVE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE

A) Erronea corresponsione di indennità di preparazione e promozione.

L'eventuale versamento di indennità di preparazione e promozione non dovuta in base alle norme federali non determina in alcun caso il diritto della Società che l'ha corrisposta a percepire, a sua volta, l'indennità di preparazione e promozione all'atto della stipula di un successivo contratto da parte del calciatore.

B) Eventuale indicazione al netto del compenso annuo.

Fermo restando l'obbligo per Società e tesserati di indicare "al lordo" gli emolumenti pattuiti, qualora si rendesse necessario riconvertire "al lordo" compensi, per qualsivoglia ragione, indicati "al netto", saranno seguiti i seguenti criteri:

- B1) **Contratto annuale:** l'ammontare contrattuale convenuto al netto verrà ripartito imputandone la metà al primo semestre stagionale (1.7 - 31.12) e l'altra metà al secondo semestre stagionale (1.1 - 30.6). I valori netti così suddivisi saranno riconvertiti al lordo esclusivamente sulla base delle tabelle IRPEF vigenti nei periodi.
- B2) **Contratto pluriennale:** si applicheranno i criteri di cui al precedente punto B1), separatamente per ogni singolo semestre. Conseguentemente per la riconversione al lordo dei compensi annui indicati al netto sarà influente che i contratti stessi siano annuali o pluriennali, in quanto per questi ultimi non si terrà conto del cumulo annuo degli imponibili delle diverse stagioni.
- C) **Compensi annui lordi quantificati in moneta diversa dalla lira italiana.**
Per i contratti nei quali gli emolumenti non siano indicati in lire italiane ai fini del parametro si assumerà il valore di cambio - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per l'accertamento agli effetti del titolo I del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) - riferito al mese nel quale si è effettuato il deposito del contratto stesso.
- D) **Compenso annuo lordo comprensivo della quota sponsor.**
Ai fini dell'individuazione del parametro il compenso annuo lordo, se comprensivo della quota sponsor, dev'essere ridotto del 3%, indipendentemente dall'effettiva incidenza della quota stessa.
- E) **Arrotondamento indennità.**
L'indennità di preparazione e promozione risultante dai criteri di calcolo stabiliti dall'art. 98 e dalle presenti norme attuative è arrotondata al milione di lire superiore se le ultime sei cifre superano le lire cinquecentomila e a quello inferiore nel caso contrario.
- F) **Indennità minima.**
L'indennità minima dovuta, anche se concordata, non può comunque essere inferiore a lire un milione.
- G) **Massimale U.E.F.A.**
Per il calcolo dell'indennità massima da rapportarsi al tetto U.E.F.A. si deve assumere il valore di scambio - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per l'accertamento agli effetti del titolo I del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) - riferito al mese nel quale è effettuato il deposito del nuovo contratto.
1. **Certificazione della indennità di preparazione e promozione.**
La certificazione dell'ammontare dell'indennità di preparazione e promozione da corrispondere nei rapporti tra società è effettuata dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C..
 2. **Indennità di preparazione e promozione concordata tra le parti**
 - a) Le Leghe, divenuti esecutivi i contratti che possono far sorgere diritto alla indennità di preparazione e promozione, inviano all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. copia del modulo di variazione del tesseramento e dell'accordo sottoscritto dalle società interessate relativo alla indennità concordata, nonché, a richiesta dell'Ufficio del Lavoro, ogni altro documento ed informazione utile al fine.
 - b) L'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. verifica la debenza e l'importo dell'indennità di preparazione e promozione e, se non dovuto o minore dell'importo concordato, emette la relativa certificazione e ne dà comunicazione alle società interessate, alla o alle Leghe di competenza ed al calciatore a mezzo lettere raccomandate A.R..
 3. **Certificazione indennità di preparazione e promozione non concordata fra le parti**

- a) Ove l'indennità di preparazione e promozione non sia concordata tra le parti, la società interessata deve inoltrare richiesta di certificazione, con lettera raccomandata inviata all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C., alla Lega di appartenenza e, per conoscenza, all'altra società interessata ed alla relativa Lega se diversa dalla propria. Alla richiesta inviata all'Ufficio del Lavoro deve essere allegata fotocopia del modulo di variazione di tesseramento, nonché ogni altro documento ritenuto utile alla certificazione dell'indennità di preparazione e promozione.
- b) La Lega di competenza, ricevuta la richiesta di certificazione da parte della società interessata e verificata la validità della variazione di tesseramento, comunica all'Ufficio del Lavoro l'avvenuto tesseramento e la relativa data, nonché, su richiesta dell'Ufficio, qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini della certificazione.
- c) L'Ufficio del Lavoro provvede a determinare l'ammontare dell'indennità di preparazione e promozione spettante, se dovuta, e ne dà notizia, a mezzo lettera raccomandata A.R., alle società interessate, alla o alle Leghe di competenza ed al calciatore.

4. Certificazione del parametro.

- a) Il calciatore può richiedere all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., la certificazione circa l'esistenza o meno del diritto all'indennità di preparazione e promozione della società con la quale lo stesso è tesserato o dell'ultima società professionistica con la quale egli era in precedenza tesserato. La certificazione è comunicata dall'Ufficio del Lavoro al calciatore, alla società interessata ed alla Lega di appartenenza a mezzo lettera raccomandata A.R..
- b) Il calciatore, il cui contratto scada al termine della stagione o sia già scaduto senza che ne sia stato stipulato un altro, può richiedere all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., la certificazione del parametro base. L'ufficio del Lavoro, acquisiti gli elementi necessari dalla Lega di appartenenza della società interessata, certifica il parametro dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R., al calciatore, alla società interessata e alla Lega di appartenenza.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE CONCERNENTI LE SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO NON PROMOSSE PER CLASSIFICA, MA AMMESSE D'AUTORITÀ AL CAMPIONATO DI SERIE C - 2^a DIVISIONE (C2)

I rapporti delle Società, di cui al presente punto, con calciatori e con le altre Società sono disciplinati dalla normativa prevista per le Società promosse per classifica in Serie C2, fermo restando che tutti gli atti compiuti fino alla data dell'ammissione in Serie C2 rimangono validi e fermo il rispetto del termine di 15 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione su C.U. della F.I.G.C. del provvedimento di ammissione, per la conferma, quali professionisti, dei calciatori già non professionisti e dei calciatori già giovani dilettanti, che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nella stagione precedente.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE CONCERNENTI LE SOCIETA'
RETROCESSE PER CLASSIFICA AL SETTORE DILETTANTISTICO
E RIAMMESSE D'AUTORITA' IN SERIE C - 2^a DIVISIONE (C2)

I rapporti delle Società, di cui al presente punto, con i calciatori e con le altre Società sono disciplinati nel modo seguente:

- A) Fino alla data di pubblicazione sul C.U. della F.I.G.C. del provvedimento di riammissione si applicano le norme previste per le Società retrocesse per classifica nel Settore Dilettanti. Tutti gli atti fino a tale data compiuti sono fatti salvi.
- B) Dalla data di pubblicazione sul C.U. della F.I.G.C. del provvedimento di riammissione:
 - b1) Decade il tesseramento dei calciatori professionisti il cui contratto si era già risolto a seguito della retrocessione e quello degli ex giovani di serie cui era stata fatta, nei termini stabiliti, l'offerta di primo contratto da professionista e pertanto essi, così come i calciatori professionisti già titolari di contratto scaduto al 30 giugno, sono liberi di stipulare nuovo contratto con la società riammessa ovvero con altra Società del Settore Professionistico, fermo il diritto, nel secondo caso, della Società già titolare del precedente rapporto all'indennità di preparazione e promozione se spettante,
 - b2) Nulla compete alle Società in oggetto nel caso che i calciatori di cui al precedente punto b1) si tesserino per Società del Settore Dilettanti.
- C) Opzioni e controopzioni esercitate da e nei confronti delle Società In oggetto restano comunque disciplinate dalle norme relative alle Società retrocesse per classifica nel Settore Dilettanti.

**ACCORDO TIPO E NORME TRANSITORIE
RELATIVI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE EX ART. 102 BIS**

Accordo di partecipazione n. _

La società _____, titolare del diritto alle prestazioni sportive del calciatore _____, a seguito di atto di cessione definitiva di contratto regolarmente stipulato con la società _____, riconosce a quest'ultima società, che accetta, il diritto di partecipazione, nella misura del 50%, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto stesso.

Il corrispettivo per la cessione del diritto di partecipazione viene determinato nella complessiva somma di L. (in cifre) _____ (in lettere) _____ che la società si impegna a versare, tramite la Lega di competenza alle scadenze regolamentari in una/due annualità.

Le parti convengono che, entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, dovrà essere definito tale accordo di partecipazione, sulla base di una delle ipotesi seguenti:

a) Accordo delle parti che preveda la liquidazione del diritto della società _____ ovvero la cessione a titolo definitivo del calciatore _____ dalla società _____ alla società _____. I corrispettivi concordati tra le parti per tali ipotesi dovranno essere versati tramite la Lega competente, alle scadenze regolamentari, in una/due annualità.

b) In caso di mancato accordo, le parti devono provvedere a depositare, presso la Lega competente, la propria offerta in busta chiusa, ai fini della definizione del rapporto sulla base dell'offerta più elevata. Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà come per l'ipotesi a) che precede.

Nel caso in cui le due società dovessero indicare nella loro offerta somme eguali, ha prevalenza l'offerta della società presso la quale il calciatore è tesserato.

Il deposito di una sola offerta determina la definizione del rapporto a favore della società offerente, con effetti sia patrimoniali che di tesseramento. Il mancato accordo tra le parti e il mancato deposito di offerta da entrambe le società determina la decadenza, a carico della società titolare del diritto di partecipazione, da ogni inerente diritto.

Data _____

Timbro e firma della Società

Firma del calciatore

Timbro e firma della Società

**NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.**

Parte I

I SOGGETTI

TITOLO I.- LA F.I.G.C.

Art. 1

Organizzazione Federale

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) realizza le proprie finalità istituzionali per mezzo degli organi ed enti indicati dallo Statuto e dalle altre norme organizzative o costituiti per particolari determinate funzioni, con deliberazione del Consiglio Federale.

Art. 2

Le Assemblee Federali

1. Le Assemblee Federali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dallo Statuto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

2. I criteri di composizione ed elezione delle Assemblee Federali sono stabiliti dall'art. 20 dello Statuto Federale.

3. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Corte Federale di Appello, costituita in apposito collegio di garanzia elettorale.

4. Nel corso delle Assemblee Federali possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le votazioni si svolgono con le modalità fissate da apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio Federale.

5. I verbali delle Assemblee Federali, firmati dal Presidente e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle stesse.

6. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni ivi adottate può essere proposto reclamo al Tribunale Federale a livello nazionale - sezione disciplinare entro il trentesimo giorno successivo alla data in cui le Assemblee si sono tenute da parte degli aventi diritto che sono stati presenti, purché gli stessi abbiano proposto riserva scritta e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori. Gli aventi diritto che dimostrino di non aver potuto partecipare alle Assemblee possono proporre reclamo entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in comunicato ufficiale delle deliberazioni ivi adottate. Il diritto di ricorrere avverso la validità di decisioni adottate nelle Assemblee Federali compete al Presidente della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo a quello del deposito dei verbali.

Art. 3

Elezione del Presidente e del Vice-Presidente della F.I.G.C.

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea della FIGC.

2. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati alla presidenza federale è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

3. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea.

L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato.

4. Il Presidente resta in carica per un quadriennio, può essere riconfermato e non può svolgere più di tre mandati.

5. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto federale.

6. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice Presidenti. I Consiglieri federali interessati presentano in tale sede, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la loro candidatura a Vice Presidente Federale.

Ciascun Consigliere federale può esprimere al massimo due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice Presidente vicario.

Eletto il Vice Presidente Vicario, qualora tra gli altri candidati vi sia parità di voti, si procede al massimo a cinque ulteriori votazioni, fino a quando non viene eletto l'altro Vice Presidente. In questa fase ciascun Consigliere federale può esprimere una sola preferenza. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è eletto Vice Presidente. In caso di ulteriore parità, dopo cinque votazioni, assume tale carica il più anziano di età.

7. In caso di dimissioni o decadenza dei due Vicepresidenti o di un Vice Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 6, con il sistema della doppia preferenza se le cariche da sostituire sono due e della preferenza unica se la carica da sostituire è singola.

Art. 4

Composizione del Consiglio Federale ed elezione dei Consiglieri Federali

1. Il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, dal Presidente Federale, nonché da diciannove componenti eletti in numero di:

- a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il relativo Presidente;
- b) sette dalle Leghe Professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- c) quattro atleti e due tecnici.

2. L'elezione dei Consiglieri Federali da parte delle Leghe nonché da parte degli Atleti e dei Tecnici, avviene, prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva con esito da comunicare non oltre il settimo giorno anteriore a tale data, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, ai sensi dell'art. 26, comma 4 dello Statuto.

3. Non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell'organo direttivo, chi abbia già svolto tre mandati. Ciascuna componente promuove inoltre, anche in sede di elezione dei consiglieri federali, le pari opportunità tra donne e uomini.

La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai Consiglieri federali designati da ciascuna componente, è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

4. In conformità all'art. 26 dello Statuto Federale, sono membri di diritto: il Presidente dell'A.I.A., con diritto di voto; e, senza diritto di voto, i membri italiani del Comitato Esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

Art. 5

Elezione dei componenti del Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti ed uno delle Componenti tecniche.

2. Gli interessati presentano in Consiglio Federale, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la propria candidatura a componente del Comitato di Presidenza.

3. Vigé il sistema della preferenza unica per singola area, ad eccezione del caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche. In tale ipotesi ed esclusivamente per detta area, possono esprimersi due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto.

4. Salvo quanto in appresso, è eletto per ciascuna area di rappresentanza, il candidato che, in tale ambito, consegue il maggior numero di voti. Nel caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche, sono eletti, per detta area, i due candidati che conseguono nell'ordine il maggior numero di voti.

In ipotesi di parità di voti fra candidati appartenenti alla stessa area, si procede ad una nuova votazione per tale area. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.

Art. 6

Elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea Federale, per la elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli Direttivi della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti almeno venti giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata.

Art. 7

Funzionamento degli organi collegiali

1. Salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, il funzionamento degli organi collegiali operanti nell'ambito federale è disciplinato dai commi che seguono.
2. Le riunioni ordinarie degli organi collegiali sono convocate dai rispettivi Presidenti.
3. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate straordinariamente quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.
4. Gli organi collegiali sono regolarmente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli organi collegiali possono operare e decidere anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza.
5. Il componente di un organo collegiale operante nell'ambito federale che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive indette dall'organo di cui fa parte, incorre nella decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Federale.
6. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti elettivi degli organi collegiali operanti nell'ambito federale, gli stessi decadono e si procede ad immediate nuove elezioni. Negli altri casi si procede all'integrazione per l'elezione dei componenti mancanti in occasione della prima Assemblea ordinaria.

Art. 8

Durata delle cariche

1. Le cariche attribuite per elezione hanno la durata di un quadriennio olimpico.
2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata dalle rispettive norme organizzative. Ove non sia espressamente indicata, la durata si intende riferita alla sola stagione sportiva nel corso della quale la nomina è avvenuta.

Art. 8 bis

Sospensione componente organismo FIGC

In caso di sospensione dalla carica di componente di organismo federale è consentita la sostituzione temporanea dello stesso con un componente supplente, che potrà accedere alla carica con le stesse modalità e procedure riservate al titolare.

Art. 9

I Commissari Straordinari

1. Nel caso in cui il Consiglio Federale, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 21 lett. /) dello Statuto, nomini un Commissario Straordinario, questi assume, nei limiti fissati dal provvedimento di nomina, le funzioni dell'organo decaduto e provvede, se trattasi di organo elettivo, a convocare entro sei mesi l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo ordinario. La gestione commissariale, su motivata richiesta del Commissario, può essere prorogata dal Consiglio Federale.

Art. 10

I Dirigenti Federali

1. Sono Dirigenti Federali coloro che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali.

2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.

3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro da attività inerente al trasferimento dei calciatori.

4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.

5. Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con condanna dal giudice penale.

6. I Dirigenti Federali che siano anche Dirigenti di società che militano in ambito di L.N.P. Serie A, L.N.P. Serie B e di Divisione Calcio Femminile, non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società. I Dirigenti Federali che siano anche dirigenti di società che militano in ambito di Lega Pro e di L.N.D., non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.

7. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 11

Uffici della F.I.G.C.

1. Gli Uffici della F.I.G.C. operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale responsabile della gestione amministrativa che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. I funzionari della struttura

amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.

3. Il Segretario generale assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto federale, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle attività di propria competenza da uno o più Vice-Segretari nominati dal Presidente Federale.

4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il Segretario del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, i Segretari dei Settori possono essere coadiuvati da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori.

Art. 11 bis

Il Corpo degli Ispettori Federali

1. E' istituito presso la F.I.G.C. il Corpo degli Ispettori Federali in materia amministrativa e contabile.
2. Il Corpo degli Ispettori Federali è nominato, per due anni dal Presidente Federale ed è coordinato dal Direttore generale della F.I.G.C.
3. Possono essere nominati Ispettori Federali coloro che siano iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori legali.
4. Il Corpo degli Ispettori risponde operativamente al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo della F.I.G.C.

Norma Transitoria

Il mandato degli Ispettori federali attualmente in carica scadrà il 28 febbraio 2012

Art. 11 ter

Le Commissioni Federali

1. Le Commissioni Federali, salvo diversa e specifica previsione normativa, sono costituite da sette membri di cui un Presidente, un Vice-Presidente e cinque componenti.
2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata, salvo diversa e specifica previsione normativa, in due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Art. 11 quater

Commissione Carte Federali

1. La Commissione Carte Federali è nominata per un quadriennio olimpico dal Presidente Federale.

2. La Commissione è composta da un Presidente e da un Vice Presidente indicati dal Presidente Federale, da un rappresentante designato da ciascuna componente e da un rappresentante designato dall'AIA .

3. Il Presidente Federale riceve le proposte di modifica dei Regolamenti federali e dei Regolamenti delle componenti e dell'AIA per i quali è necessaria l'approvazione del Consiglio federale, le invia alla Commissione per l'esame.

4. Il Presidente può richiedere alla Commissione l'esame di Sue proposte di modifica delle NOIF e degli altri Regolamenti federali.

Art. 11 quinquies **Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi**

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.

2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente.

3. Tra i componenti, il Presidente ed il Vice-Presidente devono essere individuati tra persone in possesso di specifica esperienza pluriennale in materia di formazione professionale, almeno due componenti devono essere in possesso di specifiche competenze in materie giuridiche e gli altri componenti devono aver maturato una esperienza manageriale pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

5. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

6. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, oltre all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dal Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, organizza, sulla base di specifiche esigenze formative, i corsi di formazione ed aggiornamento per le figure professionali amministrative previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, secondo i programmi e le modalità di svolgimento dalla stessa approvati.

Art. 11 sexies **Commissione Federale Antidoping**

1 È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Federale Antidoping.

2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente. Almeno uno dei componenti deve avere la qualità di Medico tesserato per la FMSI.

3. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

4. La Commissione - nel rispetto delle direttive della NADO ITALIA e ferma restando l'attività di supporto nell'ambito delle procedure inerenti al gruppo di monitoraggio dei Calciatori (Registered Testing Pool - RTP), ha il compito di:

- a) proporre la programmazione annuale dei controlli antidoping in competizione e fuori competizione (Test Distribution Plan - TDP aggiuntivo);
- b) mantenere, secondo le direttive del Presidente Federale o di suo delegato federale, rapporti e contatti operativi con gli organismi ufficiali preposti ai controlli antidoping;
- c) provvedere alla designazione degli Chaperone per le gare soggette a controllo antidoping, secondo le richieste della NADO ITALIA e le indicazioni della Federazione;
- d) effettuare studi, elaborare e attuare progetti e programmi di formazione e di prevenzione al doping, secondo le indicazioni della Federazione;
- e) svolgere ogni altra funzione necessaria a supportare, nelle materie di propria competenza, la FIGC nei rapporti con la FIFA, la UEFA e le altre Istituzioni;
- f) effettuare le designazioni degli Chaperone secondo criteri di equità, nel rispetto dei vincoli finanziari.

5. Gli Chaperone nominati ogni due stagioni sportive dal Consiglio Federale, hanno i compiti e le responsabilità previste dalle Linee Guida WADA e dalle Norme Sportive Antidoping di Nado Italia.

6. I componenti della Commissione e gli Chaperone sono tenuti al vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene all'attività antidoping.

7. I componenti la Commissione e gli Chaperone non possono ricoprire cariche o incarichi nelle società affiliate alla Federazione, né possono avere incarichi di assistenza professionale continuativa ovvero di assistenza o simile attività in materia di doping con tesserati della Federazione. La violazione di tale divieto comporta la decadenza immediata dalla carica o dall'incarico ricoperto.

Art. 11 septies **Commissione Medico-Scientifica Federale**

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Medico-Scientifica Federale.

2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, tra cui il Medico Federale con funzioni di Presidente ed un Vice-Presidente.

3. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

4. La Commissione, secondo le direttive del Presidente Federale, ha il compito di:

- a) indirizzare e coordinare le attività delle differenti strutture operative della FIGC sui temi della tutela della salute;
- b) mantenere i rapporti e contatti operativi con gli organismi ufficiali governativi preposti alle materie medico - scientifiche;
- c) promuovere studi, elaborare e attuare progetti e programmi di formazione e di prevenzione, indirizzati alla tutela della salute, secondo le indicazioni della FIGC;

- d) svolgere ogni altra funzione necessaria a supportare sul piano medico-scientifico la FIGC nei rapporti con la FIFA, la UEFA e le altre Istituzioni;
- e) supportare le Leghe, le Divisioni ed i Settori della FIGC, nonché le componenti tecniche, riguardo le materie medico-scientifiche;
- f) rappresentare la FIGC nei consessi medico-scientifici nazionali e internazionali.

Art. 12

Ordinamento finanziario

1. L'esercizio finanziario della F.I.G.C. ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La F.I.G.C. regola con disposizioni interne il proprio ordinamento contabile e l'attività relativa alle procedure negoziali.

Art. 13

Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

**NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.**

Parte I

I SOGGETTI

TITOLO II.- LE SOCIETÀ

Art. 14

Ambito di applicazione

1. Ai fini delle presenti norme organizzative e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della F.I.G.C., con il termine “società” si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio.

Art. 15

Affiliazione

1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

- a) atto costitutivo e statuto sociale;
- b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
- c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.

3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.

4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.

5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.

6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.

7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.

7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.

8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme.

Art. 16

Decadenza e revoca della affiliazione

1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:

- a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;
- b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:

- a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;
- b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC.

Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.

3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione giudiziale prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua.

Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

6 *bis*. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatorie.

6 *ter*. Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda.

7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

Art. 16 bis

Partecipazioni societarie

1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.

1.bis Il divieto di cui al comma 1) non si applica ai casi di conclusione di accordi di licenza o acquisizione di partecipazioni di controllo, che vedono interessate, per una sola operazione, società professionistiche di calcio maschile e società operanti nel calcio femminile.

2. Fermo quanto disposto dal comma 1bis, qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.

3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F..

Norma Transitoria

a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell'art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2028/2029.

Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2028/2029 si verificano, nell'ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.

b) L'inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima.

c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F..

Art. 16 ter

Partecipazioni societarie nella Divisione Calcio Femminile

1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.

2. Qualora a seguito del passaggio di categoria si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato di competenza.

3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dalla categoria inferiore. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F. se è interessata una società professionistica.

Art. 17

Denominazione sociale

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.

2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega o della Divisione Calcio Femminile competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno. All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

3. Per la Lega Italiana Calcio Professionistico è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

Art. 18

Sede sociale

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione

2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro

atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente o le rispettive Divisioni Calcio Femminili competenti.

5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico; c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

Art. 19

Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.

2. In ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

3. Le Leghe professionistiche e la Divisione Calcio Femminile, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.

4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e i Dipartimenti, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati di Calcio Femminile non organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la società, ovvero in Comune confinante di Province e/o Regioni diverse. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa: - al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; - al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di settore giovanile; - al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili non professionistici.

6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

7. Abrogato

Art. 20

Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. In ambito professionistico, le domande di approvazione della fusione debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno, mentre le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, delle Divisioni Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti.

La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione

della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere vincolante della CO.VI.SO.C..

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

- a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
- b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
- c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Art. 20 bis

Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%.

2. Ove l'Acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice

civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.

3. I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta.

4. Le medesime previsioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono si applicano anche a coloro che subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, di società o enti nazionali o esteri di qualsiasi genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.

5. Requisiti di onorabilità.

A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali: A1. Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni; A2. Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.; A3. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4); A4. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).

B) Gli Acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Gli Acquirenti non devono inoltre: C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della

medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.

D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell'Acquisizione.

D1) Per gli Acquirenti di nazionalità estera le condizioni di cui alla lett. A) devono essere provate mediante il deposito di certificazioni equipollenti a quelli indicati alla lett. D), accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana, nonché in ogni caso mediante deposito di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

6. Requisiti di solidità finanziaria.

A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato.

A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.

7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegue l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.

8. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegue l'Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.

9. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.

10. L'art. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.

11. La FIGC si avvale di una Commissione consultiva (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 4 componenti e decide a maggioranza dei presenti computando il voto del presidente con valore doppio. La Commissione adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun termine previsto dal presente articolo. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal comma 8 del presente articolo, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.

Art. 21

I dirigenti delle società

1. Sono qualificati "dirigenti" delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..

2. Non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16.

3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o nella stessa Divisione o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

Art. 22

I collaboratori

1. Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..
2. I collaboratori delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata nella stessa Lega o nella stessa Divisione o che svolgono attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

Art. 22 bis

Disposizioni per la onorabilità

1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno:

a) per i delitti previsti dalle seguenti leggi:

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).

- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648 bis, 648 ter c.p.

- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416 bis c.p.

- Interferenze illecite nella vita privata (615 bis, 623 bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617 bis, 623 bis c.p.).

- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

b) Per i delitti, puniti con pena edittale detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, previsti dalle seguenti leggi:

- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).

- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).

- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI Libro V).

- Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).

2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C.

3. (ABROGATO)

4. Restano sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa.

5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla remissione in libertà.

6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associati stessi, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

6 bis. I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega, alla Divisione od al Comitato competente.

7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del codice di giustizia sportiva.

Art. 22 ter

- 1) la sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI deve essere disposta dal Presidente Federale
- 2) Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte di Giustizia Federale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Presidente Federale
- 3) La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
- 4) E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati nell'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI, che ricoprono cariche negli organismi delle federazioni sportive nazionali o negli organismi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 23

I tecnici

1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico.
2. I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali.
3. I tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l'attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico.
4. Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria previste dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari.

NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.

Parte I

I SOGGETTI

TITOLO III. - LE LEGHE

Art. 24

Le Leghe

1. Nell'esplicazione dei compiti ad esse demandate dalla F.I.G.C., a norma dell'art. 9 dello Statuto, le Leghe operano secondo le disposizioni ed i principi direttivi stabiliti nelle presenti norme organizzative interne e ad essi conformano la rispettiva autonomia normativa ed organizzativa.

**NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.**

Parte I

I SOGGETTI

TITOLO IV. - I SETTORI E LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Art. 25

I Settori

1. Il Settore Tecnico e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica disciplinano la propria attività con norme dell'ordinamento interno in conformità alle presenti norme organizzative ed ai principi in esse contenuti.

Art. 25 bis

Divisione Calcio Femminile

1. La Divisione Serie A Femminile Professionistica e la Divisione Serie B Femminile sono inquadrare nella F.I.G.C., esercitano le funzioni amministrative e di gestione attribuite loro dalla Federazione ed assolvono, nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali nonché dei loro Regolamenti approvati dal Consiglio Federale, ai compiti ad esse demandati, ivi compresi quelli riguardanti l'organizzazione e la disciplina dell'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile di rispettiva competenza.

2. La Divisione Serie A Femminile Professionistica e la Divisione Serie B Femminile hanno sede presso la F.I.G.C. .

3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Serie A Femminile Professionistica è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da cinque componenti, tra cui un Presidente e un Vice Presidente, eletti dall'Assemblea delle società di Serie A Femminile, nel rispetto dei principi di democrazia e con le modalità stabilite dal Regolamento della Divisione.

4. L'attività di indirizzo strategico della Divisione-Serie B Femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società di Serie B Femminile, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal Regolamento della Divisione. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

5. I requisiti previsti per i componenti degli organi delle Divisioni, le modalità della loro elezione, la durata del mandato, nonché le attribuzioni e il funzionamento di detti organi sono disciplinati dai Regolamenti di ciascuna Divisione, approvati dal Consiglio Federale.

6. La Federazione, ove ritenuto, al fine di garantire il livello della qualità organizzativa delle competizioni, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni nazionali di calcio femminile.

7. L'organizzazione dell'attività di calcio femminile in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 25 ter

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale è inquadrata nella F.I.G.C..
2. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale organizza e disciplina le competizioni calcistiche per atleti disabili, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.
3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale sono approvate dal Consiglio Federale.
4. Il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni di calcio sperimentali organizzati dalla Divisione, qualificato come tesseramento del *Dirigente anche con funzioni tecniche*, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

NORMA TRANSITORIA

ABROGATA

NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.

Parte I

I SOGGETTI

TITOLO V. - L'A.I.A.

Art. 26

L'A.I.A.

1. L'A.I.A. disciplina autonomamente il proprio ordinamento interno in conformità alle presenti norme organizzative ed ai principi in esse contenuti.

NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.

Parte I

I SOGGETTI

TITOLO VI - I CALCIATORI

Art. 27

I calciatori e le calciatrici

1. I calciatori e le calciatrici tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:

- a) "professionisti";
- b) "non professionisti";
- c) "giovani";

d) "giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)".

Detta qualifica, ove non specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella definizione di calciatori/calciatrici "non professionisti" o "giovani".

2. L'impiego dei calciatori e delle calciatrici, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe, delle Divisioni di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

3. Ove non diversamente specificato l'età del/della calciatore/calciatrice è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Art. 28

I "professionisti"

1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.

2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

3. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.

Art. 29
I “non professionisti”

1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.

1. bis ABROGATO.

2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Il tesseramento dei “non professionisti” dura una stagione sportiva, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Art. 30
I calciatori e le calciatrici dell'attività ricreativa

1. I calciatori/calciatrici che giocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico, indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono tesserati dai Comitati della stessa Lega, previo nulla-osta della società per la quale siano eventualmente tesserati.

2. Il vincolo di tesseramento per l'attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.

3. Non possono essere tesserati per l'attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifiche od inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività

sportiva nell'ambito della F.I.G.C.. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara, o per squalifica a tempo determinato di durata non superiore a un mese.

Art. 31

I “giovani”

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.
2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.
3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Art. 32

I “giovani dilettanti”

1. I calciatori/calciatrici:

- a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
- b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1. bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art. 39.1bis delle NOIF.
2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, a partire dal 1° luglio 2025, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di

apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “nonprofessionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.

Art. 32 bis

Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94 septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Norma transitoria

Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino ad esaurimento dei tesseramenti per i quali trovano applicazione.

Art. 32 ter

Norma transitoria

ABROGATA

Art. 33

I “giovani di serie”

1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2025, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.

Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Articolo 33 bis

Gli "apprendisti in ambito professionistico" o "apprendisti prof"

1. Sono qualificati "apprendisti in ambito professionistico", di seguito per brevità "apprendisti prof":

a) i/le calciatori/calciatrici, titolari di un contratto di apprendistato di cui all'art. 33, comma 2, per il periodo compreso tra la stagione sportiva successiva a quella iniziata nell'anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età ed il termine del contratto di apprendistato;

b) i/le calciatori/calciatrici che stipulano con società professionistiche un contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato di alta formazione e ricerca nelle stagioni sportive successive a quella iniziata nell'anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età.

2. Per gli "apprendisti prof" trovano applicazione:

a) le disposizioni dell'art. 33, comma 2, sulla durata massima dei contratti di apprendistato;

b) le disposizioni di legge vigenti riguardanti il limite minimo e massimo di età per la stipula dei contratti di apprendistato;

c) le disposizioni degli Accordi Collettivi.

Art. 34

Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, le Divisioni Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione della Lega o della Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S.

3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e delle Divisioni Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare.

Art. 34 bis

Obbligo di impiego dei calciatori e delle calciatrici alle gare

1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni Calcio Femminile possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori e di calciatrici alle gare.
2. Il mancato impiego dei calciatori/calciatrici alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni Calcio Femminile, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 35

Associazioni di categoria

1. Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria dei calciatori previsti dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari.

NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.

Parte II

LE FUNZIONI

TITOLO I - IL TESSERAMENTO

Art. 36

I tesserati

1. Sono tesserati dalla F.I.G.C.:

- a) i dirigenti federali;
- b) gli arbitri;
- c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società;
- d) i tecnici;
- e) i calciatori e le calciatrici.

2. Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l'attività.

3. I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamento interno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono contrattualmente attività per la F.I.G.C..

4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C.. Per eventuali violazioni disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale.

5. Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che precedono, operano con titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale.

6. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.

7. E' vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti.

8. Ricorrendone i presupposti, ai soggetti tesserati dalla FIGC ai sensi del presente articolo si applica la disciplina del lavoro sportivo di cui al decreto n. 36/2021.

Art. 37

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva

1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Il Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.

Art. 38

Il tesseramento dei tecnici

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
2. Le Leghe professionistiche e la FIGC, ognuna per quanto di propria competenza, provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.
3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.
4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all'art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché quanto disciplinato negli Accordi Collettivi fra l'Associazione di categoria e le Leghe e/o la FIGC non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società delle rispettive Leghe, possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alle medesime Leghe con l'incarico di responsabile della I squadra.

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni

caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.

6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o

Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 40

Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguono la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto.

1ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non

svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice decadrà dal tesseramento d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

5. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di

calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.

7. ABROGATO

7. bis ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.

11 bis. ABROGATO

12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Art. 40 bis

1. La società affiliata, quando intende sottoporre a prova giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16, è tenuta a darne immediata e preventiva comunicazione alla Federazione, previo l'avvenuto riscontro della posizione dell'interessato con riguardo alla normativa statale.

2. Il giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 sottoposto a prova da parte di società affiliata è assimilato, in quanto a trattamento, al giovane calciatore tesserato per tutta la durata del periodo di prova, compatibilmente con la specificità della natura di questa.

3. A conclusione della prova di cui al comma 1) la società deve dare immediata comunicazione alla Federazione del relativo esito positivo o negativo. In caso di esito negativo, cui non faccia seguito il tesseramento, la società deve darne altresì immediata comunicazione alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, conservando idonea documentazione dell'intera vicenda.

4. La società affiliata è tenuta a dare immediata comunicazione alla Federazione e alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza di ogni verificatasi ipotesi di cessazione di efficacia del tesseramento di giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, la società affiliata è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), f), g), h), i), l), del Codice di Giustizia Sportiva.

6. Ogni tesserato che, a qualsiasi titolo, concorra all'inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e), f), del Codice di Giustizia Sportiva.

7. Gli Organi periferici della Federazione sono tenuti ad attuare un rigoroso e completo riscontro della documentazione in materia, necessaria ai sensi delle norme statali e federali, nel rispetto delle istruzioni volte anche a precisare gli ambiti ed i limiti di ammissibilità del ricorso all'autocertificazione.

8. La Federazione controlla, avvalendosi anche della Procura Federale, l'assolvimento da parte delle società affiliate e di ogni tesserato di tutti gli obblighi nei confronti del giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 ammesso alla prova, in relazione e durante lo svolgimento della medesima, nonché il corretto assolvimento delle incombenze in materia da parte degli Organi periferici della Federazione

Art. 40 ter
Commissione Operazioni Estere

ABROGATO

Art. 40 quater
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti” e giovani dilettanti, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento

e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.

Art. 40 quinquies

Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;

c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;

d) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

d) documento di identità.

2. I giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini

fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei giocatori/giocatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.

Art. 41

Il tesseramento militare Abrogato

Art. 42

Revoca del tesseramento

1. Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato:
 - a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento;
 - b) per inidoneità fisica dei calciatori/calciatrici a termini dell'art. 43, comma 5: in tal caso la revoca ha effetto immediato;
 - c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.

NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.

Parte II

LE FUNZIONI

TITOLO II.- LE TUTELE

Art. 43

Tutela medico-sportiva

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/calciatrici fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per coloro che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori e le calciatrici di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/calciatrice tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Art. 44

Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche

1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori e le allenatrici, i direttori tecnici ed i preparatori atletici agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni.
2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore

Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli Accordi Collettivi e dai contratti-tipo.

4. E' istituita una scheda sanitaria ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello di cui alle suddette disposizioni di legge, viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro della calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato femminile dilettantistico.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato /la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposte, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.

8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.

Art. 44 bis

Adempimenti delle società dilettantistiche per la tutela sanitaria degli allenatori professionisti

ABROGATO

Art. 45

Assicurazione contro i rischi

1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato/a, per un massimale comune a tutti i calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici della categoria.

2. I premi assicurativi sono posti a carico delle società.

3. Le Leghe e, per la Divisione Serie A Femminile Professionistica, la FIGC definiscono, di intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti, secondo le disposizioni di legge vigenti. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe ed eventuali ulteriori disposizioni federali possono prevedere altre forme assicurative, anche integrative.

4. Le società devono in ogni caso ottemperare a tutte le disposizioni di legge riguardanti gli obblighi INAIL previsti per i tesserati titolari di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato, nonché alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

Art. 46

Tutela previdenziale

1. Le società professionistiche, ai sensi di legge, sono tenute ad iscrivere all'INPS, secondo le competenze rispettive, ai fini della maternità, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i calciatori/calciatrici "professionisti", gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, versando i contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.
2. Le società professionistiche sono inoltre tenute a denunciare i compensi e le indennità corrisposti ai fini del versamento al "Fondo Accantonamento per l'indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori" delle quote stabilite dall'accordo del 3 dicembre 1974, intervenuto con le Associazioni di categoria, per quanto riguarda i calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per le medesime.
3. Le società dilettantistiche che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori sportivi devono ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia previdenziale e assistenziale.
4. Tutte le società sono tenute a provvedere alla iscrizione dei massaggiatori tesserati presso l'ENPALS e l'INPS, al fine del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per legge.

NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.

Parte II

LE FUNZIONI

TITOLO III.- ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI

E DELLE GARE

Art. 47

La stagione sportiva

1. La stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
2. L'attività deve essere sospesa nel periodo stabilito dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale. Con l'autorizzazione del Presidente Federale è ammessa deroga soltanto per l'attività che le società svolgono in campo internazionale e per quella ricreativa.

Art. 48

Attività ufficiale ed attività non ufficiale

1. Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, alle Divisioni, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati.
2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività.
3. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

ART. 48 bis

ABROGATO

Art. 49

Ordinamento dei Campionati

1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, sono regolati secondo il seguente ordinamento:

a) Lega Nazionale Professionisti

Serie A: Girone unico di 20 squadre.

Serie B: Girone unico di 22 squadre.

La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia.

Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.

Le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A.

Le squadre classificate al 19°, 20°, 21° e 22° posto del Campionato di Serie B retrocedono in Serie C.

b) Lega Italiana Calcio Professionistico

Il Campionato Serie C è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro.

I) Criteri di promozione

Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato Serie C sono promosse direttamente alla Serie B. E' promossa in Serie B, come quarta squadra, la vincitrice dei Play-Off.

II) Play-Off

I Play Off verranno disputati dalle 28 squadre che, a conclusione della *regular season*, si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi e dalla squadra che risulta vincitrice della Coppa Italia Serie C.

1) Nell'ipotesi in cui per la vincitrice di Coppa Italia Serie C si verifichi una delle condizioni sotto elencate:

- a) si sia classificata al primo posto nel girone di competenza;
 - b) si sia classificata al secondo posto nel girone di competenza;
 - c) si sia classificata al terzo posto nel girone di competenza;
 - d) si sia classificata nel girone di competenza in posizione che comporti la retrocessione diretta in categoria inferiore;
 - e) si sia classificata in posizione che comporti l'accesso ai Play Out;
 - f) rinunci alla disputa dei Play Off,
- nella posizione di griglia nei Play Off (prevista per la vincitrice della Coppa) subentrerà l'altra squadra finalista di Coppa Italia Serie C.

In quest'ultimo caso, qualora ricorrano anche per la finalista perdente la Coppa Italia Serie C le suindicate ipotesi di preclusione ovvero in caso di rinuncia di quest'ultima, la posizione di griglia nei Play Off (prevista per la vincitrice della Coppa) sarà assegnata alla squadra quarta classificata nel girone di competenza della vincitrice di Coppa Italia Serie C, con scorrimento della classifica delle altre squadre successivamente posizionate fino all'ammissione, in via del tutto eccezionale, della squadra classificatasi all'undicesimo posto durante la *regular season*.

2) Nell'ulteriore ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C o la società che le subentra nella posizione in griglia si sia classificata dal quarto al decimo posto durante la *regular season*, avrà accesso ai Play Off, in via del tutto eccezionale, la squadra classificatasi all'undicesimo posto nel girone di competenza durante la *regular season*, con scorrimento della classifica delle altre squadre.

Lo svolgimento delle gare di Play Off si articolerà attraverso tre distinte fasi, con condizioni di accesso determinate come segue:

- Fase Play Off del Girone;
- Fase Play Off Nazionale;
- Final Four.

III) Fase Play-Off del Girone

Alla Prima Fase Play Off del Girone accedono le 21 squadre classificate dal quarto al decimo posto di ciascun girone. Essa si svolgerà attraverso la disputa di un doppio turno a gara unica ospitata dalla squadra meglio classificata al termine della *regular season*.

A. Primo Turno Play Off del Girone (5^a, 6^a, 7^a, 8^a, 9^a e 10^a classificate)

Le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone si affrontano, in gara unica, secondo la seguente previsione:

- a) la squadra *quinta* classificata affronterà la squadra *decima* classificata del medesimo girone;
- b) la squadra *sesta* classificata affronterà la squadra *nona* classificata del medesimo girone;
- c) la squadra *settima* classificata affronterà la squadra *ottava* classificata del medesimo girone;

Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno.

In caso di parità al termine dei 90' regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del girone la squadra meglio classificata al termine della *regular season*.

Nell'ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C si sia classificata al 5° o al 6°, o al 7° o all'8° o 9° o 10° posto, avrà accesso ai Play Off del girone – in via del tutto eccezionale – la squadra classificatasi all'11° posto del girone di competenza, con scorrimento della classifica delle altre squadre.

B. Secondo Turno Play Off del Girone

Nel secondo turno di Play Off del Girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del Primo Turno, si aggiunge la squadra classificata al quarto posto di ciascun girone *di regular season*.

Le 4 partecipanti sono ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine della *regular season*, determinandosi gli accoppiamenti secondo i seguenti criteri:

- a) la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata;
- b) le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata;

Nell'ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C si sia classificata al 4° posto durante la *regular season*, avrà accesso ai Play Off del Girone – in via del tutto eccezionale – la squadra classificatasi all'11° posto del girone di competenza con scorrimento della classifica delle altre squadre.

Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play-Off Nazionale.

In caso di parità al termine dei 90' regolamentari, avrà accesso alla Fase Play-Off Nazionale la squadra meglio classificata al termine della *regular season*.

IV) Fase Play-Off Nazionale

Alla Fase Play-Off Nazionale partecipano 13 squadre che si confronteranno in un doppio turno.

A. Primo Turno Play-Off Nazionale

Al Primo Turno Play-Off Nazionale partecipano 10 squadre, così determinate:

- a) le 6 squadre che risultano vincenti degli incontri della fase Play Off dei Gironi;
- b) le 3 squadre terze classificate di ogni girone al termine della *regular season*;
- c) la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C o la società subentrante in virtù delle previsioni di cui al paragrafo II).

Svolgimento Primo Turno della Fase Play-Off Nazionale

Il primo turno della Fase Play-Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti tra le 10 squadre qualificate: che prevedranno come “*teste di serie*” le 5 squadre di seguito indicate:

- a) le 3 squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella *regular season*;
- b) la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C, ovvero la squadra che ad essa subentra in virtù delle previsioni di cui al paragrafo II);
- c) la squadra che, tra le 6 vincitrici dei Play-Off del Girone, risulterà meglio classificata ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).

Le altre 5 squadre saranno accoppiate alle 5 “*teste di serie*” mediante sorteggio. Le squadre “*teste di serie*” disputeranno la gara di ritorno in casa.

Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la squadra “*testa di serie*”, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).

B. Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale

Al secondo turno della fase dei Play-Off Nazionale partecipano le 5 squadre risultate vincitrici delle gare del Primo Turno e le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della *regular season*.

Svolgimento Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale.

Le gare del Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articoleranno attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno, secondo accoppiamenti tra le 8 squadre qualificate che prevedranno, come “*teste di serie*”, le 4 squadre di seguito indicate:

- a) le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella *regular season*;
- b) la squadra che, tra le vincitrici del primo turno di Play Off Nazionale, risulterà meglio classificata delle altre ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).

Le altre 4 squadre saranno accoppiate alle 4 “*teste di serie*” mediante sorteggio. Le squadre “*teste di serie*” disputeranno la gara di ritorno in casa.

Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la squadra “*testa di serie*”, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).

V) Final Four

Alla fase cosiddetta “*Final Four*” partecipano le 4 squadre vincenti degli incontri di cui al Secondo Turno Play-Off Nazionale, inserite in un tabellone mediante sorteggio senza condizionamento di accoppiamento e successione degli incontri. Più in particolare si svolgeranno due successivi livelli di qualificazione come di seguito:

- a) i confronti valevoli quali “*Semifinali*” saranno disputati in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti determinati da sorteggio integrale.

Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla “*Finale*”.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla “*Finale*” le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore;

b) la “*Finale*” sarà disputata in gare di andata e ritorno.

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

La squadra vincente la “*Finale*” acquisirà il titolo per l’ammissione al campionato di serie B.

VI) Classifica Gare Play-Off

Ai fini della determinazione, nelle fasi dei Play-Off Nazionale, della “*squadra meglio classificata*” si dovranno applicare i seguenti criteri:

- a) miglior piazzamento in classifica nel proprio girone al termine della *regular season*;
- b) maggior numero di punti acquisiti in classifica nel proprio girone al termine della *regular season*;
- c) maggior numero di vittorie conquistate nel proprio girone al termine della *regular season*;
- d) maggior numero di reti segnate nel proprio girone al termine della *regular season*;
- e) sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.

Alle gare di Play Off si applica la normativa di cui all’art. 57 delle N.O.I.F. (“Gare effettuate a cura degli organi federali”).

VII) Criteri di retrocessione

Le retrocessioni al Campionato di Serie D sono nove.

Le squadre classificate all’ultimo posto di ciascun girone al termine della *regular season* del Campionato Serie C sono retrocesse direttamente al Campionato di Serie D.

Le ulteriori sei retrocessioni saranno regolate, attraverso la disputa dei Play-Out, secondo la seguente formula.

VIII) Play-Out

La disputa dei Play out avviene tra le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto di ogni girone, secondo la seguente formula:

- a) la squadra quintultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata;
- b) la squadra quartultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra terzultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra terzultima classificata;
- c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della *regular season* del Campionato Serie C.

Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine della *regular season* del Campionato Serie C al terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato di Serie D.

Alle gare di Play Out si applica la normativa di cui all'art. 57 delle NOIF ("Gare effettuare a cura degli organi federali").

IX) Mancata disputa delle gare di Play-Out

La squadra penultima classificata al termine della *regular season* del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quintultima sia superiore a 8 punti.

La squadra terzultima classificata al termine della *regular season* del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra quartultima classificata sia superiore a 8 punti.

X) Criteri di formazione delle classifiche finali della regular season di ciascun girone

La formazione delle classifiche finali dei girone, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato di Serie B, quelle che retrocedono direttamente nel Campionato Nazionale Dilettanti e quelle che debbono disputare i play-off ed i play-out, viene determinata tenendo conto del punteggio in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- d) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- e) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- f) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- g) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- h) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- i) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- j) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

XI) Criteri di organizzazione dei Play-Off e Play-Out

L'organizzazione delle gare di Play-Off e Play-Out compete alla Lega Pro, la quale assume il duplice ruolo sia di organizzatore che di titolare della competizione e dei singoli eventi.

Le gare devono essere disputate sui campi utilizzati dalle società durante il campionato. Il Presidente della Lega, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette su campo diverso da quello utilizzato dalla società ospitante nel corso del campionato, ove la capienza dello stesso sia ritenuta insufficiente per assicurare una congrua partecipazione dei sostenitori della società ospitata. Alle gare di play-off e play-out si applica la normativa di cui all'art. 57 n. 2 delle N.O.I.F.

XII) Criteri organizzativi generali

Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare che vedano impegnate società che utilizzano lo stesso campo di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l'anticipo di una delle due gare.

Il Presidente della Lega potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed oggettive esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle società interessate.

Le delibere del Presidente sono inappellabili.

c) Lega Nazionale Dilettanti

- Dipartimento Interregionale.

1) Campionato Nazionale Serie D: 9 gironi.

Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, purché siano in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato Nazionale Serie D seguendo la graduatoria predisposta secondo apposito Regolamento della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

L'ammissione della nuova società è condizionata al possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni federali.

Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti.

Le squadre di ciascun girone del Campionato Nazionale Dilettanti che, al termine di ogni stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale.

Le squadre di ciascun girone del Campionato di Eccellenza Regionale che, al termine di ogni stagione sportiva, risultano prime classificate, acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti.

Acquisiscono altresì il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale; le modalità degli spareggi-promozione vengono fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Acquisirà inoltre il titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di Eccellenza vincitrice la Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale -, ovvero l'altra finalista, purché anch'essa di Eccellenza, qualora la vincente la manifestazione abbia già acquisito il diritto sportivo alla partecipazione al Campionato di categoria superiore o sia di Promozione.

Nell'ipotesi in cui le due squadre finaliste della Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale come sopra individuate, avessero già acquisito tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della successiva stagione sportiva viene riservata nell'ordine e con esclusione di diverse e ulteriori assegnazioni:

- a) alla società vincente di apposito spareggio fra le società di Eccellenza Regionale eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla società semifinalista soccombente nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito per proprio conto il diritto alla promozione alla categoria superiore.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al C.N.D. non viene riconosciuto se la Società di Eccellenza interessata al termine della stagione sportiva viene retrocessa nel Campionato di Promozione.

- Comitati Regionali

1) Campionati Regionali.

a) *Campionato di Eccellenza.*

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.

b) *Campionato di Promozione.*

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

c) *Campionato di 1a Categoria.*

Il Campionato di 1a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) *Campionato di 2 a Categoria.*

Il Campionato di 2a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

e) *Campionato Regionale Juniores “Under 19”.*

Il Campionato Regionale Juniores “Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base di uno o più gironi.

2) Campionati Provinciali

a) *Campionato di 3 a Categoria.*

Il Campionato di 3a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

b) *Campionato di “3 a Categoria – Under 21”.*

Il Campionato di “3 a Categoria – Under 21” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

c) *Campionato di “3 a Categoria – Under 19”.*

Il Campionato di “3 a Categoria – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

d) *Campionato di “3.a Categoria – Over 30”.*

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

e) *Campionato di “3.a Categoria – Over 35”.*

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

f) Campionato Provinciale Juniores “Under 19”.

Il Campionato Provinciale Juniores “Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

- Dipartimento Calcio Femminile:

Competizioni Nazionali delegate dalla F.I.G.C.

I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige i Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.

- Divisione Calcio a Cinque

1. Campionati Nazionali
2. Campionati Regionali
3. Campionati Provinciali

Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:

- a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di categoria superiore;
- b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei campionati fino alla 2^a Categoria compresa, retrocede automaticamente al campionato di categoria inferiore;
- c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli gironi dei campionato di Eccellenza anche a mezzo dei play-off.

Le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

d) Divisione Calcio Femminile:

Competizioni Nazionali:

1. Serie A
2. Serie B
3. Primavera
4. Coppa Italia
5. Supercoppa Italiana

Le modalità di partecipazione e di svolgimento alle suddette competizioni sono stabilite annualmente dalla Divisione Calcio Femminile.

Per la determinazione di promozioni e retrocessioni possono essere effettuate gare di play-off e play-out.

2. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.

3. A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti ai Campionati di Serie A, B e C maschili, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 lettera a) e b) ma comunque non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C.

Ciascuna Lega può deliberare, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno, il numero di squadre partecipanti al proprio campionato e la relativa modifica entra in vigore a decorrere dalla stagione successiva a quella della sua adozione.

Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del Consiglio Federale adottata d'intesa con le altre Leghe interessate. L'intesa con le Leghe interessate è necessaria esclusivamente laddove la modifica dell'ordinamento del Campionato abbia conseguenze sui meccanismi di retrocessione e promozione.

In tal caso i meccanismi di retrocessione e promozione verranno individuati con delibera del Consiglio Federale.

4. In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni Lega ha individuato in conformità al comma 3 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega.

La presente disposizione non si applica tra la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti.

4 bis. Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente alla disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione indicato nel Sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) dichiarazione di fallimento di una società partecipante al Campionato Serie C;

b) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l'esclusione di una società dal Campionato Serie C;

c) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società all'ultimo posto in classifica del Campionato Serie C;

d) rinuncia da parte di una società a presentare domanda di iscrizione al Campionato Serie C successivo;

in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere riammesse le società che all'esito del Campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale.

5. Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 4 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.

Norma transitoria

Per la stagione sportiva 2019/2020 il Campionato di Serie B è articolato in un girone unico a 20 squadre e in ragione dell'attuale composizione del Campionato di Serie B, pari a 19 squadre, l'integrazione dell'organico è effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società.

Laddove, all'esito della procedura di rilascio delle Licenze Nazionali o in ragione di provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione, l'organico del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020 di cui al comma 1 dovesse risultare inferiore a 20 squadre, l'integrazione dell'organico verrà effettuata attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate delle società retrocesse dalla Serie B nella stagione sportiva 2018/2019. In tale ultima ipotesi, qualora le squadre retrocesse dalla Serie B fossero destinatarie dei richiamati provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione o di diniego del rilascio della Licenza Nazionale, la vacanza di organico della Serie B verrà integrata attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.

Art. 50

Modifiche all'ordinamento dei Campionati

1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.
2. La delibera con la quale vengono modificati l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.

Norma transitoria

Le modifiche dell'ordinamento dei campionati, nonché i criteri di promozione e retrocessione, deliberate entro il 20 agosto 2021, andranno in vigore nella stagione sportiva 2021/2022.

Art. 51

Formazione delle classifiche

1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.
2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.

4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

4. d) per quanto concerne il Campionato di Serie A, qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, diversi fra loro, di ammissione alle competizioni UEFA (quelli specificati al successivo Comma 6), fermo restando il principio enunciato sub c), l'ultimo titolo disponibile di ogni tipo diverso in competizione deve essere assegnato mediante uno spareggio fra due squadre, individuate in base alla "classifica avulsa".

5. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine:

- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio.

6. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". In caso di parità di punteggio fra tre o

più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

7. Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati tramite spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA: Champions League, Coppa UEFA, Europa League. Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio di cui al comma 3.

8. Nei Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, per la formazione delle classifiche finali di girone della stagione regolare, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- nel maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

9. Nei Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, per la formazione delle classifiche, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio.

Allo stesso modo si procede ai fini dell'assegnazione di titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA.

È fatta salva la facoltà della F.I.G.C. di determinare annualmente, con apposito Comunicato Ufficiale, diversi criteri per la formazione delle classifiche e attribuzione di titoli sportivi, derogando alla presente disposizione.

Art. 52 **Titolo Sportivo**

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ex D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;

2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;

3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;

4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;

5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti o partecipi al Campionato di Serie B Femminile e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:

a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;

b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.

Art. 52 bis
Licenze UEFA

1. Con il termine “Licenza UEFA” si intende il titolo rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che consente alle società che ottengano il prescritto titolo sportivo di partecipare alle competizioni internazionali per squadre di club organizzate dall’UEFA nella stagione sportiva successiva a quella del rilascio.
2. I criteri che le società sono tenute a rispettare per conseguire la Licenza UEFA sono indicati nel “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” accreditato dall’UEFA ed emanato dal Consiglio Federale. Il “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” definisce i termini e le condizioni per il rilascio della Licenza, e determina le sanzioni a carico delle società per il mancato rispetto degli adempimenti previsti.
3. La Licenza UEFA deve essere obbligatoriamente richiesta da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A maschile e femminile e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B maschile e femminile.
4. La Licenza UEFA ha efficacia per una sola stagione sportiva e deve essere richiesta annualmente.

Art. 52 Ter
Co.Vi.So.D.

1. E’ istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.
2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai suddetti Campionati sono emanate annualmente dalla L.N.D.
3. La Co.Vi.So.D. è formata da un Presidente e da sei componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale, di cui tre su designazione del Presidente della LND, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
4. Possono essere nominati componenti della Co.Vi.So.D. coloro che in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
 - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.

5. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.D. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

6. La Co.Vi.So.D. si avvarrà, per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, rispettivamente delle Segreterie del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile.

7. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Co.Vi.So.D. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette al controllo; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 52 Quater Co.Vi.So.F.

1. E' istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.F. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati non professionistici organizzati dalla Divisione Calcio Femminile.

2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai Campionati non professionistici organizzati dalla Divisione Calcio Femminile sono emanate annualmente dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C.

3. La Co.Vi.So.F. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti, uno deve essere iscritto all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali, uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale e due devono essere soggetti in possesso di specifica competenza in materie economico-finanziarie.

Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.F. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

4. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.F., assicurandole i mezzi ed il personale necessari. Per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, la Co.Vi.So.F. si avvale della segreteria della Divisione Calcio Femminile.

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA e degli Organismi del Sistema delle Licenze Nazionali.

I componenti della Co.Vi.So.F. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Norma transitoria

La modifica all'art. 52 quater entra in vigore al termine della definizione dell'organico di Serie A Femminile 2022/2023.

Art. 53

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza.
E' fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.
- 5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

Art. 54

Ritardo nella presentazione in campo delle squadre.

Tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
3. È facoltà delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, della Divisione Calcio Femminile e dei Comitati ridurre tale termine.

Art. 55

Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d'Appello in seconda e ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d'Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 56

Recupero delle gare

1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni e dai Comitati.

Art. 57

Gare effettuate a cura degli organi federali

1. Compete alle Leghe, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, alle Divisioni ed ai Comitati disporre l'effettuazione delle seguenti gare, designando eventualmente la società cui viene affidata

l'organizzazione:

- a) gare di qualificazione;
- b) gare da ripetersi per effetto di annullamento;
- c) gare da ripetersi perché sospese dopo l'inizio del secondo tempo.

2. Gli incassi delle gare di cui al comma precedente, depurati delle spese di organizzazione, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'organo che ne dispone l'effettuazione.

3. In caso di sospensione di qualsiasi gara lo spettatore non ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o al riconoscimento della validità del biglietto stesso in occasione della successiva effettuazione quando la sospensione sia avvenuta dopo l'inizio del secondo tempo.

Art. 58

Attività giovanile e minore delle Leghe

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale “Juniores” – Trofeo Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati Regionali “Juniores” ed i Campionati Provinciali “Juniores”. A tali Campionati possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro “fuori quota”, di calciatori cioè che nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età.

2. La Lega Nazionale Professionisti di Serie A organizza il Campionato “Primavera 1”, riservato a 18 squadre individuate tra le Società di Serie A, Serie B e Lega Pro della stagione sportiva di riferimento, secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione, la Coppa Italia “Primavera”, riservata alle società partecipanti ai Campionati “Primavera 1” e “Primavera 2” ed, eventualmente, “Primavera 3” e “Primavera 4” della stagione sportiva di riferimento, individuate secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione, e la Supercoppa “Primavera”.

3. La Lega Nazionale Professionisti di Serie B organizza il Campionato “Primavera 2”, riservato a 32 squadre individuate tra le Società di Serie A, Serie B e Lega Pro che non partecipano al Campionato “Primavera 1”, secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione.

4. La Lega Italiana Calcio Professionistico organizza i Campionati “Primavera 3” e “Primavera 4”, riservati, rispettivamente, a 24 e 26 squadre individuate tra le rimanenti società di Serie A, Serie B e Lega Pro che non partecipano ai Campionati “Primavera 1” e “Primavera 2”, secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione.

5. Ai Campionati “Primavera 2”, “Primavera 3” e “Primavera 4”, alla Coppa Italia “Primavera” e alla Supercoppa “Primavera” possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 19° anno di età.

Al Campionato “Primavera 1” possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 20° anno di età.

A discrezione delle Leghe è consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” con le modalità individuate dai Regolamenti delle competizioni.

6. La Divisione Calcio Femminile organizza i Campionati Nazionali Primavera 1 e Primavera 2, a cui partecipano le squadre delle società di Serie A e di Serie B femminile e, qualora previsto dal Regolamento della Competizione, altre società di calcio femminile.

Il Regolamento della competizione stabilisce i criteri di individuazione e di ammissione delle società ai predetti campionati, nonché criteri di partecipazione agli stessi delle calciatrici.

7. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento.

Norma Transitoria

La partecipazione al Campionato “Primavera 1”, dei calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 20° anno di età, entra in vigore a partire dalla stagione sportiva 2024/2025.

Art. 59

I campi di giuoco

1. I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e “Decisioni Ufficiali” ed ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile e, per i campionati della Lega Nazionale Professionisti serie A, della Lega Nazionale Professionisti serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, ai “Criteri Infrastrutturali”, previsti dal Sistema Licenze Nazionali approvati annualmente dal Consiglio Federale della FIGC.

In ogni caso, le linee del terreno di gioco devono essere tracciate con gesso o altro materiale idoneo, che ne garantisca la visibilità e non costituisca in alcun caso pericolo e devono avere la larghezza massima di 12 cm e minima di 10 cm. Nelle gare ufficiali, dietro alle porte, devono essere fissate, ai pali, alla traversa e al terreno di gioco, reti di canapa, juta, nylon o altro materiale idoneo, opportunamente collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti, nella parte superiore, almeno 50 cm dalla traversa e, nella parte inferiore, almeno 1,50 m dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi.

Per le misure delle porte, nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio Femminile limitatamente al Campionato di Serie B e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica è tollerata una differenza di cm. 2 in eccesso e/o in difetto, in deroga alla normativa internazionale.

2. Per l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

Le gare iniziate con luce naturale possono validamente continuare, in qualsiasi momento, con luce artificiale, senza che ciò possa costituire elemento di irregolarità delle stesse.

3. Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco, sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro idonei strumenti di misura per l'eventuale controllo della regolarità del terreno di gioco.

4. I reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell'inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale. In entrambe le ipotesi, l'arbitro procederà alla verifica della regolarità o meno del terreno di gioco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti ad inizio gara ma contestate solo nel corso della stessa.

Art. 60

Impraticabilità del terreno di giuoco

1. Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi o nel momento in cui se ne determinino le condizioni durante lo svolgimento della stessa.

In caso di rinvio dell'inizio della gara o sospensione temporanea della stessa, l'arbitro è tenuto a ripetere detto accertamento prima di assumere la decisione definitiva. In ogni caso, il tempo massimo entro il quale iniziare o riprendere la gara non dovrà superare un tempo di gara.

3. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre e qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, prescindendo dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la Divisione Calcio Femminile e i Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.

5. L'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dalla Divisione Calcio Femminile.

Art. 61

Adempimenti preliminari alla gara

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato. 2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La

mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omissso di provvedervi.

3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.

6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

Art. 62

Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o

etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega, dalla Divisione o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Prima dell'inizio della gara, il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega, ove rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

7. Il pubblico dovrà essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi del mancato inizio e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento. L'arbitro darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o, in sua assenza, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

8. Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), l'arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara.

9. L'arbitro comunica la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

10. Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.

11. Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8 e si verifichino altri fatti previsti dal comma 6), il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, può ordinare all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

12. L'arbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato

con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

13. Nel caso di prolungamento della sospensione disposta dal responsabile dell'ordine pubblico dello stadio di cui al comma 6), in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.

14. Il non inizio, l'interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.

Art. 63

Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.

1bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.

2. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.

3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.

5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

Art. 64

Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare

1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

2. L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.

3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe, Divisioni o dei Comitati competenti.

Art. 65

Assistenza agli ufficiali di gara

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.

2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.

3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative

misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.

4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori/le calciatrici di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, con eccezione per le gare di Serie B femminile e di Coppa Italia femminile che sono successivamente regolate, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza o dalla Divisione Calcio Femminile, che ne daranno comunicazione all'arbitro. L'inosservanza di tale obbligo nelle gare di Serie B femminile e di Coppa Italia femminile deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza o dalla Divisione Calcio Femminile, che ne daranno comunicazione all'arbitro;

- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza o dalla Divisione Calcio Femminile, che ne daranno comunicazione all'arbitro.

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato di Serie B femminile, di Coppa Italia femminile, del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

1bis. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti Serie A, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 8 posti supplementari.

Per le sole gare delle altre Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari.

I posti supplementari sono riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara.

Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materia comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;

- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2ter. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 2 posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

2quater. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.

Art. 67

Assenza dell'arbitro designato

1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Divisione, Comitato o Settore di competenza. Le due società interessate sono tenute ad attivarsi a partire da mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della gara per il reperimento di un altro arbitro, contattando il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.

1.bis Per le gare di calcio a 5 in cui è prevista la designazione di due arbitri, in caso di assenza di uno dei due le due squadre debbono attendere per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Trascorso il periodo indicato nel primo capoverso del presente comma, la gara avrà inizio anche con un solo arbitro e, se durante la gara, sopraggiungesse l'arbitro assente o altro arbitro designato dal competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri, quest'ultimo assumerà la funzione di secondo arbitro.

In caso di assenza di entrambi gli arbitri di gara di calcio a 5 in cui è prevista la designazione di due arbitri ovvero di assenza dell'arbitro di gara con arbitro unico, le squadre dovranno attenersi alle disposizioni previste nel primo comma.

2. L'obbligo di contattare il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri per reperire un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.

3. Qualora non sia reperito un altro arbitro la gara non viene disputata.

4. ABROGATO

5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui al presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.

6. Spetta comunque all'arbitro originariamente designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.

7. Nelle gare per le quali sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, in caso di assenza di uno o entrambi gli assistenti, l'arbitro designato cercherà di reperire altro arbitro o due arbitri che possano sostituire l'assistente o gli assistenti assenti e, in ipotesi essi vengano reperiti, darà inizio alla gara all'orario ufficiale di inizio.

Qualora l'arbitro designato non riesca a reperire altri arbitri entro l'ora ufficiale di inizio, dovrà dispensare dalla funzione l'assistente eventualmente presente, senza che lo stesso si allontani dal campo di gioco, avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63.

Se nel corso della gara sopraggiungesse uno o entrambi gli assistenti designati, l'arbitro provvederà a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali.

8. Qualora, nel corso di una gara, un assistente ufficiale, per cause fortuite, quale malessere o infortunio, non possa continuare la propria funzione, l'arbitro provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma precedente.

9. La sostituzione di un assistente ufficiale con un altro assistente ufficiale è definitiva e decorre dal momento in cui la gara ha inizio o, se già iniziata, dal momento in cui il gioco riprende regolarmente dopo la sostituzione.

Art. 68

I Commissari di campo

1. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati possono conferire a propri incaricati le funzioni di Commissario di campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. E' esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro.
2. I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di giuoco.
3. In caso di necessità, i Commissari di campo debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico.
4. Salvo il caso in cui rilevino l'esigenza di un loro diretto intervento, i Commissari di campo possono astenersi dal qualificarsi.

Art. 69

Requisizione dei campi di giuoco

1. Le società hanno l'obbligo di mettere a disposizione i propri campi per gare ed allenamenti di Squadre Nazionali e Rappresentative Federali.
2. La F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati hanno facoltà di requisire, con indennizzo, i campi di cui dispongono le società loro affiliate, per la disputa di gare ufficiali, che per qualsiasi causa, non possono essere disputate sui campi designati.
3. La F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati o le società nel cui interesse la requisizione viene disposta, debbono versare alla società che ha disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 10% dell'incasso, detratti gli oneri fiscali e quanto dalla stessa anticipato per spese di organizzazione.

Art. 70

Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche

1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di "internazionale", nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d'onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.
2. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C..

NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.

Parte II

LE FUNZIONI

TITOLO IV. - DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO

Art. 71

Identificazione dei calciatori e delle calciatrici

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori e le calciatrici, e di consentire la loro partecipazione alla gara, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso la propria personale conoscenza;
- b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d) mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive) eventualmente rilasciate, anche in modo telematico, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati.

Art. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori e delle calciatrici

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1bis. Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori e le calciatrici devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1bis – secondo capoverso, e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.
4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l'intera divisa nei casi in cui i colori siano confondibili.
5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.
6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.
7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore/calciatrice.
8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega sui calzettoni indossati da ogni calciatore.
10. Per le società appartenenti ai Campionati di Serie A e Serie B della Divisione Calcio Femminile è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della competizione su una manica della maglia indossata da ogni calciatrice.

Art. 73

Comportamento dei calciatori e delle calciatrici in campo

1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara. Le squadre devono, altresì, osservare le modalità di saluto ad inizio e/o fine gara previste dalle Leghe, dalle Divisioni e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco.

3. Non è consentito ai calciatori e alle calciatrici rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori e delle calciatrici della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.

3 bis. È stabilito che le squadre abbiano un capitano per l'intera durata della gara. Pertanto, l'arbitro deve assicurarsi che fino al termine della stessa i capitani siano tra i calciatori e le calciatrici titolari. Nel caso di espulsione, sostituzione o qualora, comunque, non dovesse più prendere parte al gioco, il capitano sarà sostituito nella funzione dal vice capitano. Nel caso in cui, per sostituzioni o infortuni, nel corso della gara sia il capitano, sia il vice-capitano, non fossero più presenti tra i calciatori e le calciatrici titolari, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà designare un ulteriore calciatore/calciatrice titolare in qualità di capitano.

4. È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico.

Art. 74 **Sostituzione dei calciatori/calciatrici**

1. Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

2. Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

4. I calciatori/calciatrici espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.

5. I calciatori/calciatrici di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo. E' consentito, agli stessi lasciare temporaneamente la panchina solo per svolgere attività fisica di riscaldamento indossando indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra.

6. I calciatori/calciatrici eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori/calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.

7. I calciatori e le calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.

Parte II

LE FUNZIONI

TITOLO V.- ORDINAMENTO DELLE SQUADRE NAZIONALI

Art. 75

Il programma

1. Il programma delle attività delle Squadre Nazionali è fissato dal Presidente Federale, sentite le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per quanto di competenza.
2. Le manifestazioni ufficiali alle quali la F.I.G.C. ha l'obbligo di partecipare sono: Coppa del Mondo, Coppa Europea per Squadre Nazionali, Torneo Olimpico, Campionato Under 21, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores A, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores B, Campionato del Mondo e Campionato Europeo di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque.
3. Le società hanno l'obbligo di rilasciare, nel rispetto della normativa FIFA, i propri calciatori e calciatrici convocati per la Nazionale A maschile e femminile. Per le attività, anche non ufficiali, delle altre Squadre Nazionali, le società devono mettere a disposizione della FIGC i propri calciatori e calciatrici nei tempi fissati dalla stessa Federazione. Qualora vengano a crearsi concomitanze, ritenute inevitabili, tra gare particolarmente impegnative di manifestazioni organizzate dall'U.E.F.A. per squadre di società e gare amichevoli di Squadre Nazionali, il Presidente Federale può concedere deroga all'obbligo sopra previsto.
4. Il Presidente Federale ha facoltà di vietare l'effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si svolge una manifestazione internazionale alla quale prendono parte Squadre Nazionali o Rappresentative Federali.
5. Il Presidente ed il Consiglio Federale hanno competenza sulla regolazione dell'attività inerente alle Squadre Nazionali ed alla loro immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla F.I.G.C.. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Federale può autorizzare l'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi della F.I.G.C. sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti. Costituiscono, tra l'altro, oggetto di tali diritti: la denominazione, la maglia e l'effigie della squadra; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale, con o senza esclusiva, delle squadre; lo sfruttamento di spazi pubblicitari negli stadi o la diffusione audiovisiva inerenti alle competizioni delle Squadre Nazionali a scopo di commercializzazione diretta o indiretta; la commercializzazione di ogni oggetto che sfrutti gli elementi indicati nel presente comma. Sono fatti salvi gli eventuali accordi o convenzioni stipulati dalla F.I.G.C. con le organizzazioni dei calciatori maggiormente rappresentative, riconosciute dal Consiglio Federale.
6. Coloro che, essendo tenuti all'osservanza delle norme federali, utilizzino senza la prescritta autorizzazione i diritti della F.I.G.C., vengono deferiti dal Presidente Federale ai competenti organi disciplinari.

Art. 76

La formazione

1. Possono essere chiamati a far parte delle Squadre Nazionali i calciatori e le calciatrici cittadini italiani, nel rispetto della normativa FIFA.

2. I calciatori e le calciatrici che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di segnalazione dei calciatori e delle calciatrici - e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari, ai fini di un eventuale deferimento.

3. I calciatori e le calciatrici che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.

4. Il Presidente Federale può disporre la esclusione dei calciatori e delle calciatrici dalla convocazione delle Squadre Nazionali per gravi motivi, ovvero per indebita utilizzazione dei diritti di cui al comma 5 dell'art. 75.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Art. 77

Organi del Sistema delle Licenze Nazionali

1. Gli Organi del Sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

Art. 78

Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (di seguito la “Co.Vi.So.C.”).

2. La Co.Vi.So.C. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 36, comma 3 dello Statuto federale. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.C. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

3. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.C. assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

4. Abrogato

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Co.Vi.So.C. e gli ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico.

6. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un Regolamento interno dalla stessa predisposto ed approvato dal Consiglio federale.

Art. 79

Attività consultive

1. La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente federale per l’individuazione degli indirizzi e dei criteri per l’esercizio dei poteri spettanti alla FIGC nelle materie concernenti gli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico.

2. La Co.Vi.So.C. inoltre, su richiesta del Presidente federale, fornisce pareri su questioni di propria competenza.

Art. 80

Attività di controllo

1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati e l'equa competizione, così come previsto dell'art. 13, comma 10 *bis* del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico e finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l'altro, può:

- a) richiedere il deposito di dati e documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;
- b) effettuare, attraverso il nucleo ispettori, verifiche presso le sedi delle società;
- c) richiedere di fornire informazioni e/o documentazione integrativa a seguito delle risultanze dell'attività ispettiva o dell'esame dei documenti depositati;
- d) richiedere informazioni in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
- e) convocare i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società nonché se del caso il revisore legale dei conti, la società di revisione ed i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;
- f) apportare rettifiche al valore degli aggregati utilizzati dalle società per il calcolo degli indicatori, di cui al successivo art. 85, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che alterino il valore dei suddetti aggregati.

3. Nell'ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.

4. La Co.Vi.So.C., entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui all'art. 85, lett. A), par. V) e VI) e art. 85, lett. B), par. II) e III) deve segnalare alla Procura federale il mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e il mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva per le società di Serie A maschile e di Serie A femminile e relativi alle mensilità da luglio a febbraio di ciascuna stagione sportiva per le società di Serie B e di Serie C.

Art. 81

Poteri sanzionatori

1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui al successivo art. 90.

2. Abrogato

3. Il Presidente federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 82

Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 83

Regolamento interno della Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 84 **Contabilità e bilancio**

1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC.
2. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.
3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.
4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
5. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del *pro-rata temporis*.
6. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre le situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.
7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione contabile limitata ("*limited review*") da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, predisporre il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. Sono soggette all'obbligo del consolidamento anche le società calcistiche che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 127/1991. L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, le società collegate e le altre società comprese nella struttura del gruppo che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della società calcistica. Devono essere altresì incluse nell'area di consolidamento le società, anche non comprese nella struttura del gruppo, nonché i soggetti giuridici che controllino direttamente o indirettamente la società calcistica, che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della medesima società, salvo che le eventuali attività tipiche dalle stesse svolte siano già interamente riscontrabili contabilmente nel bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento. Restano comunque salve le disposizioni di cui agli artt. 27, comma 3 *bis* e 28 del d.lgs. n. 127/1991.
9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C. la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie consolidate.

10. Abrogato

11. Le società di Serie A femminile non associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, lett. B), il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria e nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 4. Qualora le medesime società esercitino il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8.

Art. 85

Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.

A) Adempimenti delle società di Serie A, di Serie B e di Serie C

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre

dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

3. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la sola relazione semestrale consolidata, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.

III. Situazioni patrimoniali intermedie

1. Le società, entro il 31 maggio e il 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
- b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- c) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

3. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 31 maggio, anche copia della situazione patrimoniale intermedia separata al 31 marzo, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 30 novembre la sola situazione patrimoniale intermedia consolidata al 30 settembre, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.

IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:

- a) budget del conto economico;
- b) budget dello stato patrimoniale;
- c) budget del rendiconto finanziario;
- d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;
- e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella “Guida al budget” predisposta dalla Co.Vi.So.C..

V. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società di Serie A devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 maggio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società di Serie B e di Serie C devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 16 ottobre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 dicembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del trimestre 1° novembre-31 gennaio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 aprile l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di febbraio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei

collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

3. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui ai commi 1 e 2, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

4. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

5. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

6. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VI. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società di Serie A devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 novembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 maggio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1°

aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società di Serie B e di Serie C devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 16 ottobre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 dicembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del trimestre 1° novembre-31 gennaio e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 aprile l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

3. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui ai commi 1 e 2, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

4. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì

all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

5. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

6. Le Leghe professionistiche, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui ai commi 1 e 2 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali devono certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

VII. Indicatore di Liquidità

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Disponibilità liquide;

ii) Crediti verso clienti;

iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;

iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;

v) Crediti verso enti-settore specifico;

vi) Crediti verso altri;

vii) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) Altri debiti.

2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

VIII. Indicatore di Indebitamento

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii)*, *viii)* e *ix)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)*, *v)* e *vi)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii)*, *viii)* e *ix)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii)*, *viii)* e *ix)*, secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento e/o l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato di cui al paragrafo IX, presentino un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.

12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

IX. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:

i) Costi per il personale;

ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

iii) Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)*, *v)* e *vi)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii)*, *viii)* e *ix)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi)*, *vii)* e *viii)*, secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e/o l'indicatore di Indebitamento di cui al paragrafo VIII, presentino un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.

11. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

X. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori

1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:

- copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;
- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

XI. Altri debiti tributari

1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società ad eccezione delle neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

3. Le sole società neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA esposti nelle relative dichiarazioni e riferiti ai periodi di imposta di cui al comma 2. Qualora le stesse abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferite ai medesimi periodi di imposta, le società devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

B) Adempimenti delle società di Serie A femminile

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società non associate alle Leghe professionistiche, nei commi 2 e 3 per brevità denominate “le società”, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d’esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d’esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d’esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Abrogato

5. Le società associate alle Leghe professionistiche devono adempiere alle disposizioni di cui all’art. 85, par. I) della precedente lett. A).

II. Emolumenti ed incentivi all’esodo

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 novembre l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti per la mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti per la mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 maggio l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti per la mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo

con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

4. I suddetti emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e gli incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

III. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 novembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 maggio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. La Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

C) Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019

1. In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura corredata dal piano economico-finanziario attestato da un professionista indipendente. Le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere A) e B), fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o con equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.

Art. 86
Informativa continua alla Co.Vi.So.C.
ABROGATO

Art. 87
Ispezioni e controlli
ABROGATO

Art. 88
Certificazione dei bilanci
ABROGATO

Art. 89
Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori
ABROGATO

Art. 90
Sanzioni

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.
2. La violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.
3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, lett. B), salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.
4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura degli impegni economico finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della

definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento da parte della Co.Vi.So.C..

4 *bis*. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre e di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC.

4 *ter*. Il provvedimento di cui al precedente comma 4 *bis* si applica anche nel caso in cui le società abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta.

4 *quater*. Qualora a seguito della presentazione della domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al precedente comma, intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, si applica il provvedimento di cui al comma 4 *bis* per le due successive sessioni di mercato.

4 *quinquies*. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il provvedimento di cui al comma 4 *bis* è adottato altresì nei confronti delle società che omettano l'invio dei prospetti di cui all'art. 85, lettera A), paragrafi VII, VIII e IX. Il provvedimento è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, previo invio dei documenti, da cui risulti il rispetto della misura minima dell'indicatore di Liquidità. Qualora l'indicatore di Liquidità non rispetti la misura minima, la Co.Vi.So.C. dispone il provvedimento di cui al comma 4 e in caso di mancato rispetto anche di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, dispone il provvedimento di cui al comma 4 *bis*.

5. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui ai commi 4 e 4 *bis* è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) versamenti in conto copertura perdite;
- d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
- e) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;
- f) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;
- g) utilizzo dell'importo dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione non sia stata rilevata, relativi alla partecipazione alle competizioni europee, resi noti con apposita Circolare UEFA, limitatamente alla quota esigibile entro i dodici mesi successivi alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo. Il suddetto importo potrà essere utilizzato una sola volta e sarà escluso dalla

determinazione delle Attività Correnti (AC) ai fini del calcolo dell'indicatore di Liquidità riferito alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre successivo;

h) utilizzo dell'importo dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione non sia stata rilevata, relativi alla partecipazione alle competizioni europee, resi noti con apposita Circolare UEFA, limitatamente alla quota esigibile entro i dodici mesi successivi alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre. Il suddetto importo potrà essere utilizzato una sola volta e sarà escluso dalla determinazione delle Attività Correnti (AC) ai fini del calcolo dell'indicatore di Liquidità riferito alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo successivo.

6. Le Leghe professionistiche devono certificare alla Co.Vi.So.C., ai fini del ripianamento della carenza finanziaria, l'ammontare della liquidità derivante dalle cessioni *pro soluto* dei crediti di cui al comma 5, lett. e) e f).

7. In caso di urgenza i provvedimenti di cui ai commi 4, 4 *bis* e 4 *quiquies*, possono essere revocati dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

8. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti e incentivi all'esodo.

9. Salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

10. Per le società di Serie A femminile, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento delle calciatrici. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento delle calciatrici è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

11. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo, è inviata mediante posta elettronica certificata alla società interessata e in copia alla Segreteria Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

12. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, i provvedimenti di cui ai commi 4, 4 *bis*, 4 *ter*, 4 *quater* e 4 *quinqües* non trovano applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.

Art. 90 *bis*
Composizione della Co.A.Vi.So.C.
ABROGATO

Art. 90 *ter*
Sistema delle Licenze Nazionali

1. Le norme che regolano i procedimenti per l'ottenimento della Licenza Nazionale sono emanate annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini e adempimenti diversi da quelli previsti nel presente Titolo.

Art. 90 *quater*
Commissione Criteri Infrastrutturali
ABROGATO

Art. 90 *quinqües*
Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi
ABROGATO

Art. 90 *sexies*
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi (di seguito la "Commissione").

2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla FIGC.

6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.

7. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria.

8. La carica di componente della Commissione è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

**NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.**

Parte II

LE FUNZIONI

TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA' E CALCIATORI

Art. 91

Doveri delle società

1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento.
2. L'inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari.

Art. 92

Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, titolari di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato, sono tenuti altresì all'ottemperanza degli Accordi Collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.
2. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli Accordi Collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.
3. ABROGATO
4. Le sanzioni a carico dei calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal Tribunale Federale competente su proposta della società.

Art. 93

Contratti tra società e tesserati

1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il

contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.

I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici "giovani", "giovani dilettanti", "giovani di serie", "apprendisti prof" e "non professionisti" devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.

2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari, se esistenti, devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell'operatore sanitario.

3. I calciatori/calciatrici "professionisti" o "giovani di serie" e "apprendisti prof" il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani" o "giovani dilettanti" il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.

4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Art. 94

Accordi in contrasto con le norme

1. Sono vietati:

- a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
- b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega o nelle Divisioni di calcio femminile e dalle stesse approvato.

2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati,

sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall'art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega o alla Divisione di calcio femminile di competenza.

Art. 94 bis

Deroga

1. I calciatori, le calciatrici ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in ambito dilettantistico possono, in deroga alla disposizione di cui all'art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

Norme transitorie

La modifica introduttiva dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato entra in vigore dal 1° luglio 2023 e gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data, ai sensi dei previgenti artt. 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies e 94 septies, dovranno essere sostituiti, nel rispetto delle condizioni economiche e delle scadenze pattuite, dai contratti di lavoro sportivo o di apprendistato entro il 21 agosto 2023. Decorso tale termine senza che sia intervenuta la sostituzione, gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data sono risolti di diritto, con conseguente decadenza dal tesseramento del calciatore/calciatrice.

Alla Commissione accordi economici della LND, alla Commissione accordi economici per il calcio Femminile ed al Collegio arbitrale della LND restano devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di loro competenza, secondo la normativa vigente al 30 giugno 2023.

Art. 94 ter

Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND

1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.
2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n.

36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quater

Rapporti economici tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società LND e società della Divisione Serie B Femminile

1. I Collaboratori della Gestione Sportiva, qualora sussistano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo 36/2021, devono sottoscrivere contratti di lavoro sportivo.
2. I contratti di lavoro sportivo tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della LND dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione calcio a cinque, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

3. I contratti di lavoro sportivo tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della Divisione Serie B Femminile dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione Serie B Femminile. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

4. Le controversie relative ai contratti di lavoro sportivo di cui ai commi 2 e 3 sono devolute alla Commissione Contratti Collaboratori, prevista dall'art. 94 opties.
5. Le decisioni della Commissione Contratti Collaboratori possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Collaboratori deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.
6. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Collaboratori divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quinquies

Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile

1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.
2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.
3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.
4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.
5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.
6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

7. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

8. Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

Art. 94 sexies

Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile

ABROGATO

Art. 94 septies

Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5

1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 opties

Commissione Contratti Collaboratori

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Contratti Collaboratori, nominata dal Consiglio Federale e composta da un Presidente, tre Vice Presidenti ed otto componenti. Il mandato della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assistono il Segretario o Vice Segretari, nominati dal Presidente Federale.

2. La Commissione opera ed adotta le proprie decisioni con Collegi, costituiti dal Presidente o da un Vice Presidente e da altri due componenti. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra collaboratori della gestione sportiva e società della LND o società della Divisione Serie B femminile.

3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dal/dalla ricorrente corredato della relativa documentazione a sostegno.

4. Il ricorso deve essere avanzato alla Commissione Contratti Collaboratori entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al ricorso diretto alla Commissione Contratti Collaboratori dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.

Parte ricorrente e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto di costituzione con i relativi allegati dovranno essere inviati a parte ricorrente ed alla Commissione Contratti Collaboratori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla Commissione dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte ricorrente. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati, nonché sulla base delle ulteriori prove ammesse dalla Commissione. I pagamenti devono essere provati documentalmente.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, punti 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni.

Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 95

Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.
3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.
5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.

12. ABROGATO

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

Norma transitoria:

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.

Art. 95 bis
Disciplina della concorrenza

1. Calciatori/calciatrici con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:

- a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore/calciatrice, il relativo contratto di prestazione sportiva;
- b) in tutti i casi, sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori/calciatrici senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.

2. Per i Calciatori/le calciatrici con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:

- a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori/calciatrici tesserati per altre società;
- b) a partire dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori/calciatrici e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore/calciatrice deve informare per iscritto la società di quest'ultimo/a, prima di avviare la trattativa con lo stesso/a.

3. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

- a) a carico dei dirigenti, l'inibizione prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;
- b) a carico dei calciatori e delle calciatrici, anche se l'attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
- c) a carico delle società, l'ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall'art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 96
Premio di tesseramento

1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un "premio di tesseramento" sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.

Fermo quanto precede, il "premio di tesseramento" è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come "giovane dilettante" o "non professionista" fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.

2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il “premio di tesseramento” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPA.

Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.

Il tesseramento del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo

deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al “premio di tesseramento” si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:

Calcio a 11 maschile:

Serie D:	€450
Eccellenza:	€350
Promozione:	€250
Prima Categoria:	€150
Seconda Categoria:	€100
Terza Categoria:	non dovuto

Calcio a 11 femminile:

Serie B:	€150
Serie C:	€100
Eccellenza:	non dovuto
Promozione:	non dovuto

Calcio a 5 maschile:

Serie A	€500
Serie A2 Elite	€450
Serie A2	€350
Serie B	€250
Serie C1	€150
Serie C2	€100
Serie D	non dovuto

Calcio a 5 femminile:

Serie A	<u>€100</u>
Serie B	non dovuto

C.ti Prov.li/Reg.li

non dovuto

Norma transitoria

Il previgente art. 96 continua ad essere applicabile, fino al 30 giugno 2024, per i calciatori/calciatrici “giovani di serie”, “giovani dilettanti” o “non professionisti” tesserati con vincolo pluriennale nella stagione 2022/2023, con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione del diritto al premio di preparazione eventualmente maturato nella stagione 2022/2023. Decorsa tale data, il previgente art. 96 si intende abrogato.

Art. 97

Premio di addestramento e formazione tecnica

ABROGATO

Art. 98

ABROGATO

Art. 99

Premio di formazione tecnica

1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 33, comma 2 bis o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo.

Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella

tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l’importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);

- il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale;
- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;
- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;
- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;
- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del calcolo dell’importo del “Premio Totale” si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L’importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall’applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la

società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
<u>DILETTANTI</u>	
3 ^a Categoria	1
2 ^a Categoria	2
1 ^a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
<u>TRA CALCIO A 5</u>	
Serie D maschile	0

Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
<u>PROFESSIONISTI</u>	
Serie C	11
Serie B	15
Serie A	18

Art. 99 bis.

Premio alla carriera

1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:

- a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero
- b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società

professionistica, il “premio di tesseramento” (ex art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di formazione tecnica” (ex art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (ex art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante.

2. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.

Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Norma transitoria

La detrazione di cui al comma 1 riguarderà anche “il premio di preparazione” o il “premio di addestramento e formazione tecnica” eventualmente percepito in virtù della normativa vigente fino al 30 giugno 2023.

Art. 99 ter

Premio alla carriera per le società di calcio femminile

1. Alle società di Calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita a una calciatrice da esse precedentemente tesserata come “giovane” o “giovane dilettante” o “giovane di serie”, quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile.

2. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che la calciatrice sia stata tesserata per società della L.N.D., della Divisione Serie B Femminile e/o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatrice trasferita a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto con la calciatrice.

Tale compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica, della Divisione Serie B Femminile o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, il premio di tesseramento (ex art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di formazione tecnica” (ex art. 99 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante.

3. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale Federale a livello Nazionale – sezione vertenze economiche.

Norma transitoria

La detrazione di cui al comma 2 riguarderà anche “il premio di preparazione” o il “premio di addestramento e formazione tecnica” eventualmente percepito in virtù della normativa vigente fino al 30 giugno 2023.

Art. 99 quater

Indennità di preparazione

1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”, a seguito della mancata accettazione da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come giovane di serie” in apprendistato professionalizzante o “apprendista prof”, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.

Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 14° e il 15° anno di età
Serie A	50.000 euro
Serie B	30.000 euro
Serie C	20.000 euro
Serie A Femminile	20.000 euro

Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età
Serie A	150.000 euro
Serie B	100.000 euro

Serie C	75.000 euro
Serie A Femminile	45.000 euro

2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore, quest'ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l'“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto professionistico.

3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l'importo annuo dell'“indennità di preparazione” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.

4. Le annualità dell'“indennità di preparazione” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

5. In tutti i casi, l' “indennità di preparazione” va ridotta delle quote di “premio di formazione tecnica” corrisposte, ai sensi dell'art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma.

6. L'importo dell'indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

7. L'importo relativo all' “indennità di preparazione” non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

8. Il pagamento dell'indennità avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

9. Le controversie in ordine al pagamento dell'“indennità di preparazione” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

10. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

Norma Transitoria

Il presente articolo entra in vigore dal 1° luglio il 2024

Art. 100

I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e non professionisti/e da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 101

I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che

appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", "giocatori e giocatrici di Calcio a 5" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6. bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la

calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti" tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo.

Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 102

Le cessioni di contratto in ambito professionistico

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o “apprendista prof”, a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di “apprendistato prof” è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.

2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l’eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

- a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;
- d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da

erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega o Divisione della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in un anno solare, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari e/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica.

Norma Transitoria

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.

Art. 102 bis

Diritto di partecipazione

ABROGATO

Art. 103

Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

- a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;
- b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in

cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall’individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti e per la ratifica dell’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un

diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

- a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";
- d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof.", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell'originaria cessione temporanea. In tal caso:

- a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E' consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore/calciatrice già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con condizione già verificata alla data di deposito della successiva cessione temporanea;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof” possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” in una società dilettantistica e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

Art. 104

I trasferimenti e le cessioni suppletive

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici "giovani di serie" e "giovani dilettanti" tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Art. 105

Gli accordi preliminari

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di

calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori/calciatrici per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3bis. I calciatori/calciatrici “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

3ter. I calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, col calciatore/calciatrice “professionista” o titolare di un contratto di lavoro sportivo, tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di

nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

Art. 105 bis

Accordi preliminari di allenatori, preparatori atletici e operatori sanitari

1. Le società professionistiche possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, relativi alle prestazioni sportive degli allenatori, preparatori atletici ed operatori sanitari.
2. A pena di nullità, tali accordi devono essere sottoscritti su moduli predisposti annualmente dalla Lega o dalla Divisione competente.
3. Il Tecnico già legato contrattualmente ad una Società può, in ogni tempo, sottoscrivere un contratto preliminare con la medesima società o rinnovare, ad efficacia immediata, il rapporto contrattuale in corso.
4. Il Tecnico libero da vincoli contrattuali può sottoscrivere in ogni tempo un contratto preliminare per la stagione sportiva successiva. La sottoscrizione del contratto preliminare preclude all'allenatore, al preparatore atletico e all'operatore sanitario la possibilità di stipulare altri accordi con società diversa da quella che ha sottoscritto l'accordo.
5. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 38 quinto comma, una società professionistica può stipulare con l'allenatore, il preparatore atletico o con l'operatore sanitario legato contrattualmente con altra società un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto con l'altra società. Tali accordi preliminari possono essere stipulati dal primo giugno al trenta giugno di ogni stagione sportiva ovvero nei diversi periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.
6. I contratti preliminari devono essere depositati presso la Lega o la Divisione competente nei venti giorni successivi alla sottoscrizione e comunque entro il trenta giugno.

Art. 106

Decadenza dal tesseramento di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di Serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

1. I calciatori e le calciatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" e i/le "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia da parte della società;

- b) accordo tra le parti;
 - c) inattività del calciatore/calciatrice;
 - d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
 - e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;
 - f) abrogato;
 - g) abrogato;
 - h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2025 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.
2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.
3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.

Art. 107

Decadenza dal tesseramento per rinuncia

1. La rinuncia al tesseramento del calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, con il quale non risulta instaurato un rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021, da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato e/o in periodo suppletivo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/calciatrice decaduto/a dal tesseramento ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età. I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le “liste di svincolo” suppletive.

2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore/calciatrice o dei calciatori/calciatrici da far decadere dal tesseramento e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per le decadenze dal tesseramento, gli elenchi dei calciatori/calciatrici che decadono dal tesseramento.

3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale.

4. Le Leghe e le Divisioni di Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Generale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso alla decadenza del tesseramento dei calciatori/calciatrici nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori/calciatrici, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.

5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al tesseramento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”.

7. L’inclusione del calciatore/calciatrice in “lista di svincolo” vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

Art. 108

Decadenza dal tesseramento per accordo

1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, accordi per la loro decadenza dal tesseramento da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione.

2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre

reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

Art. 109

Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il calciatore/calciatrice “non professionista” ed entro il 30 aprile per il calciatore/calciatrice “giovane dilettante”, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice.

L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente,

valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

Norma Transitoria

Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

Art. 110

Decadenza dal tesseramento per inattività della società

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, decadono d'autorità dal tesseramento. In tali ipotesi, qualora il calciatore/calciatrice:

a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la società cedente; sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale.

Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, delle Divisioni di calcio femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici decaduti/e dal tesseramento possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del tesseramento dei calciatori/calciatrici.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, decadono d'autorità dal tesseramento. Per ottenere la decadenza dal tesseramento essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato

competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, dispone la decadenza dal tesseramento con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto all'interruzione del tesseramento. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata A/R o mezzo equipollente alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente.

Questo, accertato il diritto alla decadenza del tesseramento, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per la decadenza del tesseramento, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto alla decadenza del tesseramento per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di decadere dal tesseramento se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

7. La decadenza dal tesseramento dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

Art. 111

Decadenza dal tesseramento per cambiamento di residenza

1. Il calciatore/calciatrice “giovane dilettante”, che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere la decadenza dal tesseramento quando siano trascorsi 90 giorni dall'effettivo cambio di residenza, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare.

2. Il calciatore/calciatrice può ottenere l'interruzione del tesseramento inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto alla decadenza del tesseramento e la ricevuta della

raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.

Norma transitoria

Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 111 nella formulazione previgente.

Art. 112

Svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico

1. abrogato
2. abrogato

Art. 112 bis

Svincolo per il tesseramento quale dirigente di società

1. abrogato
2. abrogato

Art. 113

Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da “professionista”

1. Il calciatore e la calciatrice “non professionista”, titolare di un tesseramento annuale e privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:

- a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
- b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

Norma transitoria

Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e

fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 113 nella formulazione previgente.

Art. 114

Stipulazione di un contratto professionistico o da apprendista prof

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” o un contratto da “apprendista prof” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest'ultime. Un calciatore tesserato come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista o “apprendista prof”.

2. ABROGATO

3. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell'art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.

4. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi dell'art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.

Art. 115

Successiva stipulazione di contratti professionistici

Abrogato

Art. 116

Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e”, in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28. Allo stesso modo le Società hanno il diritto di stipulare con i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e” il contratto da “apprendista prof” ai sensi dell'art. 33 bis, nel rispetto dei limiti temporali previsti per tali contratti. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

1bis. I calciatori e le calciatrici delle suddette società che risultavano già titolari, nella stagione

sportiva precedente, di un contratto di lavoro sportivo hanno diritto di stipulare con la società ammessa al Campionato di Serie C o di Serie A femminile un contratto di lavoro professionistico o un contratto da “apprendista prof” di importo e durata residua non inferiore a quelli del precedente contratto di lavoro sportivo in essere con la medesima società, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dagli Accordi Collettivi in vigore. Tale diritto va esercitato dal 1° al 10 luglio. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio. Il contratto da “apprendista prof” non può superare i limiti temporali previsti delle disposizioni di legge vigenti e dall’art. 33, comma 2, delle presenti norme.

2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi indicati ai precedenti commi comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l’applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof”

consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come "professionista", quello/a già tesserato/a come "apprendista prof" e quello/a già tesserato/a come "giovane di serie", al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

Art. 117 bis

Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie", "giovani" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti", "giovani di serie", "giovani" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, "giovane dilettante", "giovane di serie" e i "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.
4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti", "giovani di serie" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.

Norma transitoria

Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024.

Art. 118
Variazione Di Attività

ABROGATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Regolamento Agenti Sportivi

PARTE I

CAPO I – PREMESSE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, delle Direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016 ed in conformità al Regolamento CONI Agenti Sportivi e ai principi emanati in materia dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), disciplina lo svolgimento della professione regolamentata di agente sportivo abilitato ad operare nell'ambito della FIGC.

2. L'iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini:

- i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC;
- ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso altre società sportive;
- iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento si intende per:

- a) «*Registro nazionale degli agenti sportivi*» o «*Registro nazionale*»: il Registro istituito presso il CONI, al quale devono essere iscritti tutti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;
- b) «*professione regolamentata*»: quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolari e/o l'iscrizione ad albi o registri professionali;
- c) «*misura compensativa*»: l'attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, consistente, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;
- d) «*agente sportivo*»: il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- e) «*agente sportivo stabilito*»: il soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- f) «*agente sportivo domiciliato*»: il soggetto residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia ed abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto, avendo ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell'ultimo anno;
- g) «*Registro federale*»: il Registro istituito presso la FIGC al quale devono essere iscritti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;
- h) «*titolo abilitativo nazionale*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell'esame di abilitazione;
- i) «*titolo abilitativo unionale equipollente*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell'Unione europea e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
- j) «*titolo abilitativo di vecchio ordinamento*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) prima del 31 marzo 2015;
- k) «*titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare all'estero;

- l) «*Commissione CONI agenti sportivi*»: organo collegiale istituito presso il CONI, cui sono attribuiti poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori;
- m) «*Commissione Federale Agenti Sportivi*»: organo collegiale istituito presso la FIGC;
- n) «*esame di abilitazione nazionale*»: esame articolato in una prova generale, da svolgersi presso il CONI, e in una prova speciale, da svolgersi presso la FIGC;
- o) «*prove equipollenti*»: esame di abilitazione svolto in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, inserito nella «tabella di equipollenza» deliberata dal CONI;
- p) «*tabella di equipollenza*»: tabella deliberata dal CONI, previa consultazione con le federazioni sportive nazionali professionistiche, che attesta l'equipollenza tra esame di abilitazione nazionale e prove sostenute in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
- q) «*contratto di mandato*»: il contratto di rappresentanza stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società sportiva o un calciatore, dall'altra, che rispetti i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento.

2. Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili.

CAPO II – IL REGISTRO FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

Art. 3 – Il Registro federale degli Agenti Sportivi

1. Il Registro federale degli agenti sportivi si articola in:

- a) sezione agenti sportivi;
- b) sezione agenti sportivi stabiliti;
- c) sezione dei soggetti sottoposti a provvedimento di annotazione, secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 7 del presente Regolamento;
- d) elenco degli agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata;
- e) elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile e diverso dalla censura;
- f) elenco degli agenti sportivi domiciliati;
- g) elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative;
- h) elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio;
- i) elenco delle società di cui almeno il socio e legale rappresentante sia agente sportivo, con l'indicazione dei soli soci agenti sportivi, le quali organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.

2. Le sezioni e gli elenchi del Registro federale devono indicare:

- a) nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza dell'iscritto, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici;
- b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale;
- c) nel caso di attività organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali: nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;
- d) eventuali provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione Federale Agenti Sportivi.

3. La Commissione Federale Agenti Sportivi comunica alla Commissione CONI Agenti Sportivi ogni variazione inerente ai dati degli iscritti entro dieci giorni dalla notizia della stessa.

4. Il Registro federale è consultabile sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 4 – Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale

1. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro federale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 *bis* del codice penale;
- f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- h) non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse;
- i) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- j) non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l'inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno;
- k) non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente;
- l) non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA;
- m) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
- n) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);
- o) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 16 del presente Regolamento;
- p) aver stipulato una polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata di almeno un anno ovvero per l'anno solare di cui all'iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- q) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del presente Regolamento;
- r) non essere sottoposti a provvedimenti di annotazione secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 7 del presente Regolamento.

Art. 5 – Modalità di iscrizione al Registro federale

1. L'iscrizione nel Registro federale, da formularsi su apposito modulo federale, può essere richiesta dal soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.
2. Se l'attività di agente sportivo è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.
3. L'iscrizione al Registro federale è subordinata:
 - a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro (cinquecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro;
 - b) alla stipula della polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata almeno per l'anno solare in corso alla data della richiesta di iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea.
4. L'agente sportivo deve depositare a corredo della domanda di iscrizione copia di documento di identità, in corso di validità, attestante la sua nazionalità.
5. Nel caso di conseguimento del titolo abilitativo unionale equipollente o di vecchio ordinamento, l'agente sportivo deve depositarne copia a corredo della domanda di iscrizione.

6. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA, anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.

7. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione Federale Agenti Sportivi, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati. Si impegna, altresì, a sottoscrivere il Codice di condotta professionale.

8. La Commissione Federale Agenti Sportivi provvede all'iscrizione al Registro federale entro venti giorni dall'istanza dell'interessato.

9. Nel caso di domanda incompleta o di necessità di chiarimenti, la Commissione Federale Agenti Sportivi invita il richiedente a produrre ogni ulteriore documento. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre nuovamente dal deposito dei documenti o chiarimenti richiesti.

10. All'atto dell'iscrizione, la Commissione Federale Agenti Sportivi rilascia all'agente sportivo apposito certificato di avvenuta iscrizione.

11. L'iscrizione al Registro federale ha validità limitata all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi.

Art. 6 – Rinnovo annuale dell'iscrizione al Registro federale

1. Entro il termine perentorio del 1° dicembre di ciascun anno, gli agenti sportivi che intendano continuare l'esercizio dell'attività per l'anno solare successivo, presentano alla Commissione Federale Agenti Sportivi un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale, da formalizzarsi su apposito modulo federale. Decorso il richiamato termine perentorio, l'interessato potrà presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale, ai sensi del precedente art. 5.

2. Se l'attività di agente sportivo è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne il rinnovo dell'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.

3. Il rinnovo dell'iscrizione al Registro federale è subordinato:

- a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro (cinquecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro federale;
- b) alla stipula della polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata almeno per l'anno solare di cui alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.

4. La Commissione Federale Agenti Sportivi provvede al rinnovo entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, rilasciando all'agente sportivo apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione. Il rinnovo dell'iscrizione ha validità per l'anno solare con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

5. Con l'istanza di rinnovo, l'agente sportivo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto a rendere nuovamente le dichiarazioni già rese all'atto della prima iscrizione al Registro federale.

Art. 7 – Cancellazione dal Registro federale

1. La cancellazione dal Registro federale è disposta con provvedimento della Commissione Federale Agenti Sportivi, nei seguenti casi:

- a) mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro federale di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- b) venir meno dei presupposti eventualmente richiesti dalla FIGC nell'esercizio della propria autonomia;
- c) richiesta dell'interessato;

- d) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 o di una delle condizioni di cui all'art. 19, comma 2 del presente Regolamento;
- e) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
- f) sopravvenienza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. a), l'iscrizione al Registro federale ha validità sino al termine dell'anno solare in corso.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. c), l'agente sportivo deve:

- a) presentare istanza alla Commissione Federale Agenti Sportivi;
- b) fornire prova che gli eventuali mandati in corso siano già scaduti o cessati.

4. Prima di assumere il provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma 1, lett. b), d), e), f), la Commissione Federale Agenti Sportivi invia all'agente sportivo, una comunicazione contenente l'indicazione del termine perentorio di quindici giorni entro il quale l'agente sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione.

5. Il provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma 1, lett. b), d), e), f), ha effetto a far data dalla decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi che sarà comunicata all'interessato.

6. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare alla Commissione CONI Agenti Sportivi i provvedimenti di cancellazione adottati.

7. Avverso il provvedimento di cancellazione disposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, per i casi previsti dal precedente comma 1, lett. b), d), e), f), è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il ricorso deve essere proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport – via posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito istituzionale del CONI – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione. La copia del ricorso deve essere trasmessa, a cura del ricorrente, alla Commissione Federale Agenti Sportivi. Il procedimento a seguito della cancellazione è disciplinato dall'art. 7, comma 4 del Regolamento CONI Agenti Sportivi.

8. Venute meno le cause di cancellazione, l'agente sportivo può presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. e) l'agente sportivo non potrà presentare per l'anno solare in cui è disposta la cancellazione una nuova domanda di iscrizione.

CAPO III – LA COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

Art. 8 – Istituzione, composizione e funzionamento

1. E' istituita presso la FIGC, la Commissione Federale Agenti Sportivi (di seguito la "Commissione").

2. La Commissione è formata da sette componenti nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente.

3. La Commissione svolge la sua attività con l'assistenza di un segretario nominato dalla FIGC e dell'Ufficio federale all'uopo preposto.

4. La Commissione resta in carica quattro anni e non è rinnovabile per più di due volte. I componenti nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza.

5. La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente.

6. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente il Presidente o il Vice-Presidente. E' ammessa la partecipazione dei componenti anche tramite videoconferenza o conferenza telefonica.

7. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice-Presidente.

8. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 9 – Funzioni e poteri

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi:

- a) cura la tenuta e la gestione del Registro federale;
- b) delibera le iscrizioni nel Registro federale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e delle condizioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento, assicurando l'uniformità dei criteri di valutazione;
- c) delibera i rinnovi annuali dell'iscrizione al Registro federale alle condizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- d) delibera le cancellazioni dal Registro federale nei casi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento;
- e) delibera, su richiesta dell'interessato, nel caso di cui all'art. 7, comma 5 del presente Regolamento, la nuova iscrizione nel Registro federale;
- f) adotta i provvedimenti sanzionatori secondo quanto definito dall'art. 20 del presente Regolamento;
- g) delibera la revoca della sospensione quando rileva il venir meno delle condizioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento;
- h) definisce il programma di esame della prova speciale prevista dall'art. 11 del presente Regolamento;
- i) predispose il bando per la prova speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;
- j) esclude dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;
- k) definisce i programmi dei corsi di aggiornamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
- l) provvede all'accreditamento delle attività di aggiornamento promosse ed organizzate da enti ed istituti;
- m) cura la tenuta, su delega del CONI, del registro dei contratti di mandato previsto dall'art. 21, comma 9 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;
- n) propone al Consiglio Federale, l'emanazione del Codice di condotta professionale di cui all'art. 5, comma 9 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;
- o) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la persona giuridica a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al registro federale, o all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo;
- p) impone agli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti, il divieto di domiciliazione di soggetti che, nell'esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento o dal Regolamento CONI Agenti Sportivi o dalla normativa FIFA;
- q) pubblica nel Registro federale le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed i provvedimenti di cancellazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- r) pubblica nel Registro federale i provvedimenti di annotazione nell'apposita sezione;
- s) pubblica sul sito istituzionale della FIGC il Registro federale.

CAPO IV – TITOLO ABILITATIVO E PROVA SPECIALE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE NAZIONALE

Art. 10 – Titolo abilitativo

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di agente sportivo devono munirsi di apposito titolo abilitativo nazionale.

2. Il titolo abilitativo nazionale è conferito alla persona fisica che, munita dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Regolamento, ha superato validamente l'esame di abilitazione. L'esame è diretto a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze richieste per l'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo e per l'adeguata tutela degli interessi del soggetto assistito. Il titolo abilitativo nazionale è strettamente personale e non cedibile.

3. Il titolo abilitativo nazionale ha carattere permanente e autorizza, previa iscrizione al Registro federale e nazionale, a esercitare legittimamente la professione senza limitazione di tempo, fatto salvo l'effetto di eventuali provvedimenti di sospensione e cancellazione.

4. Il titolo abilitativo di vecchio ordinamento è equivalente al titolo abilitativo nazionale e consente l'iscrizione al Registro federale e al Registro nazionale alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti.
5. Il titolo abilitativo unionale equipollente consente l'iscrizione degli agenti sportivi stabiliti nella sezione speciale del Registro federale.
6. Decorsi tre anni dall'iscrizione, gli agenti sportivi stabiliti che siano in regola con gli obblighi di aggiornamento e ai quali siano stati conferiti in Italia almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi possono domandare l'iscrizione al Registro federale nella sezione agenti sportivi, senza essere sottoposti all'esame di abilitazione.

Art. 11 – Prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale

1. Alla prova speciale dell'esame di abilitazione sono ammessi i candidati che abbiano superato la prova generale dell'esame di abilitazione nazionale organizzata dal CONI.
2. Il giudizio di idoneità alla prova generale di abilitazione nazionale ha validità biennale.
3. La prova speciale dell'esame di abilitazione consiste nello svolgimento di una prova scritta e/o orale e ha ad oggetto la verifica della conoscenza delle normative federali.
4. La FIGC organizza annualmente due sessioni di prova speciale che, fatti salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di giugno e dicembre.
5. La procedura d'esame è disciplinata da apposito bando pubblicato, con Comunicato Ufficiale della Commissione Federale Agente Sportivi, sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 12 – Requisiti di ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale

1. Per l'ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
 - b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
 - c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
 - d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
 - e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 *bis* del codice penale;
 - f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
 - h) non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse;
 - i) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
 - j) non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l'inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno;
 - k) non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente;
 - l) non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA;
 - m) nel caso di sanzioni pecuniarie ricevute nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempiente ad eventuali rateizzazioni;
 - n) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria, quale contributo richiesto per la partecipazione alla prova speciale.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale.

Art. 13 – Commissione esaminatrice

1. Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre componenti nominati dal Consiglio Federale, tra i quali il Presidente deve essere un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.

2. La composizione della Commissione esaminatrice è pubblicata sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 14 – Obbligo di aggiornamento

1. Gli agenti sportivi, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro federale, hanno l'obbligo di frequentare, anche in *e-learning*, i corsi di aggiornamento organizzati dalla FIGC, per un minimo di dieci ore annuali.

2. I corsi di aggiornamento possono essere promossi ed organizzati con le medesime modalità di cui al comma 1 da altri enti ed istituti che abbiano richiesto ed ottenuto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi l'accreditamento della relativa attività formativa.

3. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare annualmente alla Commissione CONI Agenti Sportivi i nominativi degli agenti sportivi cancellati per la violazione dell'obbligo di aggiornamento.

PARTE II

CAPO I – PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 – Doveri degli agenti sportivi

1. Gli agenti sportivi svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA, nonché del Codice di condotta professionale adottato dalla FIGC su proposta della Commissione Federale Agenti Sportivi.

2. Gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro diligenza, trasparenza, competenza e leale concorrenza.

3. Gli agenti sportivi comunicano alla Commissione Federale Agenti Sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione.

4. Gli agenti sportivi frequentano i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati dalla FIGC per il minimo di ore all'anno stabilite.

5. Gli agenti sportivi sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione Federale Agenti Sportivi.

6. Gli agenti sportivi forniscono i propri servizi sulla base di apposito contratto di mandato redatto in forma scritta, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 21.

Art. 16 – Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici.

2. Gli agenti sportivi non possono avere interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla FIGC.

3. L'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo è precluso a coloro che:

- a) sono calciatori professionisti tesserati della FIGC;
- b) sono calciatori non professionisti tesserati in un campionato nazionale della FIGC;
- c) ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico;
- d) instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico.

4. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per i calciatori, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

5. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, di svolgere trattative o stipulare mandati in conflitto di interessi, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 5. E' comunque vietato all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, svolgere trattative o stipulare mandati con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei mandati che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un calciatore verso la suddetta società o presso quest'ultima.

6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, ricevere, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, qualsiasi corrispettivo diverso da quello previsto dal successivo art. 21, comma 8.

7. Fatte salve le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, configura altresì ipotesi di conflitto di interessi la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel futuro trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale, in relazione al futuro trasferimento di un calciatore.

8. Sono annullabili i mandati stipulati dall'agente sportivo in violazione dei precedenti commi 5, 6 e 7.

Art. 17– Diritti e obblighi del calciatore

1. Ove il calciatore intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale.

2. E' dovere del calciatore verificare, nell'area pubblica del Registro nazionale, che l'agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

3. Il calciatore deve fornire all'agente sportivo le direttive per il buon adempimento dell'incarico.

4. Ove il calciatore si sia avvalso dell'opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato sul contratto di prestazione sportiva.

5. Nel caso in cui il calciatore concluda un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.

6. E' fatto divieto al calciatore di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.

7. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte del calciatore e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

Art. 18 – Diritti e obblighi della società sportiva

1. Ove la società sportiva intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale.

2. E' dovere della società verificare, nell'area pubblica del Registro nazionale, che l'agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

3. Ove la società sportiva intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve rivolgersi esclusivamente all'agente sportivo incaricato dal calciatore, se nominato e risultante dagli atti depositati presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, ovvero direttamente con il calciatore stesso se sprovvisto di assistenza.

4. Ove la società sportiva si sia avvalsa dell'opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato nel contratto di prestazione sportiva del calciatore o nella variazione di tesseramento.

5. E' fatto divieto alla società sportiva corrispondere somme o cedere crediti, anche indirettamente, ad un agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione, come previsti dai regolamenti FIFA o da norme federali, eventualmente vantati in relazione al trasferimento di un calciatore.

6. E' fatto divieto alla società sportiva e ai suoi dirigenti di ricevere, anche indirettamente, a qualsiasi titolo somme o altri compensi da agenti sportivi.

7. Ove la società non si sia avvalsa dell'assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva del calciatore o nella variazione di tesseramento.

8. E' fatto divieto alla società sportiva di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.

9. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte della società sportiva e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

Art. 19 – Modalità di organizzazione dell'attività

1. L'attività di agente può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.

2. L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell'iscrizione al Registro federale, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e o strumentali;
- b) i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b), devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b);
- d) ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro federale non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi, ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;
- e) i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale.

3. Al momento dell'iscrizione, presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, deve essere depositato l'elenco dei dipendenti e collaboratori, copia della visura camerale aggiornata a trenta giorni della società o, per gli enti di diritto straniero, della documentazione equipollente. Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

4. I soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un rapporto di lavoro di natura subordinata o autonoma, salvo coloro che sono autorizzati *ex lege* a fornire assistenza professionale a calciatori e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore calcistico.

Art. 20 – Disciplina

1. I comportamenti rilevanti sul piano deontologico e disciplinare e il relativo regime sanzionatorio, nonché le norme che regolano il procedimento disciplinare sono rimessi ad apposito Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in ossequio al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

Art. 21 – I contratti di mandato degli agenti sportivi

1. Un agente sportivo può curare gli interessi di un calciatore e/o di una società sportiva solo dopo aver ricevuto un incarico scritto, utilizzando, a pena di inefficacia, esclusivamente i modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC e pubblicati sul suo sito istituzionale. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

2. Le parti sono libere di integrare il mandato con qualsiasi clausola che ritengano appropriata, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA.

3. Il mandato, nonché i suoi atti modificativi o estintivi, devono essere redatti in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA. Nel caso in cui i documenti citati siano redatti in lingue diverse da quelle sopra richiamate, deve essere depositata una traduzione giurata in lingua italiana.

4. Il mandato può essere conferito in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.

5. Nel caso in cui l'agente sportivo agisca nell'interesse di più parti (calciatore, società cedente, società cessionaria), è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata. L'agente sportivo deve indicare, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l'esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione.

6. La durata del mandato non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione *ex lege* entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intenderà conferito per due anni). Il mandato non può essere rinnovato in modo tacito.

7. Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 del codice penale, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è nullo. Chi ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale, anche a seguito di cancellazione, è soggetto alla annotazione, che consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro federale e del Registro nazionale per un periodo di tempo da un mese a due anni del nominativo e dei dati del soggetto che ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale. L'annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale nonché nel Registro nazionale, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei Regolamenti della FIGC. L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, secondo quanto disciplinato nel Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in osservanza al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

8. Il corrispettivo dovuto all'agente sportivo deve essere determinato tra le parti in una somma forfettaria, ovvero in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Detto corrispettivo deve essere pagato esclusivamente dal soggetto che ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del contratto, il calciatore può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società sportiva destinataria della prestazione professionistica a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel mandato.
9. Il diritto al corrispettivo dovuto all'agente sportivo, che ha ricevuto un mandato da un calciatore, si prescrive al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato.
10. Nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva che l'agente sportivo ha negoziato per il calciatore abbia una durata più lunga di quella del mandato, l'agente sportivo, salvo diverso accordo tra le parti, ha diritto al corrispettivo maturato e maturando anche dopo la scadenza del mandato stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva. Qualora il calciatore, successivamente alla scadenza del mandato, concluda un nuovo contratto di prestazione sportiva, anche con altra società sportiva, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità al precedente contratto, l'agente sportivo conserverà il diritto alla percezione del corrispettivo pattuito e l'eventuale successivo agente sportivo, che ha negoziato tale nuovo contratto, avrà diritto soltanto al corrispettivo pattuito sull'eccedenza contrattuale.
11. Nel caso in cui la società sportiva e l'agente sportivo concordino il pagamento di un corrispettivo per ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore, gli effetti economici del mandato cessano automaticamente qualora il calciatore – per qualsiasi motivo – non sia più tesserato con la medesima società sportiva.
12. Un calciatore minore di età non può essere assistito da un agente sportivo prima del compimento anagrafico del suo 16° anno di età. L'incarico conferito ad un agente sportivo da parte di calciatori minori di età deve essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela legale o la curatela legale. Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto alle sanzioni di cui al Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in osservanza al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.
13. Il mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un agente sportivo cessa automaticamente qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Parimenti accade nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista e non lo riacquisisca nel medesimo termine.
14. In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 13, nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione.
15. In caso di risoluzione del contratto di prestazione sportiva per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso, all'agente sportivo è dovuto il corrispettivo soltanto per il periodo di vigenza del contratto stesso.
16. Nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo da parte di un calciatore o di una società sportiva qualora il calciatore sottoscriva un contratto di prestazione sportiva ai minimi federali.
17. È fatto obbligo all'agente sportivo di utilizzare, a pena di inefficacia, i modelli tipo di cui al precedente comma 1 entro sessanta giorni dalla data in cui gli stessi sono stati scaricati dal sito istituzionale della FIGC.
18. È fatto obbligo all'agente sportivo di depositare, a pena di inefficacia, il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro venti giorni dalla data di stipula. Il mandato ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione. Devono essere altresì depositate presso la Commissione Federale Agenti Sportivi eventuali risoluzioni o recessi entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. L'agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l'avvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione.

19. Unitamente al mandato, l'agente sportivo deve, a pena di inefficacia, depositare copia del versamento dei diritti di segreteria pari a 250,00 euro (duecentocinquanta/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta ed alla gestione del registro dei contratti di mandato.

20. Salvo espressa deroga contenuta nel mandato, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in conformità all'art. 22, comma 2 del Regolamento CONI Agenti Sportivi, e secondo il relativo Regolamento arbitrale, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei mandati stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

21. L'agente sportivo deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione del mandato, gli estremi della propria polizza assicurativa di cui all'art. 4, comma 1, lett. p) del presente Regolamento.

22. L'agente sportivo ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del suo incarico e di non diffondere notizie comunque relative ai mandati sottoscritti con calciatori e società sportive.

Art. 22 – Istituto della domiciliazione

1. La disciplina prevista nell'art. 21 del presente Regolamento, trova applicazione - previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale - per i soggetti residenti da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia ed abilitati da almeno un anno ad operare quali agenti sportivi dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), nel cui Registro risultino regolarmente iscritti e che abbiano ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell'ultimo anno.

2. Gli agenti sportivi domiciliati, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati, devono comprovare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q), r) del presente Regolamento.

3. Il ricorso all'istituto della domiciliazione, determina:

a) l'obbligo di depositare in sede di domanda l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi, unitamente al certificato storico di residenza, la documentazione probante l'iscrizione da almeno un anno nel Registro della federazione sportiva nazionale dello Stato di residenza, ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA);

b) l'obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all'agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale. Rimane fermo l'obbligo del domiciliatario e dell'agente sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell'ordinamento nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i relativi versamenti;

c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dall'agente sportivo domiciliato;

d) l'obbligo in capo all'agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell'ambito del mandato, fermo restando che quest'ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell'agente sportivo domiciliato.

4. L'iscrizione dell'agente sportivo domiciliato, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l'anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario nel Registro federale e per essa trova applicazione l'istituto del rinnovo.

5. Se l'attività di agente sportivo domiciliato è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.

6. Il mandato stipulato da soggetto non iscritto nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati è nullo.

Art. 23 – Norme transitorie

1. I mandati sottoscritti dagli agenti sportivi, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale entro la data del 14 maggio 2020, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito presso la Commissione Federale Agenti Sportivi. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.

Art. 24 – Norme finali

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e i calciatori sono tenuti a comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi, che li rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC entro il 31 marzo successivo, i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI su proposta della FIGC. La mancata comunicazione dei dati da parte dei calciatori e delle società sportive, costituisce violazione disciplinare e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, inoltre, la Commissione Federale Agenti Sportivi rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC l'elenco delle transazioni in cui gli agenti sportivi hanno prestato nell'anno precedente la loro attività in favore di società sportive.

3. Tutti gli atti e le comunicazioni di cui al presente Regolamento devono essere trasmesse alla Commissione Federale Agenti Sportivi a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. La Commissione Federale Agenti Sportivi invia gli atti e le comunicazioni di pertinenza dell'agente sportivo all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dallo stesso all'atto dell'iscrizione al Registro federale.

5. Gli agenti sportivi devono effettuare i pagamenti in favore della FIGC esclusivamente tramite bonifico bancario, fornendo alla Commissione Federale Agenti Sportivi copia della contabile bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) ovvero del TRN (*Transaction Reference Number*). L'agente sportivo deve effettuare i bonifici esclusivamente da intermediari bancari del Paese di residenza. Per gli agenti sportivi residenti fuori da SEPA saranno considerati esclusivamente i pagamenti effettuati in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 231/2007 e s.m.i..

6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Regolamento disciplinare Agenti Sportivi

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Norme di disciplina e ambito di applicazione

1. Le norme di disciplina contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti gli agenti sportivi iscritti nel Registro federale degli agenti sportivi istituito presso la FIGC.

Art. 2 – Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e violazione delle regole di condotta previste nel presente Regolamento, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

2. La responsabilità disciplinare è personale.

3. Le violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II del presente Regolamento comportano l'irrogazione delle sanzioni ivi espressamente previste. Ove non riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II, ma comunque integranti la violazione dei doveri previsti ai successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9 ,10 ,11 e 12, comportano l'irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 14 del presente Regolamento secondo i criteri ivi indicati.

Art. 3 – Condizione per l'esercizio dell'attività professionale

1. L'iscrizione al Registro Federale ed al Registro nazionale è condizione per l'esercizio dell'attività di agente sportivo.

2. Le cause di cancellazione dal Registro Federale sono disciplinate nel Regolamento Federale Agenti Sportivi.

3. E' vietato l'esercizio dell'attività di agente sportivo prevista e regolata nel Regolamento Federale Agenti Sportivi a chi non sia iscritto nel Registro federale e nel Registro nazionale. L'esercizio dell'attività da parte di chi non sia iscritto comporta, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di cui all'art. 348 del codice penale ed alla nullità dell'incarico, le conseguenze previste al successivo art. 15.

Art. 4 – Forma dell'incarico

1. L'incarico di agente deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta a pena di nullità.

Art. 5 – Dovere di evitare incompatibilità

1. L'agente sportivo ha il dovere di evitare le incompatibilità e le situazioni di conflitto, previste nel Regolamento Federale Agenti Sportivi.

2. L'agente ha altresì il dovere di evitare qualunque attività che sia comunque incompatibile con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.

Art. 6 – Dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza

1. L'agente sportivo ha il dovere di svolgere l'attività con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, trasparenza e competenza, rispettando i principi della leale concorrenza.

Art. 7 – Rapporto di fiducia, dovere di fedeltà, dovere di diligenza

1. L'agente sportivo è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente è di carattere fiduciario e l'agente sportivo ha il dovere di adempiere al mandato nell'interesse del proprio cliente.
3. L'agente sportivo deve adempiere il mandato ricevuto con diligenza assicurando la qualità della prestazione resa.

Art. 8 – Dovere di riservatezza

1. L'agente sportivo è tenuto ad osservare, nello svolgimento dell'attività, tutte le norme di legge ed i regolamenti sportivi, posti a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni delle quali venga in possesso.
2. L'agente sportivo è tenuto, nell'interesse del proprio cliente, a mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni relative all'incarico ricevuto, eccettuati i casi in cui per legge sia tenuto a darne comunicazione e terzi.

Art. 9 – Dovere di aggiornamento professionale

1. L'agente sportivo è tenuto a curare la propria formazione professionale frequentando i corsi e le attività a tale scopo istituiti dalle FIGC o dai soggetti da questi preposti alla formazione.

Art. 10 – Informazioni sull'esercizio dell'attività

1. L'agente sportivo, nel fornire le informazioni circa la propria attività, attraverso qualunque canale di comunicazione e di pubblicità, deve osservare il dovere di trasparenza, verità e correttezza. Egli è tenuto a non divulgare informazioni equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive, estranee alla attività professionale.

Art. 11 – Rapporti con le istituzioni sportive e con gli organi di informazione

1. L'agente sportivo è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto dei principi dell'etica sportiva e delle norme emanate dalla FIGC.
2. Nei rapporti con la FIGC, con il CONI e in genere con le istituzioni sportive l'agente sportivo è tenuto a mantenere un comportamento ispirato a lealtà e correttezza e ad evitare comportamenti che pregiudichino l'immagine e il decoro delle istituzioni sportive.
3. Nei rapporti con i mezzi di informazione l'agente sportivo è tenuto a rispettare il dovere di riservatezza e di discrezione, e può fornire informazioni riguardanti il cliente solo con il consenso di quest'ultimo e sempre che non si tratti di fatti non divulgabili per altre ragioni.

Art.12 – Rapporti con i colleghi

1. L'agente sportivo deve osservare i doveri di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi.

Art. 13 – Potestà disciplinare

1. Spetta alla Commissione Federale Agenti Sportivi di esercitare la potestà disciplinare e di irrogare le rispettive sanzioni.
2. Spetta alla Commissione CONI Agenti Sportivi la potestà di annullare, confermare o riformare le sanzioni irrogate dalla Commissione Federale Agenti Sportivi.

3. Il procedimento disciplinare è regolato al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 14 – Sanzioni. Criteri di valutazione e di irrogazione

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) censura: consiste nel biasimo formale;
- b) sanzione pecuniaria: consiste nel versamento di una somma da 250,00 euro a 10.000,00 euro;
- c) sospensione: consiste nella esclusione, per il periodo da tre mesi a trentasei mesi, dell'agente sportivo dal Registro federale con conseguente inibizione a svolgere, per il medesimo periodo di tempo, l'attività di agente sportivo.

2. Spetta alla Commissione Federale Agenti Sportivi irrogare la sanzione in misura proporzionale alla violazione commessa.

3. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

4. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

5. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dal cliente o da terzi, della compromissione dell'immagine della categoria, o del movimento sportivo nell'ambito del quale opera l'agente, dei precedenti disciplinari.

6. Per le violazioni riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II del presente Regolamento la Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta ad applicare la sanzione ivi espressamente prevista, commisurandola secondo i criteri indicati ai precedenti commi 4 e 5. Per i comportamenti non riconducibili alle ipotesi tipizzate, integranti violazione dei doveri previsti ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, le sanzioni sono quelle previste al precedente comma 1, da irrogarsi secondo i seguenti criteri:

- a) censura: si applica quando il fatto contestato non è grave, non ha avuto conseguenze pregiudizievoli, e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta ulteriori infrazioni;
- b) sanzione pecuniaria: si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto, sia considerati congiuntamente che separatamente, non consentono di irrogare la censura;
- c) sospensione: si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi.

7. Nella commisurazione della sanzione da irrogare la Commissione Federale Agenti Sportivi applicherà i criteri di cui ai precedenti commi 4 e 5.

8. Le sanzioni irrogate, tranne la censura, sono pubblicate sul Registro federale.

Art. 15 – Annotazione

1. L'annotazione consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro federale per un periodo di tempo da un mese a due anni del nominativo e dei dati di chi abbia svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o in quello Nazionale, anche a seguito di cancellazione.

2. L'annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale nonché nel Registro nazionale oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei regolamenti della FIGC.

3. L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi dietro segnalazione o esposto anche della Procura Federale, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'esponente corredato dai documenti che comprovano l'esercizio dell'attività da parte dell'agente e dei dati dell'agente medesimo. La Commissione,

verificato che l'agente sportivo in questione non è iscritto presso il Registro federale e/o nazionale lo invita a fornire chiarimenti e documenti entro quindici giorni, decorsi i quali ove ravvisi i presupposti assume il provvedimento di annotazione per un periodo di tre mesi. Per ogni violazione successiva alla prima l'annotazione sarà di ulteriori due mesi, anche consecutivi ad una precedente annotazione per un massimo di due anni consecutivi.

4. Nell'assumere il provvedimento la Commissione Federale Agenti Sportivi decide a maggioranza dei componenti. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente e da almeno uno dei componenti.

5. Il provvedimento è trasmesso alla Commissione CONI Agenti Sportivi che può rivalutarlo anche previa nuova audizione dell'interessato.

6. Il provvedimento è altresì trasmesso all'agente sportivo ed alla FIGC per gli eventuali provvedimenti inibitori conseguenti.

7. La annotazione come determinata dalla Commissione CONI ha carattere definitivo e viene registrata sul Registro federale e sul Registro nazionale.

TITOLO II

LE SINGOLE VIOLAZIONI

Art. 16 – Conferimento dell'incarico

1. L'incarico deve essere conferito dal cliente secondo le modalità stabilite dalla legge e da eventuali norme regolamentari previste dalla FIGC o dal CONI.

2. L'incarico deve essere conferito con atto scritto a pena di nullità.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è sanzionata con la censura.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 2 è sanzionata con una sanzione pecuniaria non inferiore a 2.000,00 euro, ferme restando le conseguenze della nullità dell'incarico.

Art. 17 – Conflitto di interessi

1. L'agente sportivo o la società di cui è socio, non può svolgere trattative o stipulare contratti in conflitto di interessi con il proprio cliente, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi.

2. Configura ipotesi di conflitto di interessi anche quella in cui la trattativa sia svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un calciatore verso la suddetta società o presso quest'ultima.

3. Fatte salve le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Federale Agenti Sportivi, configura altresì conflitto di interessi la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un calciatore.

4. L'agente è tenuto a informare il cliente di una sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata con la sospensione da tre mesi a trentasei mesi. La violazione della disposizione di cui al comma 4 è sanzionata con la censura.

Art. 18 – Accaparramento di clientela

1. L'agente sportivo non può entrare in relazione con calciatori legati da un rapporto contrattuale con altro agente sportivo al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione della sospensione da sei mesi a trentasei mesi.

Art. 19 – Pratiche scorrette

1. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o terzi provvigioni o altri compensi o omaggi in cambio della presentazione di un calciatore o di una società sportiva, o per l'ottenimento di uno o più mandati.

2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta la sanzione della sospensione non inferiore a sei mesi.

Art. 20 – Divieto di attività senza titolo

1. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento dell'attività di agente sportivo in pendenza di un provvedimento di sospensione irrogato dalla Commissione Federale Agenti Sportivi. La violazione di tale disposizione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria non inferiore a 500,00 euro.

2. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'agente sportivo che, nel periodo di sospensione, operi servendosi di soggetti non abilitati all'esercizio dell'attività o non iscritti al Registro. La violazione di tale disposizione comporta la sanzione pecuniaria non inferiore a 500,00 euro.

Art. 21 – Dichiarazioni a mezzo stampa

1. L'agente sportivo che mediante dichiarazioni scritte o verbali e interviste, rilasciate o divulgate tramite qualunque mezzo di comunicazione leda l'onore e la reputazione delle istituzioni sportive è sanzionato con la sanzione pecuniaria da 250,00 euro a 500,00 euro, e nei casi più gravi o quando il comportamento sia ripetuto, con la sospensione di tre mesi.

TITOLO III PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 22 – Competenza

1. La competenza ad accertare gli illeciti disciplinari commessi dagli agenti sportivi, previsti nel presente Regolamento, e ad irrogare le relative sanzioni, spetta in primo grado alla Commissione Federale Agenti Sportivi.

2. La Commissione Federale Agenti Sportivi giudica collegialmente con Collegio di tre componenti designato dal Presidente, che può farne parte.

3. La Commissione CONI Agenti Sportivi, istituita ai sensi del Regolamento Agenti Sportivi approvato dal CONI, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Federale Agenti Sportivi, e può annullare, confermare o riformare le sanzioni irrogate dalla medesima Commissione.

Art. 23 – Registro delle notizie di illecito

1. Presso la Commissione Federale Agenti Sportivi è istituito un Registro nel quale devono essere annotate, con numero progressivo e data di ricezione, le notizie di illecito pervenute.

Art. 24 – Comunicazioni

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi invia i provvedimenti assunti e ogni comunicazione relativa ai procedimenti disciplinari, via pec o posta ordinaria, esclusivamente agli indirizzi risultanti sul Registro Federale.

Art. 25 – Avvio del procedimento

1. La notizia di illecito può pervenire presso la Commissione Federale Agenti Sportivi tramite:
- a) esposto, denuncia o qualunque atto scritto da parte di chi abbia un interesse, purché redatto in forma scritta, e contenente gli elementi sufficienti a identificare l'esponente, nonché l'indicazione chiara del nome e cognome dell'agente i cui comportamenti sono oggetto di denuncia. La Commissione Federale Agenti Sportivi non procederà su notizie di illecito anonime, ossia prive degli elementi sufficienti ad identificare l'esponente, o l'agente sportivo oggetto della segnalazione;
 - b) segnalazione della Procura Federale istituita, che, a sua volta, abbia ricevuto una notizia con le medesime caratteristiche di procedibilità previste alla precedente lett. a) del presente comma.

Art. 26 – Procedimento di primo grado

1. Ricevuta la notizia dell'illecito secondo quanto previsto all'art. 25, il Presidente della Commissione Federale Agente Sportivi:
- a) verifica senza indugio se la notizia sia pervenuta nelle forme previste all'art. 25 comma 1. In caso contrario, ossia quando non sia possibile individuare in alcun modo l'esponente e/o non sia indicato il nominativo dell'agente sportivo, dichiara con proprio succinto provvedimento il non luogo a procedere. Il provvedimento è annotato sul Registro di cui all'art. 23;
 - b) quando non debba procedere nei modi di cui alla lett. a), il Presidente della Commissione, senza indugio:
 - b.1) provvede a formare il collegio secondo quanto previsto all'art. 22 comma 2, ed a fissare la data della riunione preliminare, che dovrà svolgersi almeno quaranta giorni dopo la data di fissazione medesima;
 - b.2) con il medesimo provvedimento nomina un componente del collegio con funzioni di istruttore.
2. Il provvedimento, unitamente all'esposto, viene trasmesso all'agente sportivo oggetto di segnalazione, il quale nei quindici giorni successivi ha facoltà di far pervenire alla Commissione Federale Agenti Sportivi memorie e documenti. Decorso i quindici giorni il componente istruttore, sulla base degli atti e dei documenti forma una relazione da presentare alla riunione preliminare del Collegio.
3. Il Collegio sentito il componente istruttore:
- a) qualora la notizia di illecito risulti manifestamente infondata, definisce il procedimento con la formula "non luogo a provvedimento disciplinare".
 - b) qualora ritiene vi siano elementi sufficienti per procedere all'accertamento disciplinare, formula il capo di incolpazione, e fissa una udienza per la discussione alla quale l'agente sportivo ha facoltà di comparire, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza stessa per presentare un atto di costituzione contenente le difese e le eventuali richieste di prova, nonché per presentare documenti. Il provvedimento deve essere inviato all'incolpato nei tre giorni successivi. Tra la comunicazione del provvedimento e l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.
4. L'atto di costituzione può essere sottoscritto dall'incolpato o da un procuratore munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge, da allegarsi all'atto di costituzione.
5. Con l'atto di costituzione l'incolpato può depositare documenti, chiedere che vengano assunte le dichiarazioni di persone informate sui fatti o di periti, le quali possono essere anche rese in forma scritta ed allegate all'atto della costituzione, purché siano sottoscritte dal dichiarante con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, chiedere di essere ascoltato personalmente.

6. All'udienza di discussione l'incolpato può comparire in proprio, o tramite un rappresentante munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge. Ha altresì facoltà di farsi assistere e difendere da persona di sua fiducia.

7. L'udienza di discussione può essere differita, d'ufficio o su richiesta dell'incolpato, solo per comprovati motivi. Con il provvedimento di differimento, disposto dal Presidente del Collegio, e inviato all'incolpato, viene altresì fissata la nuova udienza dibattimentale che deve essere celebrata non oltre i quindici giorni successivi alla data in cui era stata fissata la prima udienza. I termini per la costituzione decorrono comunque dalla data della prima udienza, fatta salva la rimessione in termini che è oggetto di valutazione da parte del Collegio.

8. All'udienza di discussione vengono assunti i mezzi di prova richiesti dall'incolpato e ritenuti ammissibili e rilevanti dal Collegio, e viene ascoltato l'incolpato che ne faccia richiesta. Qualora non sia possibile assumere in tutto o in parte le prove nel corso dell'udienza, anche per mancata comparizione, per comprovati e documentati motivi, dell'incolpato qualora abbia chiesto di essere sentito o qualora non sia rappresentato da un procuratore, o di chi debba essere ascoltato, può essere fissata una successiva udienza entro e non oltre trenta giorni.

9. Il Collegio non può disporre d'ufficio l'assunzione di prove, tranne la acquisizione, anche presso terzi, di documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

10. Dell'udienza viene redatto processo verbale in forma succinta.

11. Al termine dell'udienza il Collegio trattiene in decisione il procedimento.

12. La decisione completa di motivazione deve essere resa e depositata nei venti giorni successivi all'udienza. Il Collegio può disporre un termine più lungo, non superiore a sessanta giorni dandone dichiarazione al termine dell'udienza.

13. La decisione deve contenere il dispositivo e una succinta motivazione dei fatti e delle ragioni di diritto che hanno condotto alla pronuncia, e può essere di proscioglimento o di irrogazione della sanzione disciplinare.

14. La decisione deve essere assunta a maggioranza dei componenti, sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal componente istruttore.

15. La decisione viene depositata presso la Commissione Federale Agenti Sportivi e comunicata all'incolpato.

16. La decisione viene annotata sul Registro delle notizie di illecito di cui all'art. 23.

17. La decisione è esecutiva a fare data dal suo deposito.

Art. 27 – Procedimento d'appello

1. La Commissione CONI Agenti Sportivi, con collegio di tre componenti designato dal Presidente, che può farne parte, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Federale Agenti Sportivi, secondo quanto previsto dal Regolamento Disciplinare CONI Agenti Sportivi.

Art. 28 – Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso le decisioni della Commissione CONI Agenti Sportivi è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, esclusivamente per omessa o insufficiente motivazione, per violazione di legge o per violazione di una o più disposizioni del Regolamento Agenti Sportivi CONI o del Regolamento Federale Agenti Sportivi.

2. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dal deposito della decisione impugnata.
3. Con il provvedimento che definisce il giudizio il Collegio di Garanzia, se accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata e rinvia nuovamente alla Commissione CONI Agenti Sportivi che dovrà assumere una nuova pronuncia sulla base dei principi di diritto enunciati dal Collegio di Garanzia.

TITOLO IV

NORME FINALI E DI CHIUSURA

Art. 29 – Procedimento a seguito di cancellazione

1. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro federale, disposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, per i casi previsti dal Regolamento Federale, è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il relativo procedimento a seguito della cancellazione è disciplinato dall'art. 7, comma 4 del Regolamento CONI Agenti Sportivi.
2. Ai casi di cancellazione non si applica, pertanto, il procedimento previsto al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 30 – Disposizioni finali

1. Il procedimento di disciplina è improntato alla libertà di forme.
2. Tutti i termini indicati nel presente Regolamento, tranne quello per il ricorso al Collegio di Garanzia, non sono da ritenersi a pena di inammissibilità.
3. I vizi formali dei provvedimenti vanno fatti valere con i mezzi di gravame.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio ai principi generali di diritto sostanziale e processuale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Codice di Condotta Professionale

Art. 1 – Disciplina e ambito di applicazione

1. Il presente Codice di Condotta Professionale si applica a tutti gli agenti sportivi iscritti nel Registro Federale istituito presso la FIGC.
2. Gli agenti sportivi devono osservare le disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta nello svolgimento della loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi.

Art. 2 – Divieto di svolgimento dell'attività professionale in pendenza di un provvedimento di sospensione

1. E' fatto divieto di svolgere l'attività di agente sportivo in pendenza di un provvedimento di sospensione irrogato dalla Commissione Federale Agenti Sportivi. E' vietato, altresì, il comportamento dell'agente sportivo che, nel periodo di sospensione, operi servendosi di soggetti non iscritti al Registro Federale e al Registro Nazionale.

Art. 3 – Incompatibilità

1. L'agente sportivo non deve svolgere attività incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.
2. L'agente sportivo non può essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici.
3. L'agente sportivo non può avere interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla FIGC.
4. L'agente sportivo non può ricoprire cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero essere parte di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico.
5. L'agente sportivo non può instaurare o mantenere rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico.

Art. 4 - Doveri di comportamento

1. L'agente sportivo deve svolgere l'attività con autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, trasparenza e competenza, rispettando i principi della leale concorrenza.
2. L'agente sportivo deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività sia nei rapporti con il suo cliente che nelle trattative con tutte le altre parti coinvolte, a vario titolo, nello svolgimento della propria attività.
3. L'agente sportivo deve evitare di agire contemporaneamente per più giocatori appartenenti alla medesima società sportiva qualora ciò possa determinare una situazione di influenza anche solo potenzialmente conflittuale con la società stessa.

Art. 5 – Rapporto di fiducia, dovere di fedeltà, dovere di diligenza

1. L'agente sportivo è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente è di carattere fiduciario e l'agente sportivo ha il dovere di adempiere al mandato nell'interesse del proprio cliente.
3. L'agente sportivo deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

Art. 6 – Dovere di riservatezza

1. L'agente sportivo ha l'obbligo di osservare, nello svolgimento dell'attività, tutte le norme di legge ed i regolamenti sportivi, posti a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni delle quali venga in possesso.
2. L'agente sportivo è tenuto, nell'interesse del proprio cliente, a mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni relative all'incarico ricevuto, eccettuati i casi in cui per legge sia tenuto a darne comunicazione e terzi.
3. L'obbligo di riservatezza va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, scaduto, risolto anticipatamente o non accettato.

Art. 7 – Dovere di aggiornamento professionale

1. L'agente sportivo deve curare costantemente la propria preparazione professionale, frequentando i corsi a tale scopo istituiti dalla FIGC o dai soggetti da questi preposti alla formazione.

Art. 8 – Informazione sull'esercizio dell'attività professionale e rapporti con gli organi di informazione

1. Le informazioni, circa la propria attività, diffuse dall'agente sportivo, attraverso qualunque canale di comunicazione e di pubblicità, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
2. Nei rapporti con i mezzi di informazione l'agente sportivo è tenuto a rispettare il dovere di riservatezza e di discrezione, e può fornire informazioni riguardanti il cliente solo con il consenso di quest'ultimo e sempre che non si tratti di fatti non divulgabili per altre ragioni.

Art. 9 - Rapporti con le istituzioni sportive

1. Nei rapporti con la FIGC, con il CONI e in genere con le istituzioni sportive l'agente sportivo è tenuto a mantenere un comportamento ispirato a lealtà e correttezza e ad evitare comportamenti che pregiudichino l'immagine e il decoro delle istituzioni sportive.
2. L'agente sportivo è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto dei principi dell'etica sportiva, delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché delle decisioni e dei provvedimenti della Commissione Federale Agenti Sportivi, della Commissione CONI Agenti Sportivi, del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nonché degli organi di giustizia sportiva della FIGC.

Art. 10 – Rapporti con il cliente

1. L'agente sportivo che ha ricevuto un mandato da un calciatore e/o da una società sportiva, deve tutelare gli interessi del suo cliente con imparzialità e nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e

dell'ordinamento sportivo, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza, alla legalità, nonché ai principi di lealtà, correttezza e probità.

2. L'agente sportivo deve informare chiaramente il cliente, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative che intende svolgere per la realizzazione dello scopo.

3. L'agente sportivo ha l'obbligo di informare compiutamente il cliente delle trattative che ha in corso, del significato delle clausole contrattuali, delle informazioni in suo possesso in merito alla società con la quale il calciatore intende stipulare il contratto di prestazione sportiva, nonché di seguire le direttive eventualmente impartite dal calciatore per il buon adempimento dell'incarico nel rispetto del Regolamento FIGC Agenti Sportivi.

4. L'agente sportivo deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa, al momento dell'assunzione del mandato.

5. L'agente sportivo deve comunicare immediatamente al cliente l'avvenuto deposito del mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi. All'atto del deposito, l'agente sportivo deve trasmettere al cliente copia del mandato depositato.

6. L'agente sportivo, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente sullo svolgimento del mandato a lui affidato.

7. L'agente sportivo deve operare nel rispetto dei contratti sottoscritti fra calciatore e società e far sì che la sua condotta e quella del calciatore da lui rappresentato siano improntate ai principi di lealtà, correttezza e probità. In ogni caso, l'agente sportivo deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre calciatori che siano sotto contratto con una società sportiva a risolvere anticipatamente il loro contratto o violare gli obblighi in esso previsti. L'agente sportivo non può effettuare trattative per la conclusione di un contratto con altra società senza il consenso scritto della società con cui il calciatore ha un contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto stesso dopo aver previamente informato la società titolare del medesimo.

Art. 11 – Divieto di accaparramento di clientela

1. L'agente sportivo deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e non può entrare in relazione con calciatori legati da un rapporto contrattuale con altro agente sportivo al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.

2. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o terzi provvigioni o altri compensi o omaggi in cambio della presentazione di un calciatore o di una società sportiva, o per l'ottenimento di uno o più mandati.

Art. 12 - Doveri di adempimento fiscale

1. L'agente sportivo deve tenere la contabilità prevista dalla legge e rispettare le norme fiscali vigenti nel Paese in cui opera. Su richiesta di qualsiasi autorità sportiva che conduca un'inchiesta in materia disciplinare o in altre tipologie di controversie, l'agente sportivo deve essere in grado di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinente al caso in questione.

Art. 13 – Responsabilità disciplinare

1. L'agente sportivo riconosce ed accetta senza riserve la potestà disciplinare degli organi federali e la clausola arbitrale. La violazione dei doveri e delle regole di condotta e il relativo regime sanzionatorio, sono rimessi ad apposito Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC.

Art. 14 – Norme finali

1. Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi si applicano anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili.

Luogo e data _____

Firma _____

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
SERIE A

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CALCIATORI

ACCORDO COLLETTIVO

31 gennaio 2023 – 30 giugno 2024

*Il presente Accordo Collettivo si compone di 52 pagine.
Sottoscritto il 10 marzo 2023 e modificato l' 8 agosto 2023*

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO



Firmato digitalmente da:
GABRIELE GRAVINA
Il Presidente Federazione Italiana Giuoco Calcio
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Firmato il 22/08/2023 13:19
Seriale Certificato: 347
Valido dal 01/07/2022 al 30/06/2025
TI Trust Technologies QTSP CA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A



ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI

Firmato digitalmente da: UMBERTO CALCAGNO
Data: 08/08/2023 16:56:02

Sommario:

ACCORDO COLLETTIVO	2
MODULO CONTRATTO	26
MODULO CONTRATTO di APPRENDISTATO	29
MODULO ALTRE SCRITTURE.....	33
MODELLO POLIZZA	34
REGOLAMENTO di funzionamento e di procedura del COLLEGIO ARBITRALE	41
INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELL'ACCORDO COLLETTIVO FIGC/ LNPA/AIC (c.d. LODO ABETE)	49
TABELLA DEI MINIMI FEDERALI	52

ACCORDO COLLETTIVO
per i rapporti di prestazione sportiva
tra Calciatori Professionisti e Società professionistiche di Serie A

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 della LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra Società e sportivi professionisti) e comunque dell'articolo 27 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) quando sarà in vigore per quanto qui di rilevanza, è convenuto e stipulato tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito: LNPA) e l'Associazione Italiana Calciatori (di seguito: AIC) il seguente:

ACCORDO COLLETTIVO
per i rapporti di prestazione sportiva
tra Calciatori Professionisti e Società professionistiche della Lega Serie A.

TERMINOLOGIA e DEFINIZIONI

Nel presente Accordo Collettivo, nonché in tutti gli allegati e nella corrispondenza ad essi connessi, le seguenti parole o acronimi hanno convenzionalmente (indipendentemente dalle concordanze grammaticali del genere e del numero) il significato ed i contenuti di cui alle definizioni di seguito elencate:

- **AC:** è il presente Accordo Collettivo;
- **AIC:** è l'Associazione Italiana Calciatori;
- **Altre/Scritture:** è il Modulo definito nell'articolo 3.5 che contiene patti accessori e/o integrativi e/o modificativi del Contratto;
- **CA:** è il Collegio Arbitrale e/o l'Arbitro Unico di cui all'articolo 21;
- **Calciatore:** è l'Atleta che presta l'attività sportiva in favore della Società;
- **Contratto:** è il contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra Società e Calciatore nel Modulo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla FIGC, secondo il modello allegato al presente AC; è comprensivo delle Altre/scritture;
- **Contratto di apprendistato:** è il contratto ai sensi dell'articolo 2 comma 3 che segue, sottoscritto tra Società e Calciatore nello specifico Modulo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla FIGC, secondo il modello allegato al presente AC; è comprensivo delle Altre/scritture; *[voce inserita con la modifica 8 agosto 2023]*
- **Comunicazione:** è qualunque comunicazione tra le Parti prevista nell'AC che deve essere effettuata obbligatoriamente con Posta Elettronica

Certificata (PEC);

- **FIGC:** è la Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- **LNPA:** è la Lega Nazionale Professionisti Serie A;
- **Parti:** sono, insieme, i soggetti che sottoscrivono il Contratto, ovvero il Calciatore e la Società;
- **PEC:** è il sistema di posta elettronica certificata;
- **Polizza:** è la polizza assicurativa di cui all'articolo 16.1, stipulata secondo il modello allegato all'AC ai sensi dell'articolo 1.2.c;
- **Portale/FIGC:** è il portale telematico dei servizi della FIGC disponibile on line;
- **Regolamento/CA:** è il regolamento di funzionamento e di procedura del Collegio Arbitrale di cui all'articolo 21.3 ed allegato all'AC ai sensi dell'articolo 1.2.d;
- **Retribuzione:** è il compenso convenuto tra il Calciatore e la Società, quale corrispettivo della prestazione sportiva.
- **Società:** sono le società sportive associate alla LNPA;
- **Tabella:** è la tabella delle Retribuzioni minime federali di cui all'articolo 4.1.2;

Le definizioni che precedono hanno natura pattizia e tassativa e costituiscono parte integrante del presente Accordo Collettivo.

ARTICOLO 1 – Oggetto

1.1 Il presente AC disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti (di seguito; Calciatore) e Società sportive partecipanti ai campionati nazionali di Serie A.

1.2 Sono allegati all'AC e ne costituiscono parte integrante:

- a) il modulo Contratto;
- a/bis) il modulo Contratto di Apprendistato; *[allegato inserito con la modifica 8 agosto 2023]*
- b) il modulo Altre Scritture;
- c) il modello Polizza;
- d) il Regolamento/CA;
- e) il Lodo/Abete di cui all'articolo 24.1 che segue;
- f) la Tabella dei Minimi Federali di cui all'articolo 4.1.2.

ARTICOLO 2 – Forma del contratto individuale. Patti limitativi della libertà professionale. Apprendistato.

2.1 Il contratto individuale tra Società e Calciatore professionista (il Contratto), a pena di nullità, deve essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto parimenti a pena di nullità dal Calciatore e da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri. Il Contratto va redatto e sottoscritto in 3 (tre)

esemplari: 1 (uno) è di competenza della Società; 1 (uno) è di competenza del Calciatore; 1 (uno) è destinato al deposito presso la Lega a cura della Società.

2.2. Ai sensi dell'articolo 4, sesto comma, della LEGGE 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni (e comunque dell'articolo 26 comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) quando sarà in vigore per quanto qui di rilevanza, sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del Calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del Calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione (a prescindere dalla durata del rapporto inter partes, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni

APPRENDISTATO

[comma 2.3. sostituito con la modifica 8 agosto 2023]

2.3. Possono essere stipulati contratti di apprendistato professionalizzante ovvero apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alta formazione e ricerca nei limiti e nei termini di quanto previsto (a partire dalla sua entrata in vigore) dall'articolo 30 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come corretto dal Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 e successive modifiche, dalle disposizioni di legge da essi richiamati, e dalle disposizioni che seguono.

(I) I contratti di apprendistato professionalizzante sono finalizzati ad erogare una formazione, anche trasversale, per il conseguimento delle competenze di "calciatore professionista" idoneo, sotto l'aspetto della tecnica e della tattica calcistica, a rendere le proprie prestazioni a livello nazionale nelle società sportive che partecipano ai Campionati delle leghe professionistiche e nelle rappresentative nazionali (di seguito: *Apprendistato professionalizzante*).

(II) I Contratti di apprendistato per l'alta formazione e ricerca (di seguito: *Apprendistato universitario*) finalizzato a consentire al lavoratore l'acquisizione di una qualifica o titolo di studio universitario in modo bilanciato e compatibile con l'inserimento nello sport professionistico e l'acquisizione dello status di calciatore professionista, in un sistema duale di formazione e lavoro.

(III) I Contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione

tecnica superiore (di seguito: *Apprendistato scolastico*), finalizzato a consentire al lavoratore l'acquisizione di una qualifica o titolo di studio in modo bilanciato e compatibile con l'inserimento nello sport professionistico e l'acquisizione dello status di calciatore professionista, in un sistema duale di formazione e lavoro.

(IV) Il calciatore apprendista (di seguito: *Apprendista*) deve aver compiuto il quattordicesimo anno di età, per il solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero quindicesimo anno di età, per la forma professionalizzante, ovvero il diciottesimo, nel caso di apprendistato per alta formazione e ricerca, e in ogni caso non aver compiuto il ventitreesimo anno d'età alla scadenza del Contratto di apprendistato.

Il Contratto di apprendistato non potrà comunque avere scadenza successiva alla stagione sportiva di compimento del ventitreesimo anno né aver in alcun caso durata superiore a quella prevista dalla legge e/o dalle Norme Organizzative Interne Federali della FIGC.

(V) Il Contratto di apprendistato deve, a pena di nullità, essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo, e deve essere depositato nei modi e nei termini previsti dall'articolo 3 che segue.

(VI) Il Contratto di Apprendistato professionalizzante deve, a pena di nullità, avere allegato per costituirne parte integrante, il piano formativo individuale per acquisire la qualifica di "calciatore professionista" mentre il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alta formazione e ricerca devono, a pena di nullità, aver allegato il piano formativo individuale, ovvero attestazione dell'istituzione formativa circa l'esistenza di convenzione con il datore di lavoro; in tale ultimo caso dovrà esser successivamente depositato il piano formativo individuale entro (novanta) 90 giorni dalla stipula del Contratto di apprendistato.

(VII) L'attività formativa, nel caso di Apprendistato professionalizzante, può essere svolta nell'ambito dell'espletamento della prestazione lavorativa, nonché in aula in presenza ovvero a distanza tramite strumenti di e-learning, anche tramite corsi organizzati in collaborazione con le istituzioni e le componenti tecniche federali; in quest'ultimo caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto.

I contenuti dell'attività formativa saranno determinati dalla Società sportiva con riferimento all'organizzazione ed alla sicurezza del lavoro nel club e relativi presidi di prevenzione e protezione, alla disciplina del rapporto di lavoro, agli aspetti normativi e organizzativi generali ed alla disciplina comportamentale con particolare riferimento alla prevenzione e lotta al match fixing e al doping nonché

all'educazione alimentare e mentale finalizzata allo svolgimento dell'attività agonistica.

La Società sportiva è tenuta, in tutti i casi di apprendistato, entro e non oltre trenta (30) giorni dal termine di ogni stagione sportiva, a depositare presso la Lega la scheda, sottoscritta dall'Apprendista e dal tutor, nella quale risulta certificata l'attività formativa svolta nella stagione sportiva antecedente.

(VIII) Il piano formativo individuale, in tutti i casi, deve essere seguito scrupolosamente dall'Apprendista e potrà essere svolto, in caso di trasferimento del Calciatore, anche presso diverse società sportive. Il piano potrà essere modificato in costanza di durata in accordo tra le parti.

(IX) Entro i dieci (10) giorni successivi al deposito del contratto di apprendistato, la Società sportiva è tenuta a depositare presso la Lega una dichiarazione contenente l'indicazione del referente/tutor interno, assegnato all'Apprendista, che dovrà controllare l'attuazione del programma formativo e controfirmare, semestralmente la scheda.

Può ricoprire il ruolo di referente/tutor esclusivamente: (a) un allenatore tesserato con la Società e in possesso della prescritta qualifica federale, ovvero un calciatore professionista, con contratto depositato, tesserato con la Società; (b) un soggetto interno alla Società che sia stato tesserato FIGC come allenatore o calciatore professionista, per un periodo di tempo complessivo pari o superiore a dieci (10) stagioni sportive anche non consecutive. Nel caso sub (a) al referente/tutor può essere affidato un massimo di cinque (5) Apprendisti. Nel caso sub (b) al referente/tutor può essere affidato un numero illimitato di Apprendisti.

(X) Alla retribuzione dell'Apprendista si applica l'articolo 4 che segue, fatta eccezione per il trattamento economico che è definito come segue:

a) per l'*Apprendistato professionalizzante* di cui al paragrafo (I), il minimo federale è ridotto come segue:

- per i Calciatori dal 19° al 23° anno di età al settantacinque per cento (75%) del Minimo federale previsto dalla Tabella per la fascia oltre 24 anni di età;
- per i Calciatori dal 18° al 19° anno di età al settanta per cento (70%) del Minimo federale previsto dalla Tabella per la fascia da 19 a 23 anni di età;
- per i Calciatori nel corso del 17° anno di età al sessanta per cento (60%) del Minimo federale previsto dalla Tabella per la fascia da 19 a 23 anni di età;
- per i Calciatori nel corso del 16° anno di età al cinquanta per cento (50%) del Minimo federale previsto dalla Tabella per la fascia da 19 a 23 anni di età;
- per i Calciatori nel corso del 14° anno (se sarà ammesso dalla Legge) e del 15° anno di età al quaranta per cento (40%) del Minimo federale previsto dalla Tabella per la fascia da 19 a 23 anni di età;

b) per l'*Apprendistato universitario* di cui al paragrafo (II), il minimo federale è ridotto all'ottanta per cento (80%) del Minimo federale previsto dalla Tabella per la fascia oltre 24 anni di età;

c) per l'*Apprendistato scolastico* di cui al paragrafo (III), il minimo federale è ridotto secondo la seguente tabella (tutti gli importi sono indicati al lordo e seguono il meccanismo di aggiornamento secondo quanto previsto nella Tabella):

- euro 3.347,00 per l'età anagrafica da 14 anni compiuti a 16 anni compiuti;
- euro 4.463,00 per l'età anagrafica da 17 anni compiuti a 18 anni compiuti;
- euro 5.578,00 per l'età anagrafica *superiore a* 19 anni compiuti e, comunque, fino al termine del contratto di apprendistato;
- euro 12.099,00 per l'età anagrafica *superiore a* 19 anni compiuti e, comunque, fino al termine del contratto di apprendistato, in caso di primo ed unico contratto di *apprendistato scolastico*.

Nel corso della durata del contratto di apprendistato può essere previsto un incremento retributivo in ragione della formazione erogata nel corso delle stagioni sportive.

(XI) I contributi previdenziali erogati a fini pensionistici nel corso del rapporto di apprendistato saranno, salvo il caso di diverse – anche future – disposizioni dell'INPS, versati nell'apposito Fondo INPS dei lavoratori sportivi, senza alcuna distinzione rispetto agli ordinari calciatori professionisti.

(XII) La Società sportiva ha l'obbligo:

(a) di rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 e quelle contenute nell'Accordo Collettivo;

(b) di impartire all'Apprendista la formazione a propria cura ed onere;

(c) consentire all'Apprendista lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, ed accordargli i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio e in ogni caso di collaborare con le istituzioni formative, garantendo l'adempimento della formazione esterna e degli obblighi di cui ai piani formativi per le forme di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015;

(d) di curare la migliore efficienza sportiva dell'Apprendista nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 7 che segue;

(e) garantire l'applicazione delle disposizioni applicabili in tema di protezione della salute e sicurezza dell'Apprendista.

(XIII) L'Apprendista ha l'obbligo:

(a) di rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 e quelle contenute nell'Accordo Collettivo;

(b) seguire, con impegno e diligenza, le lezioni impartite dagli incaricati della Società sportiva finalizzate alla formazione professionale dello stesso, laddove previste;

(c) partecipare alle attività formative previste nel piano formativo individuale nel rispetto delle modalità ivi indicate;

(d) di impegnarsi per l'acquisizione dei titoli di studio ovvero delle qualifiche professionali di cui alla forma di apprendistato prevista dagli artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015, adempiendo agli obblighi inseriti nel piano formativo;

(e) attenersi alle disposizioni disciplinari previste nell'Accordo Collettivo e nei regolamenti federali.

(XIV) Considerato che il contratto di lavoro sportivo è ai sensi di legge a tempo determinato, è esclusa l'applicazione del comma 8 dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2015 per cui le società sportive non hanno un numero minimo di contratti di apprendistato da convertire obbligatoriamente in contratto a tempo indeterminato, né si applica il periodo di preavviso previsto dal comma 4, art. 42 del D.Lgs. 81/2015.

(XV) Il periodo di apprendistato effettuato presso altre Società, anche a seguito di cessione del contratto, le ore di formazione per l'acquisizione delle competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzanti e in ogni caso la formazione esterna e gli obiettivi scolastici e/o universitari saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività ovvero, per le altre forme, l'impegno formativo possa proseguire in continuità con il medesimo ovvero altra istituzione formativa che garantisca il medesimo titolo di studio ovvero qualifica professionale; in tutti i casi, non deve esser intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a una stagione sportiva e, comunque, il complessivo periodo di apprendistato non potrà comunque superare il termine triennale e i limiti di età come sopra determinati;

(XVI) All'apprendista non si applica il termine del periodo di comporta di cui all'art. 15.4 Accordo Collettivo né la relativa possibilità di riduzione dei compensi ai sensi del medesimo articolo. In caso di malattia o infortunio per un periodo superiore a mesi dodici il contratto di apprendistato potrà essere prorogato, con il consenso delle parti, di una stagione sportiva nei limiti di età di cui alla presente norma.

(XVII) Nei casi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alta formazione e ricerca non si applica il motivo di licenziamento di cui all'art. 42, comma 3, D. Lgs. 81/2015.

(XVIII) Al rapporto di apprendistato, in tutte le sue forme, si applicano tutte le norme del presente Accordo Collettivo con esso compatibili e comunque non espressamente derogate nei romanini che precedono, ivi compresa l'applicazione dell'articolo in punto di indennità di Fine Carriera.

Per quanto non previsto dall'Accordo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di apprendistato.

ARTICOLO 3 – Deposito, modifiche e approvazione federale del Contratto.

3.1. La Società ha l'obbligo di depositare, entro sette giorni dalla stipulazione, il Contratto presso la LNPA che effettua le verifiche di sua competenza e ne cura immediatamente la trasmissione alla FIGC per la relativa approvazione ai sensi di legge. Dell'avvenuto deposito del Contratto presso la LNPA la Società deve darne Comunicazione al Calciatore.

3.2 Se la Società non deposita il Contratto ovvero l'atto modificativo o estintivo nel termine indicato dall' 3.1 che precede, il deposito può essere eseguito dal Calciatore mediante invio per posta elettronica certificata alla LNPA entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto ovvero dell'atto modificativo o estintivo. Dell'avvenuto deposito il Calciatore deve darne Comunicazione alla Società.

3.3 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della FIGC.

3.4 La FIGC invia prontamente le sue decisioni alla LNPA, perché quest'ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della FIGC entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intende tacitamente manifestata.

3.5 Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.

3.6.1 Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo nel caso che il Contratto non ottenga l'approvazione della FIGC competente per fatto non imputabile al Calciatore o al suo agente. La Società ha diritto di rivalsa nei confronti del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile. La misura dell'indennizzo è determinata dal CA, su istanza del Calciatore, tenuto conto anche dell'eventuale stipulazione da parte del Calciatore di altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell'ammontare dello stesso. L'indennizzo può essere

determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.

3.6.2 Nessun indennizzo sarà dovuto qualora la Società, entro 10 giorni dalla mancata approvazione per fatto non imputabile al Calciatore, ovvero entro 3 giorni precedenti alla chiusura del periodo di trasferimento, offra al Calciatore un contratto di prestazione sportiva di identico contenuto economico e il Calciatore, entro i successivi 2 giorni, lo rifiuti senza giustificato motivo. Nessun indennizzo è dovuto laddove il Calciatore stipuli un contratto di prestazione sportiva con altra Società successivamente alla mancata approvazione e prima della ricezione dell'offerta.

(Norma Transitoria)

Fino alla data del 30 giugno 2024, nelle more della definizione delle procedure di competenza della FIGC per l'approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della LNP-A, fermo restando l'invio di tutte le copie dei Contratti alla FIGC.

ARTICOLO 4 – Retribuzione

4.1.1 La Retribuzione del Calciatore può essere interamente fissa o composta di una parte fissa ed una parte variabile. In quest'ultimo caso, la parte variabile può essere legata a risultati sportivi, individuali del Calciatore o collettivi della squadra e anche a obiettivi non sportivi individuali del Calciatore, come meglio ritengono di individuarli le Parti di comune accordo.

4.1.2 In ogni caso, la parte fissa non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella.

4.2 La Retribuzione deve essere espressa al lordo. Nel Contratto pluriennale la Retribuzione deve essere indicata per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria di competenza (Serie A, Serie B, Lega Pro).

4.3. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre/Scritture.

4.4 Società e Calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi, di squadra, analogamente a quanto previsto all'articolo 4.1. La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del Premio Collettivo, il suo ammontare complessivo e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei Calciatori aventi diritto di

procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro. La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote di Premio Collettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la LNPA a cura della Società entro il termine del 30 aprile della stagione sportiva in corso, eccezion fatta per le intese aventi a oggetto premi per la vittoria delle singole competizioni (a titolo esemplificativo il Campionato, la Coppa Italia, le Coppe Europee) e/o per la qualificazione alle Coppe Europee e/o per la salvezza, intese che potranno essere depositate, unitamente all'eventuale procura, entro e non oltre il giorno precedente la realizzazione dell'evento cui si riferiscono. La LNPA trasmette copia delle stesse alla Federazione. Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più Premi Collettivi per obiettivi specifici. I Premi Collettivi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.

4.5 In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei diritti di immagine per prestazioni di carattere promo-pubblicitario o di testimonial tra Società e Calciatori si tiene conto delle previsioni della Convenzione sulla Pubblicità se e da quando sarà stipulata.

4.6. La Retribuzione può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione internazionale cui la Società partecipa o parteciperà e non può in ogni caso essere inferiore al minimo previsto nella Tabella.

ARTICOLO 5 – Pagamento della Retribuzione

5.1 Le somme corrisposte al Calciatore per i titoli di cui all'articolo 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il Calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al Calciatore in forza di legge o di Contratto. È fatta salva esclusivamente l'indennità di fine carriera di cui infra sub articolo 20.

5.2.1 La Retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo.

5.2.2 La Retribuzione, nella sua parte variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture.

5.3 I pagamenti di quanto dovuto ai Calciatori devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico presso l'istituto bancario indicato dal Calciatore all'atto della sottoscrizione del contratto o, successivamente alla stipula, comunicato via PEC dal Calciatore alla Società e alla FIGC.

5.4 In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento della Retribuzione, il Calciatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull'importo netto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

5.5 L'obbligo di versamento della Retribuzione, nella parte sia fissa sia variabile, da parte delle Società è sospeso, previa Comunicazione a partire dalla data di decorrenza di una delle due seguenti circostanze e per tutta la sua durata: (a) se il Calciatore abbia subito provvedimenti disciplinari interdittivi dell'attività sportiva per effetto di sanzioni in materia di illeciti sportivi, di divieto di scommesse e di pratiche di doping, nonché nei casi di indisponibilità del Calciatore per effetto di provvedimenti, anche temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria; b) se il Calciatore sia irreperibile per tre convocazioni ad allenamenti o gare a distanza di almeno quarantotto (48) ore una dall'altra nell'arco di almeno sette (7) giorni.

Nel caso sub a) che precede, ove già non previsto da specifica normativa o se ritenuto necessario, la Società, previa contestazione scritta al Calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al Calciatore, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione. Nel medesimo procedimento, il Calciatore può richiedere la reintegrazione e/o risoluzione del Contratto e in tal caso il Collegio Arbitrale, ricorrendone i presupposti, può adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui sub articolo 12.

Nel caso sub b) che precede, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento/CA, potrà anche ottenere l'interdizione del Calciatore dalla partecipazione agli allenamenti.

ARTICOLO 6 – Formazione culturale dei calciatori.

6.1 La Società deve promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei Calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.

6.2 Spetta alla FIGC, d'intesa con l'AIC e la LNPA, indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva e della Società, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei Calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.

6.3 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 6.2, sono tenuti in considerazione anche i corsi che le Società, in collaborazione con LNPA, AIC e FIGC, organizzano per richiamare l'attenzione sui temi del match fixing e sui rischi connessi.

ARTICOLO 7 – Preparazione precampionato ed allenamenti. Partecipazione alle gare. Trasferte.

7.1.1 La Società fornisce al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.

7.1.2 Il Calciatore, fermo quanto previsto dal Lodo/Abete, ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra del rispettivo campionato, salvo il disposto di cui infra sub articolo 11.1.1.d.

7.2 Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il Calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.

In occasione di trasferte o ritiri il Calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto – di volta in volta stabiliti dalla Società – a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto.

ARTICOLO 8 – Limiti allo svolgimento di altre attività, e obblighi del Calciatore.

8.1 Il Calciatore non può svolgere altre attività sportive, lavorative od imprenditoriali nel periodo di durata del Contratto, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta della Società.

8.2 L'autorizzazione allo svolgimento di altra nuova attività lavorativa o imprenditoriale non già precedentemente autorizzata ai sensi dell'Accordo può essere negata se l'attività è incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva. La Società deve dare Comunicazione dell'eventuale diniego al Calciatore entro 45 (quarantacinque giorni) dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che la Società abbia comunicato il proprio diniego, l'autorizzazione si intende rilasciata.

È obbligo del Calciatore, a richiesta della Società, fornire il completo elenco e ogni informazione relativa alle attività lavorative o imprenditoriali eventualmente in corso.

8.3 In caso di rifiuto da parte della Società di rilasciare l'autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del CA e deve svolgersi con il rito accelerato.

8.4 In costanza di Contratto, il Calciatore ha l'obbligo di abitare ove specificato e dichiarato nel Contratto, ovvero nel luogo che è stato pattuito nelle Altre Scritture; tale luogo deve essere indicato o convenuto in modo tale che la logistica dei trasferimenti quotidiani dalla dimora alla sede sociale non pregiudichino lo stato psico-fisico dell'atleta e sia comunque posto a non più di

settantacinque 75 chilometri dalla sede sociale. La dimora/abitazione/residenza contrattuale può essere modificata dal Calciatore con il solo obbligo della previa comunicazione via PEC alla Società.

[NORMA TRANSITORIA] Ai contratti di lavoro stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo collettivo, non si applica la limitazione chilometrica dei settantacinque 75 chilometri dalla sede sociale.

8.5 Nelle more della stipula della Convenzione sulla Pubblicità di cui all'articolo 4.5 che precede, e comunque fatti salvi gli accordi individuali tra Società e Calciatore, quest'ultimo è obbligato, secondo criteri di rotazione, a rilasciare interviste di congrua durata in favore di Operatori della comunicazione indicati dalla LNPA e/o dalla Società di appartenenza nella misura, di regola, di n.3 nel pre gara e n.3 nel post gara per ciascun Evento.

L'obbligo di cui al presente comma non si applica nel caso in cui la Società disponga il silenzio-stampa.

ARTICOLO 9 – Tutela sanitaria.

9.1 Il Calciatore deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica.

9.2 Le Società e i Calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il Calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dalla Società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute.

9.3 La violazione da parte di Società e/o Calciatori delle disposizioni di cui all'articolo 9.2. comporta l'applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 10 – Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento.

10.1 Il Calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

10.2 Il Calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società.

10.3 Il Calciatore deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all'immagine della Società.

10.4 Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del Calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del calciatore, accettazione che non può essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.

10.5 Il Calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

10.6 Il Calciatore non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società.

10.7 Il Calciatore è tenuto ad astenersi da pubblici commenti e apprezzamenti lesivi che possano generare qualsiasi tipo di pregiudizio alle Società, ad altri Tesserati o alle Istituzioni. Il predetto obbligo comportamentale generale si applica anche per qualsiasi dichiarazione, immagine video o contenuti simili divulgati dal calciatore attraverso qualunque social network oggi noto o ideato in futuro (incluse le ipotesi di mero gradimento e/o richiamo a commenti, notizie, immagini o video forniti e/o pubblicati da terzi, ad esempio attraverso la modalità di cosiddetto like e/o re-tweet o re-post e/o della cosiddetta condivisione).

10.8 I dirigenti tesserati della Società sono tenuti, in condizione di reciprocità, ai medesimi obblighi di cui al comma 7 che precede.

ARTICOLO 11 – Inadempimenti e clausole penali.

NORMA DI PROGRAMMA SU INADEMPIMENTI E CLAUSOLE PENALI. – Le Parti sottoscritte si impegnano a definire, entro la durata del presente Accordo Collettivo un codice delle condotte disciplinari rilevanti e delle rispettive sanzioni, in sostituzione della disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 11 (Inadempimenti e Clausole penali) e 12 (Azioni a tutela dei Calciatori).

11.1.1 Al Calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento:

- a) ammonizione scritta;
- b) multa;
- c) riduzione della Retribuzione;
- d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- e) risoluzione del Contratto.

11.1.2 L'ammonizione scritta è applicata direttamente dalla Società, previa contestazione scritta via PEC al Calciatore entro il termine perentorio di dieci

(10) giorni dalla conoscenza del fatto; il Calciatore può, nei cinque (5) giorni successivi ed a mezzo PEC, far pervenire alla Società le sue giustificazioni; nei dieci (10) giorni successivi al ricevimento delle giustificazioni (o alla scadenza del termine entro il quale il Calciatore le avrebbe dovute inviare), la Società deve deliberare il provvedimento e nello stesso termine deve comunicarlo via PEC al Calciatore.

11.1.3 Nelle more dell'attuazione della Norma di programma la multa, il cui importo è proporzionato alla gravità dell'inadempimento, può essere applicata direttamente dalla Società secondo la procedura descritta al comma 11.1.2 che precede, a condizione che l'importo della singola sanzione non sia superiore al quindici per cento (15%) della Retribuzione fissa lorda mensile.

Nel caso di episodi di discriminazione in ogni forma, l'importo della singola sanzione diretta può essere aumentato fino al venticinque per cento (25%) della Retribuzione fissa lorda mensile.

11.1.4 In caso di applicazione diretta della sanzione, l'impugnativa del provvedimento adottato segue il rito accelerato allo scopo previsto dal regolamento del Collegio Arbitrale, con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione della sanzione. Nel caso di esclusione temporanea del Calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra quando le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del Calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al Calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al Calciatore l'istanza arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, per la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della Retribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il Calciatore può richiedere la reintegrazione e/o risoluzione del Contratto e in tal caso il Collegio Arbitrale, ricorrendone i presupposti, può adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui sub articolo 12.

In tutti gli altri casi, devono seguirsi le procedure previste dal Regolamento del Collegio arbitrale e pertanto il ricorso della Società deve contenere la proposta di provvedimento sanzionatorio, che deve essere inviata al Calciatore entro il termine perentorio di venti (20) giorni dalla conoscenza dell'inadempimento o dalla definitività del provvedimento di squalifica.

11.2 L'ammonizione scritta consiste nell'intimazione al Calciatore di non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento contestatogli.

11.3 La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell'inadempimento e non può superare il venticinque per cento

(25%) della Retribuzione fissa mensile lorda.

La multa, nell'ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il cinquanta per cento (50%) della Retribuzione fissa mensile lorda.

11.4. La riduzione della Retribuzione ha funzione risarcitoria e di riequilibrio del sinallagma, ed è regolata come di seguito:

- (i) nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, la riduzione della Retribuzione effettiva lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) della Retribuzione dovuta per tale periodo; ai fini della quantificazione della eventuale riduzione, si tiene conto:
 - a) della parte fissa della retribuzione;
 - b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell'elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica. In particolare, la riduzione della Retribuzione non può essere applicata qualora il Calciatore dimostri che la squalifica sia stata comminata, a seguito di comportamenti dallo stesso tenuti nell'esclusivo interesse sportivo della squadra (a titolo meramente esemplificativo c.d. fallo da ultimo uomo);
 - c) della misura del pregiudizio, anche all'immagine, arrecato alla Società;
- (ii) In tutti gli altri casi la riduzione della Retribuzione può riguardare anche la parte variabile, ma, in tali casi, non può comunque superare i massimali di riduzione indicate per la squalifica, ad eccezione di quanto previsto al successivo romanino (iii);
- (iii) fermo il disposto dell'articolo 5 comma 5 che precede, in caso di squalifica per doping, la riduzione della Retribuzione, in alternativa all'azione di risoluzione del Contratto, può essere pari all'intera Retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsione opera anche nei casi di illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, con decorrenza dall'efficacia del provvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva, anche se non definitivo;
- (iv) la riduzione della Retribuzione non può in ogni caso comportare una diminuzione della Retribuzione al di sotto di quella minima prevista nella Tabella.

11.5 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture; gli effetti della risoluzione sulle intese ex articolo 4.3 sono determinati dal Collegio Arbitrale in applicazione dei principi generali del diritto civile. La risoluzione può essere ottenuta dalla Società anche nel caso di condanna del Calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, comminata in Italia o

all'estero, passata in giudicato.

11.6 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, alla risoluzione consegue il diritto della Società cedente di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell'originario rapporto tra essa ed il Calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto. La Società cedente decade dal diritto al ripristino decorsi 15 (quindici) giorni da quello in cui ha ricevuto informazione della risoluzione, informazione della quale è in ogni caso onerato il Calciatore che deve provvedervi in forma scritta. Il ripristino deve essere esercitato, dandone comunicazione scritta al Calciatore, alla Lega ed alla Federazione.

La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della Retribuzione per cause derivanti da malattia o infortunio (inidoneità o inabilità) sono disciplinate infra sub articolo 15.

ARTICOLO 12 – Azioni a tutela dei diritti del Calciatore

12.1 Il Calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, la risoluzione determina – anche in deroga ai termini annuali di tesseramento previsti dalla normativa federale – il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il Calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, senza che la Società debba provvedere al pagamento di qualsiasi somma a qualsiasi titolo eventualmente dovute dalla Società cessionaria al Calciatore.

12.2 Nell'ipotesi di violazione della previsione di cui sub articolo 7.1, il Calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della diffida, il Calciatore può adire il CA per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il Calciatore ha altresì diritto ad un importo pari al venti per cento (20%) della parte fissa della Retribuzione annua lorda.

12.3 La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal Calciatore anche nei procedimenti promosso dalla Società ai sensi degli articoli 5.5 e 11.1.

12.4 Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del Calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il Calciatore ha diritto di ottenere dal CA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della Retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.

12.5 Il CA, se ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente articolo 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza.

12.6. In ogni ipotesi in cui il Calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della Società di fornire al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'articolo 7.1., salva espressa rinuncia scritta del Calciatore.

12.7 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui *supra* sub articolo 4.4.

ARTICOLO 13 – Morosità.

13.1 Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della Retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto dall'articolo 5.2.1 ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante PEC, inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della Retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (*supra* articolo 5.2.2), e a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante PEC, inviata in copia con le stesse modalità alla Lega.

13.2 Nel caso di Calciatore tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 (e dal Dlgs 36/2021, quando sarà in vigore) e successive modificazioni, la comunicazione di cui all'articolo 13.1, con le stesse modalità e gli stessi termini, deve essere inviata anche alla Società cedente.

13.3 La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro 20 (venti) giorni dalla PEC di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto del Calciatore.

Nei periodi di stato di emergenza sanitaria dichiarato dalle Autorità dello Stato il termine previsto dal capoverso del comma 3 è esteso a 30 (trenta) giorni.

13.4 Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 13.3, il Calciatore, per ottenere la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al CA entro e non oltre il 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione.

13.5 La Società ha diritto di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento/CA.

13.6 Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il Calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente, pari alla parte fissa della Retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contratto con altra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, se questo interviene prima della scadenza del Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal CA, a richiesta del Calciatore, che tenga conto dell'ammontare della eventuale Parte Variabile e dei Premi Collettivi, se maturati.

13.7.1 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il Calciatore, anche in deroga ai termini annuali di tesseramento previsti dalla normativa federale, fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda, dandone contestuale comunicazione alla LNPA, all'integrale pagamento in favore del Calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 13.3.

13.7.2 Nel caso in cui la Società cedente decida di non provvedere all'integrale pagamento in favore del Calciatore di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate, il Calciatore è automaticamente libero da vincoli contrattuali senza alcun onere di alcuna natura a carico della stessa Società cedente.

13.8 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, alla risoluzione del rapporto con la Società cessionaria determinata dalla esclusione dai campionati professionistici in corso di stagione sportiva, conseguirà il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell'originario rapporto tra la Società cedente ed il Calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto, anche in deroga ai termini annuali di tesseramento previsti dal Consiglio Federale.

13.9 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre/Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui *supra* all'articolo 4.4.

ARTICOLO 14 – Malattia e infortunio.

14.1 In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra all'articolo 15 e sottoparagrafi) spetta al Calciatore la Retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.

14.2 Il Calciatore si avvale, senza oneri e spese, dell'assistenza sanitaria primaria (ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o case di cura ed attività di riabilitazione) che la Società è tenuta a mettere a disposizione.

14.3 Nel caso in cui il Calciatore intenda avvalersi di una assistenza sanitaria diversa da quella messa a disposizione della Società, deve darne tempestiva Comunicazione alla Società e deve affidarsi a soggetti e/o strutture di specchiata professionalità e chiara fama. La Società stipula apposita polizza assicurativa sanitaria – i cui premi saranno sostenuti integralmente dalla Società – che è sottoscritta, se del caso, anche dal Calciatore. La polizza è attivata per coprire i costi normalmente necessari per i trattamenti sanitari – di cui sopra – a cui il Calciatore deve sottoporsi.

14.4. Le previsioni di cui agli articoli 14.1, 14.2, 14.3 così come quelle di cui infra all'articolo 15, trovano applicazione anche nell'ipotesi di infortunio occorso al Calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali o in occasione di gare od allenamenti organizzati dall'autorità militare da cui il Calciatore dipenda.

ARTICOLO 15 – Inabilità e inidoneità del Calciatore.

15.1. Ai fini delle previsioni di cui al presente articolo 15 e norme connesse:

a) per inidoneità si intende la condizione morbosa del Calciatore (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo;

b) per inabilità si intende la condizione morbosa del Calciatore che, pur non implicando l'impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale; la certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata ("Organo terzo") che, su istanza della Società, è nominato/a dal CA, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento/CA.

L'istanza al CA può essere promossa dalla Società anche prima del decorso del Periodo di comportamento in modo che l'Organo terzo possa effettuare l'accertamento nell'immediatezza del decorso del termine di cui all'articolo 15.4 che segue.

15.2.1 L'inabilità e l'inidoneità possono essere dipendenti da fatto e colpa del Calciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili.

15.2.2 Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del Calciatore risultino dipendenti da colpa grave dello stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento.

15.3 In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il Calciatore deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medico attestante l'inabilità.

("Periodo di comportamento"),

15.4.1 Qualora l'inabilità del Calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come *supra* definite, si protraggano oltre i sei (6) mesi, la Società può richiedere al CA la riduzione alla metà della Retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.

15.4.2 Qualora la predetta inabilità si protragga oltre i nove (9) mesi, la Società può richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la proroga della riduzione alla metà della Retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.

15.5 La richiesta di risoluzione del Contratto, così come quella di riduzione della Retribuzione, deve essere proposta, a pena di decadenza, in pendenza della inabilità o comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione della condizione di inabilità. A tal fine farà fede la data di invio della relativa comunicazione al Calciatore.

15.6 Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare l'inidoneità definitiva del Calciatore, come intesa e accertata dall'articolo 15.1, la Società ha diritto di richiedere immediatamente al CA la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 16 – Assicurazione infortuni.

16.1.1 La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il Calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di Polizza.

16.2 La Lega, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della Polizza.

16.3 Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni

caso il Calciatore o i suoi aventi diritto ed è inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal Calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.

16.4 Il Calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.

16.5 La Polizza deve essere stipulata entro la data di convocazione del Calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il Calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal Calciatore e dai suoi aventi diritto.

16.6 In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, il Calciatore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest'ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

16.7 In caso di infortunio avvenuto nell'ambito dell'attività svolta, l'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico della Società di appartenenza, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

16.8 Calciatore ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore della Società.

ARTICOLO 17 – Contributi previdenziali.

17.1. La Società effettua agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla Retribuzione versata allo stesso.

ARTICOLO 18 – Riposo settimanale e ferie.

18.1 Il Calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi 2 (due) giorni della settimana.

18.2 Il Calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di 4 (quattro) settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.

18.3 La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società,

che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il Calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il Calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.

18.4 I giorni dell'eventuale Pausa Natalizia e quelli della cosiddetta Pausa Estiva (ovvero quelli decorrenti dall'ultima gara di campionato, e/o dall'ultimo impegno tecnico se successivo, fino all'inizio del ritiro pre-campionato) sono conteggiati come periodo di riposo, impregiudicati gli obblighi di natura retributiva e previdenziale in caso di sospensione dell'attività disposta dalla Società per il periodo esorbitante il limite previsto al comma 2 che precede.

ARTICOLO 19 – Congedo matrimoniale.

19.1. Il Calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno 5 (cinque) giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell'attività agonistica, può essere concesso o completato entro 30 (trenta) giorni successivi al matrimonio.

ARTICOLO 20 – Indennità di fine carriera

20.1. In adempimento all'articolo 5.1. dell'Accordo ed in base dall'articolo 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni (e in base all'articolo 26.4 del Dlgs 36/2021, quando sarà in vigore), la Società versa al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla Retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che è trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i Calciatori dagli enti previdenziali competenti.

ARTICOLO 21 – Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale.

21.1 In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 (e a quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 36/2021, quando sarà in vigore) e successive modificazioni, nonché dall'articolo 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncia in modo irrituale.

21.2 Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano – in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie – ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA.

21.3 Il CA funziona nei modi e nei termini disposti nel Regolamento/CA che deve, al minimo, regolamentare: i) le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini; ii) la procedura di nomina degli arbitri di nomina di parte, del Presidente; iii) le formalità procedurali, anche relative all'espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie; iv) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo irrituale, le possibilità di proroga e l'obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità; v) i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento/CA.

ARTICOLO 22 – Norme di rinvio.

22.1. Le norme statutarie e regolamentari della FIGC si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente AC.

22.2 Si rinvia alla legge per tutto quanto non espressamente previsto e/o regolato nel presente AC.

ARTICOLO 23 – Durata.

23.1 Il presente AC ha efficacia fino al termine della stagione sportiva 2023-24, e non è tacitamente rinnovabile né prorogabile.

ARTICOLO 24

24.1 Fino a quando le Parti non convengono una modifica sostanziale dell'articolo 7 in modo che, da un lato, siano resi chiari i diritti dei Calciatori e, dall'altro, siano individuate le modalità più moderne e idonee per il regolare svolgimento degli allenamenti, l'interpretazione resa dalla FIGC in data 22 agosto 2011, con l'eliminazione dell'aggettivo "temporanee" a pagina 2, rigo 24, è allegata la presente accordo per farne parte integrante.

24.2 Le Parti si danno atto reciprocamente e riconoscono che sono in corso le trattative per la stipula della Convenzione sulla Pubblicità di cui all'articolo 4.5 che precede.

ALLEGATO A

In forza di quanto previsto dagli articoli 1 comma 2 lettera a), e 2 comma 1 dell'Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori è convenuto e stipulato tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori il seguente:

MODULO CONTRATTO

(ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO FIGC-AIC-LNPA)

[Loghi Serie A – AIC]

Stagione Sportiva 20[.] / 20[.]

Numero [.]

"MODULO CONTRATTO" – AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1.2.a E 2.1
DELL'ACCORDO COLLETTIVO LNPA-AIC-FIGC.

Con la presente scrittura privata, stipulata tra

– la società professionistica [• *ragione sociale, sede sociale, numero partita iva/codice fiscale, matricola federale, pec*], (di seguito: **Società**), rappresentata dal suo [• *qualifica*] [• *cognome, nome, codice fiscale*] munito dei necessari poteri,

[BARRARE L'IPOTESI RICORRENTE]:

☐ che si è avvalsa dei servizi dell'agente sportivo [• *cognome, nome, eventuale domiciliatario*] n. Iscrizione [• *numero*] al Registro CONI;

☐ che non si è avvalsa dei registri di un agente sportivo;
e

– il calciatore professionista [• *cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, provincia, residenza anagrafica, dimora/abitazione/residenza contrattuale, codice fiscale, matricola federale, pec*] (di seguito: **Calciatore**),

[BARRARE L'IPOTESI RICORRENTE]:

☐ che si è avvalso dei servizi dell'agente sportivo [• *cognome, nome, eventuale domiciliatario*] n. Iscrizione [• *numero*] al Registro CONI;

☐ che non si è avvalso dei registri di un agente sportivo;
(di seguito, insieme: le **Parti**),

si conviene e si stipula quanto segue.

(ARTICOLO 1) È costituito tra le Parti un rapporto di lavoro subordinato sportivo mediante il quale il Calciatore – nella sua qualità di tesserato della FIGC per la

Società con decorrenza dal [• data] e fino al [• data]– si impegna a prestare la propria attività lavorativa in favore della Società con inizio alla data del [• data].

(ARTICOLO 2) Ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo Collettivo (di seguito: **AC**) sono convenute le seguenti Retribuzioni lorde:

a) Retribuzione fissa [OBBLIGATORIA NEI LIMITI DEI MINIMI FEDERALI]:

[BARRARE LE STAGIONI CONVENUTE]

☐ per la stagione sportiva [•anni] euro [•valore];

☐ per la stagione sportiva [•anni] euro [•valore] in Serie A, euro [•valore] in Serie B, euro [•valore] in LegaPro;

☐ per la stagione sportiva [• anni] euro [• valore] in Serie A, euro [•valore] in Serie B, euro [•valore] in LegaPro;

☐ per la stagione sportiva [•anni] euro [•valore] in Serie A, euro [•valore] in Serie B, euro [•valore] in LegaPro;

☐ per la stagione sportiva [•anni] euro [•valore] in Serie A, euro [•valore] in Serie B, euro [• valore] in LegaPro;

essa [BARRARE L'IPOTESI RICORRENTE] ☐ comprende ☐ non comprende la partecipazione del Calciatore alle eventuali iniziative promo pubblicitarie della Società di cui all'articolo 4.3 dell'AC;

b) Retribuzione Variabile [FACOLTATIVA]:

[•spazio per l'eventuale inserimento delle pattuizione]

Ai sensi dell'articolo 5.3 dell'AC, le Retribuzioni saranno versate nel conto corrente IBAN: [•codice bancario].

(ARTICOLO 3) Le Parti convengono che al presente Contratto si applicano, per quanto qui non espressamente previsto, tutte le norme dell'AC e, per quanto in esse non previsto, le norme della FIGC, nonché quelle di Legge per quanto non espressamente previsto dalle norme federali.

(ARTICOLO 4) Le Parti confermano espressamente la loro volontà di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale irrituale di cui all'articolo 21 dell'AC tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente.

(ARTICOLO 5) Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Letto, confermato e sottoscritto, in triplice originale (una per ciascuno dei sottoscritti ed uno per il deposito ai sensi dell'articolo 2.1. dell'AC), in [•Luogo] il [•Data].

[• PRIMA FIRMA della Società con timbro e FIRMA del Calciatore]

[• PRIMA FIRMA di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età]

Ad ogni effetto di legge, le Parti dichiarano e di approvare specificatamente, dopo aver preso esatta cognizione del loro contenuto, i seguenti:

- articoli del presente Contratto: 3 (rinvio all'AC, alle Carte federali e alla Legge), 4 (clausola compromissoria) e 5 (obbligo di osservare norme ed atti della FIGC) del presente Contratto;
- articoli dell'Accordo Collettivo: 2.2 (limiti al patto di opzione), 3.1-3.5 (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture), 3.4 e 3.6.1-3.6.2 (necessità dell'approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza), 5.1 (onnicomprendività della retribuzione), 8.1- 8.2 (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile), 8.4 (obblighi di abitazione ove dichiarato nel Contratto e di comunicazione della variazione), 8.5 (obbligo di rendere l'intervista ai broadcaster), 9.2 (*"La società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute"*), 10.8 (risarcimento danni per ripresa/divulgazione immagini non autorizzate), 11.1-11.6 (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione), 13.7-13.9 (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee), 15.1-15.6 (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause), art. 16.4. (rinuncia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società), 16.6-16.7 (oneri di comunicazione e denuncia); art. 16.8. (obbligo di sottoposizione a visita fiscale), 18.4 (computo dei giorni di Pausa Natalizia e Pausa Estiva nel novero delle ferie godute) dell'Accordo Collettivo.

Le Parti si impegnano, altresì, all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi nonché delle eventuali modifiche di quello attualmente vigente.

[•Luogo] il [•Data].

[• SECONDA FIRMA della Società con timbro e FIRMA del Calciatore]

[• SECONDA FIRMA di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età]

ALLEGATO A/bis

[allegato inserito con la modifica 8 agosto 2023]

In forza di quanto previsto dagli articoli 1 comma 2 lettera a/bis), e 2 comma 3 dell'Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori è convenuto e stipulato tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori il seguente:

MODULO CONTRATTO di APPRENDISTATO
(ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO FIGC-AIC-LNPA)

[Loghi Serie A – AIC]

Stagione Sportiva 20[.] / 20[.]

Numero [.]

"MODULO CONTRATTO di APPRENDISTATO" – AI SENSI DEGLI ARTICOLI
1.2.a/bis E 2.3 DELL'ACCORDO COLLETTIVO LNPA-AIC-FIGC.

Con la presente scrittura privata, stipulata tra

– la società professionistica [• ragione sociale, sede sociale, numero partita iva/codice fiscale, matricola federale, pec], (di seguito: **Società**), rappresentata dal suo [• qualifica] [• cognome, nome, codice fiscale] munito dei necessari poteri,

[BARRARE L'IPOTESI RICORRENTE]:

☐ che si è avvalsa dei servizi dell'agente sportivo [• cognome, nome, eventuale domiciliatario]
n. Iscrizione [• numero] al Registro CONI;

☐ che non si è avvalsa dei registri di un agente sportivo;

e

– il calciatore apprendista professionista [• cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, provincia, residenza anagrafica, dimora/abitazione/residenza contrattuale, codice fiscale, matricola federale, pec] (di seguito: **Calciatore**),

[BARRARE L'IPOTESI RICORRENTE]:

☐ che si è avvalso dei servizi dell'agente sportivo [• cognome, nome, eventuale domiciliatario]
n. Iscrizione [• numero] al Registro CONI;

☐ che non si è avvalso dei registri di un agente sportivo;

(di seguito, insieme: le **Parti**),

si conviene e si stipula quanto segue.

(ARTICOLO 1) È costituito tra le Parti un rapporto di lavoro subordinato sportivo in forma di apprendistato finalizzato

[BARRARE L'IPOTESI RICORRENTE]:

☐ [IPOTESI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE] ad erogare una formazione, anche trasversale, per il conseguimento delle competenze di “calciatore professionista” idoneo, sotto l’aspetto della tecnica e della tattica calcistica, a rendere le proprie prestazioni a livello nazionale nelle società sportive che partecipano ai Campionati delle leghe professionistiche e nelle rappresentative nazionali (di seguito: apprendistato professionalizzante),

☐ [IPOTESI APPRENDISTATO UNIVERSITARIO] all’acquisizione di una qualifica o titolo di studio universitario in modo bilanciato e compatibile con l’inserimento nello sport professionistico e l’acquisizione dello status di calciatore professionista, in un sistema duale di formazione e lavoro.

☐ [IPOTESI APPRENDISTATO SCOLASTICO] al conseguimento di una qualifica o titolo di studio in modo bilanciato e compatibile con l’inserimento nello sport professionistico e l’acquisizione dello status di calciatore professionista, in un sistema duale di formazione e lavoro,

e in ogni caso alla qualifica di calciatore professionista, mediante il quale il Calciatore – nella sua qualità di tesserato della FIGC per la Società con decorrenza dal [. data] e fino al [. data] – si impegna a prestare la propria attività lavorativa in favore della Società con inizio alla data del [. data].

La fase formativa del Contratto si conclude il [. data], fermo restando che, al termine di detto periodo e in ragione della durata a tempo determinato del contratto di apprendistato, il rapporto è risolto.

(ARTICOLO 2) Ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo Collettivo (di seguito: **AC**) sono convenute le seguenti Retribuzioni lorde:

a) Retribuzione fissa [OBBLIGATORIA NEI LIMITI DEI MINIMI FEDERALI]:

[BARRARE LE STAGIONI CONVENUTE]

- ☐ per la stagione sportiva [.anni] euro [.valore];
- ☐ per la stagione sportiva [.anni] euro [.valore] in Serie A, euro [.valore] in Serie B, euro [.valore] in LegaPro;
- ☐ per la stagione sportiva [.anni] euro [.valore] in Serie A, euro [.valore] in Serie B, euro [.valore] in LegaPro;

essa [BARRARE L'IPOTESI RICORRENTE] ☐ comprende / ☐ non comprende la partecipazione del Calciatore alle eventuali iniziative promo pubblicitarie della Società di cui all’articolo 4.3 dell’AC;

b) Retribuzione Variabile [FACOLTATIVA]:

[•spazio per l'eventuale inserimento delle pattuizioni]

Ai sensi dell'articolo 5.3 dell'AC, le Retribuzioni saranno versate nel conto corrente IBAN: [*codice bancario*].

(ARTICOLO 3) La formazione si svolgerà secondo il piano formativo da allegare al presente Contratto (tramite Modulo Altre Scritture), nel caso di apprendistato professionalizzante, ovvero – negli altri casi – da depositare presso la LNPA entro novanta (90) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto (sempre tramite Modulo Altre Scritture).

Il tutor

[BARRARE L'IPOTESI RICORRENTE]

□ è sin d'ora indicato nel sig. [*Nome Cognome C.Fisc.*].

□ verrà indicato (con nome, cognome e codice fiscale) con separato atto da allegare al presente Contratto (tramite Modulo Altre Scritture), e da depositare presso la LNPA, entro dieci (10) giorni dalla stipula del presente Contratto e in ogni caso prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

(ARTICOLO 4) Le Parti convengono che al presente Contratto si applicano, per quanto qui non espressamente previsto, tutte le norme dell'AC e, per quanto in esse non previsto, le norme della FIGC, nonché quelle di Legge per quanto non espressamente previsto dalle norme federali.

(ARTICOLO 5) Le Parti confermano espressamente la loro volontà di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale irrituale di cui all'articolo 21 dell'AC tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente.

(ARTICOLO 6) Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Letto, confermato e sottoscritto, in triplice originale (una per ciascuno dei sottoscritti ed uno per il deposito ai sensi dell'articolo 2.1. dell'AC), in [*Luogo*] il [*Data*].

[*PRIMA FIRMA della Società con timbro e FIRMA del Calciatore*]

[*PRIMA FIRMA di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età*]

Ad ogni effetto di legge, le Parti dichiarano e di approvare specificatamente, dopo aver preso esatta cognizione del loro contenuto, i seguenti:

– **articoli del presente Contratto: 4 (rinvio all'AC, alle Carte federali e alla Legge), 5**

(clausola compromissoria) e 6 (obbligo di osservare norme ed atti della FIGC) del presente Contratto;

- articoli dell'Accordo Collettivo: 2.2 (limiti al patto di opzione), 2.3 (Apprendistato); 3.1-3.5 (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture), 3.4 e 3.6.1-3.6.2 (necessità dell'approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza), 5.1 (onnicomprensività della retribuzione), 8.1- 8.2 (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile), 8.4 (obblighi di abitazione ove dichiarato nel Contratto e di comunicazione della variazione), 8.5 (obbligo di rendere l'intervista ai broadcaster), 9.2 (*“La società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute”*), 10.8 (risarcimento danni per ripresa/divulgazione immagini non autorizzate), 11.1-11.6 (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione), 13.7-13.9 (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee), 15.1-15.6 (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause), art. 16.4. (rinuncia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società), 16.6-16.7 (oneri di comunicazione e denuncia); art. 16.8. (obbligo di sottoposizione a visita fiscale), 18.4 (computo dei giorni di Pausa Natalizia e Pausa Estiva nel novero delle ferie godute) dell'Accordo Collettivo.

Le Parti si impegnano, altresì, all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi nonché delle eventuali modifiche di quello attualmente vigente.

[•Luogo] il [•Data].

[• SECONDA FIRMA della Società con timbro e FIRMA del Calciatore]

[• SECONDA FIRMA di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età]

ALLEGATO B

In forza di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettera b), e dall'articolo 3 comma 5 dell'Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori è convenuto e stipulato e il seguente:

MODULO ALTRE SCRITTURE

(ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO FIGC-AIC-LNPA)

[LOGHI SERIE A – AIC]

Stagione Sportiva 20[.] / 20[.]

Numero [.]

"MODULO ALTRE SCRITTURE" – AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1.2 e 3.5 DELL'ACCORDO COLLETTIVO LNPA-AIC-FIGC.

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del **Contratto** numero[.] sottoscritto in data [.] tra

- la **Società** [• *ragione sociale, matricola federale*], rappresentata dal suo [• *qualifica*] [• *cognome, nome*] munito dei necessari poteri, e
- il **Calciatore** [• *cognome, nome, matricola federale*], si conviene e si stipula quanto segue:

[ATTENZIONE, SPECIFICARE SE LE PATTUZIONI MODIFICANO OPPURE INTEGRANO QUELLE INSERITE NEL CONTRATTO]

[• *spazio per l'inserimento delle pattuizioni*]

Fermo il resto delle pattuizioni del Contratto qui non espressamente modificate e/o integrate.

Si richiamano gli articoli da 1 a 5 del Contratto Tipo.

Alla presente Scrittura ed al Contratto di prestazione sportiva si applicano, per quanto in essi non espressamente previsto, le norme dell'AC e, per quanto in esse non previsto, le norme della FIGC, nonché quelle di Legge per quanto non espressamente previsto nelle norme federali.

Letto, confermato e sottoscritto, in triplice originale (una per ciascuno dei sottoscritti ed uno per il deposito ai sensi dell'articolo 2.1 in quanto espressamente richiamato dall'art. 3.5 dell'AC), in [• *Luogo e data*] il [• *Data*].

[• FIRME della Società e del Calciatore]

[• FIRMA di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età]

ALLEGATO C

In forza di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettera c), e dall'articolo 16 comma 1 dell'Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori è convenuto e stipulato e il seguente:

MODELLO POLIZZA

(ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO FIGC-AIC-LNPA)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'Assicurazione complementare obbligatoria contro gli infortuni di calciatori professionisti di Serie A

(ARTICOLO 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

1.1 - GARANZIA DI BASE - L'assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscano: (i) nell'esercizio dell'attività professionale sportiva; (ii) nell'esercizio di altre eventuali attività lavorative o imprenditoriali aventi o meno carattere professionale, nonché nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale.

Si considerano indennizzabili anche: a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo, le folgorazioni, nonché gli effetti della prolungata esposizione al caldo ed al freddo cui l'Assicurato non si sia potuto sottrarre a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza; b) le conseguenze di ingestione di sostanze dovuta a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazione dovuta ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni; c) l'asfissia e l'annegamento; d) le conseguenze delle infezioni, nonché gli avvelenamenti causati da ingestione di funghi, da morsi di animali e punture di insetti; e) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana e in occasione di aggressioni e di atti violenti anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; f) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi; g) le lesioni sofferte in stato di malore od incoscienza sempreché non determinate da abuso di alcolici, di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti od allucinogeni; h) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; i) le lesioni muscolari da sforzo, esclusi gli infarti, le ernie traumatiche nonché le rotture sottocutanee tendinee e muscolari, distaccamenti di retina nonché ernie discali vertebrali traumatiche; j) le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche fino alla concorrenza di un esborso complessivo di € 3.500.000.00=per singola Società,

1.2 - TRASPORTI. - L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti dall'uso e guida di qualsiasi veicolo a motore o natante, esclusi i mezzi subacquei, a condizione che l'Assicurato sia abilitato a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto concerne gli infortuni aeronautici, l'assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli assicurati durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggeri di velivoli ed elicotteri esercitati da Società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda,

nonché da Autorità Civili e Militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da Società di lavoro aereo, esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti.

Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da aeroclubs e da Società di lavoro aereo in attività diverse da quella descritta al comma precedente.

1.3 – SPORT – L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione del paracadutismo e degli sport aerei in generale.

1.4 – BRICOLAGE – L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavori manuali -bricolage- espletate con l'uso di utensili domestici anche azionati da motore ed esercitate non a scopo di lucro o commercio.

1.5 – SERVIZIO MILITARE – L'assicurazione vale durante il servizio militare prestato in Italia in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni.

Durante il servizio militare di leva in tempo di pace, la garanzia opera esclusivamente per i rischi non connessi con lo svolgimento del servizio cui l'assicurato è chiamato; la garanzia è invece sospesa durante il servizio sostitutivo di quello militare di leva, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

1.6 – STATO DI GUERRA – Sono esclusi gli infortuni derivanti da stato di guerra. Tuttavia l'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La presente estensione non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano servizio militare.

1.7 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA – La Società rinuncia a favore degli Assicurati al diritto di surroga che le compete per l'articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

(ARTICOLO 2) DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

2.1 – PERSONE ASSICURABILI – La presente polizza è valida per i calciatori tesserati per Società di Serie A e di Serie B: Professionisti – Aspiranti Professionisti – Giovani di Serie di cui all'elenco nominativo allegato.

2.2 – PERSONE NON ASSICURABILI – Qualora nel corso del contratto gli Assicurati risultassero affetti da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, tossicomania o da altre infermità gravi e permanenti, l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1898 del Codice Civile.

2.3 – ESCLUSIONI – Sono esclusi dall'assicurazione:

- gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare, e relative prove ed allenamenti, comportanti l'uso di veicoli natanti o a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- gli infortuni che siano conseguenza di azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

2.4 – ESTENSIONE TERRITORIALE – L'assicurazione prestata con la presente polizza vale in tutto il mondo.

(ARTICOLO 3) PRESTAZIONI.

3.1 – INVALIDITA' PERMANENTE: SOMMA GARANTITA EURO 350.000,00 (per ciascuna persona assicurata)

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1) del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data del 24 luglio 2000, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge, salvo quanto previsto al punto 3.2 successivo.

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella anzidetta vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro e la mano destra, saranno valide per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa,

3.2 – FRANCHIGIA PER INVALIDITA' PERMANENTE E SUPERVALUTAZIONE

A) L'invalidità permanente è soggetta alla franchigia assoluta del 5%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%.

Se invece l'invalidità permanente supera il 5%, verrà corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

B) Qualora l'infortunio si riferisca agli arti inferiori o alle loro singole parti, le percentuali di invalidità permanente superiori al 5% saranno elevate del:

- 25% per i calciatori fino al 30° anno di età
- 15% per i calciatori oltre il 30° anno di età.

C) Resta inteso che per determinare la misura dell'invalidità permanente da cui detrarre la franchigia del 5% si farà riferimento alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta all'Assicurato secondo quanto disposto dal precedente art.3.1 ed elevata secondo i criteri di cui alla lettera b) del precedente articolo.

D) Per i "PORTIERI" le percentuali di supervalutazione di cui alla lettera b) sono estese a tutto il corpo.

E) Per determinare l'età del calciatore alla data dell'infortunio dovrà farsi riferimento all'età del suo ultimo compleanno, purché da allora non siano trascorsi più di sei mesi.

F) Il calciatore infortunato è obbligato a sottoporsi a cure, qualora esse possano portare ad un ripristino funzionale della parte lesa, restando inteso che la valutazione del grado di invalidità permanente verrà espressa soltanto quando dalla terapia non si possa ottenere alcun miglioramento; qualora l'infortunato si rifiuti di sottoporsi a delle cure, l'indennità riconosciuta verrà ridotta del presunto recupero funzionale non realizzato, per il rifiuto opposto.

3.3 – INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE – Per gli infortuni indennizzabili che comportino una incapacità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva –invalidità permanente specifica totale– la Società liquiderà l'intera somma assicurata per invalidità permanente, senza deduzione di alcuna franchigia.

Resta inteso che la perdita totale e permanente della capacità specifica ad occupare il ruolo di "PORTIERE" è considerata perdita totale permanente della capacità specifica all'attività professionale sportiva.

3.4 – LIMITE CATASTROFALE

Di comune accordo fra le Parti si conviene che, indipendentemente dalle somme individualmente assicurate, nel caso di evento catastrofe nel quale rimangano infortunate più persone, il massimo esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 3.500,000,00 per ciascuna squadra aderente, essendo inteso che in tal caso le somme assicurate per ciascuna persona si intenderanno ridotte in proporzione fermo sempre l'esborso massimo suindicato. Questo limite rimane invariato per tutta la durata del contratto anche nel caso di inclusioni di nuovi giocatori,

Si conviene altresì che il limite di € 3,500.000,00 si intende ridotto al 50% qualora sullo stesso mezzo di trasporto viaggiassero contemporaneamente due o più squadre appartenenti alla Lega.

(ARTICOLO 4) ADEMPIMENTI ED ESONERI DELLA SOCIETA' CONTRAENTE.

4.1 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI – Tutte le comunicazioni alle quali la Società contraente e/o gli Assicurati sono tenuti nel corso del contratto devono essere trasmesse alla Società Assicuratrice con lettera raccomandata od altro mezzo equipollente (telegrafo – telex – telefax).

Per la comunicazioni relative a variazioni del rischio (entrate ed uscite degli Assicurati dalla presente polizza) effettuate a mezzo telegrafo, telex, telefax, l'inclusione o l'esclusione dalla garanzia avrà effetto dall'ora dell'invio delle comunicazioni medesime.

Le variazioni di rischio notificate Invece a mezzo lettera raccomandata avranno effetto dalla ore 24,00 del giorno di spedizione.

4.2 – DENUNCIA DELL'INFORTUNIO – In caso di infortunio la Società contraente deve darne avviso scritto, alla Società Assicuratrice entro sessanta giorni.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deva essere corredata da certificazione medica.

La Società contraente e gli Assicurati devono consentire alla Società Assicuratrice ogni indagine ed accertamento necessari.

4.3 –ALTRE ASSICURAZIONI – La Società contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare alla Società Assicuratrice altre eventuali assicurazioni che i calciatori assicurati avessero in corso o stipulassero con altre Compagnie.

4.4 – DENUNCIA INFERMITA' – La Società Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero eventualmente affetti o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo il disposto del successivo articolo 5.1 "CRITERI DI INDENNIZZABILITA'" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

(ARTICOLO 5) LIQUIDAZIONE DEL DANNO.

5.1 – CRITERI DI INDENNIZZABILITA' – La Società liquida agli Assicurati – che sono gli unici beneficiari della seguente polizza – le indennità per le conseguenze dirette ed esclusive

dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. »

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

5.2 – CARATTERE PERSONALE DELL'INDENNITA' PER INVALIDITA' PERMANENTE – Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato muore per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società Assicuratrice paga agli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato l'importo liquidato o offerto.

5.3 – LIQUIDAZIONE – Ricevuta la necessaria documentazione (è facoltà della Società Assicuratrice richiedere in visione copia della scheda sanitaria del calciatore infortunato) e compiuti gli accertamenti del caso, la Società Assicuratrice liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione all'Assicurato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento.

Le indennità vengono corrisposte in Italia in Euro.

La Società non è tenuta a corrispondere anticipi, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.5 “CONTROVERSIE”.

5.4 – ANTICIPATA RISOLUZIONE – RECESSO DAL CONTRATTO – Resta inteso che qualora la Società liquidato a termini di polizza l'intera somma assicurata per invalidità permanente a seguito dell'inabilità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva, il contratto cessa di avere ogni e qualsiasi ulteriore effetto nei confronti del calciatore al quale è stato liquidato il danno.

Negli altri casi la Società può recedere dal contratto solo alla sua naturale scadenza.

5.5 CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE – In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei Criteri di Indennizzabilità previsti dalle Condizioni di Assicurazione, le Parti hanno facoltà di conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio stesso.

Il Collegio Medico risiede, a scelta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, nel Comune – sede di Istituto di Medicina Legale – più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, o più vicino alla sede della Società titolare del tesseramento all'epoca dell'infortunio, oppure più vicino al luogo in cui l'assicurato ha eletto il proprio domicilio.

Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese a competenze del terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale

definitivo. E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro tre anni; in tal caso il Collegio potrà concedere una somma da computarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.

Resta infine stabilito che, nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto la liquidazione dell'intera somma assicurata per invalidità permanente specifica totale conseguente ad infortunio o a malattia indennizzabili a termini di polizza, egli dovrà produrre al Collegio Medico, unitamente alla necessaria documentazione sanitaria, certificazione di non idoneità all'attività agonistica sportiva rilasciate dalla A.S.L. competente o da altro Ente equipollente purchè riconosciuto dalla F.I.G.C..

(ARTICOLO 6) DISPOSIZIONI VARIE.

6.1 – COMPETENZA TERRITORIALE – Per le azioni riguardanti l'esecuzione del contratto e per ogni controversia diversa da quelle previste dal precedente art. 5.5 è competente, a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società Assicuratrice, oppure del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o è stato concluso il contratto, oppure del luogo di residenza dell'Assicurato o del luogo di residenza della Società titolare del tesseramento del calciatore all'epoca dell'infortunio oppure del luogo in cui l'assicurato ha eletto il proprio domicilio.

6.2 – RAPPRESENTANZA PROCESSUALE PASSIVA E PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI – Resta inteso che, qualora l'assicurazione sia ripartita per quote (coassicurazione), alla Società Delegataria è conferita dai coassicuratori la rappresentanza processuale passiva ex art.77 C.P.C.

6.3 – RINVIO ALLA LEGGE – Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano gli art.li dal 1892 al 1903 del Codice Civile.

6.4 – NON TACITO RINNOVO – Resta fra le parti convenuto che il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

(ARTICOLO 7) ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INVALIDITÀ PERMANENTE SPECIFICA TOTALE DA MALATTIA; SOMMA GARANTITA EURO 350.000 (per ciascuna persona assicurata)

7.1 – LIMITI DELLA GARANZIA (I.P. Malattia) – L'assicurazione è estesa all'invalidità permanente che comporti, a seguito di malattia insorta successivamente alla data di stipula del contratto, e comunque durante il periodo di vigenza della polizza, la perdita definitiva e irrimediabile dell'idoneità all'esercizio dell'attività professionale sportiva, a condizione che questa si verifichi entro due anni dalla denuncia della malattia, Tale garanzia non è cumulabile con quella di cui ai precedenti articoli 3.1 – invalidità permanente e 3.3– invalidità permanente totale.

Resta inteso che dal novantesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza sono comprese le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione per contratto, purchè non conosciute e/o non diagnosticate al momento della stipulazione o, se conosciute, purchè dichiarate alla Compagnia assicuratrice. Tale estensione è subordinata al superamento del test medici di idoneità alla pratica sportiva.

Qualora la presente polizza ne sostituisca un'altra, senza soluzione di continuità, riguardante gli stessi assicurati, il predetto termine di aspettativa opera:

- dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita per la somma assicurata da questa prevista;
- dal giorno in cui ha avuto effetto la presente polizza limitatamente alla maggiore somma da essa prevista.

7.2 – DENUNCIA DELLA MALATTIA O DELL'INVALIDITA' – La denuncia della malattia che possa comportare, secondo parere medico, invalidità permanente, deve essere presentata alla Società Assicuratrice entro sessanta giorni dalla sua diagnosi, oppure dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità.

L'Assicurato deve inviare alla Società Assicuratrice certificati medici, copia delle Cartelle Cliniche ed ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia,.

La Società risponde delle denunce presentate entro 180 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione.

7.3 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – L'Assicurato ha l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti disposti dalla Società Assicuratrice, la quale ha facoltà di accedere alla documentazione sanitaria personale del calciatore ed a quella della Società presso cui è stato tesserato.

7.4 – RINVIO ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA – Sono valide ed operanti, in quanto compatibili, le condizioni di polizza che regolano l'assicurazione infortuni.

ALLEGATO D

In forza di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettera d) e dall'articolo 21 dell'Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori è convenuto e stipulato tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori il seguente:

REGOLAMENTO di funzionamento e di procedura del COLLEGIO ARBITRALE

(ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO FIGC-AIC-LNPA)

ARTICOLO 1 – Terminologia e Definizioni.

1.1 Ferme la Terminologia e le Definizioni di cui al Preambolo dell'Accordo Collettivo (AC), nel presente Regolamento/CA, nonché in tutti gli allegati atti e nella corrispondenza ad essi connessi, le seguenti ulteriori parole o acronimi, hanno convenzionalmente (indipendentemente dalle concordanze grammaticali del genere e del numero) il significato ed i contenuti di cui alle definizioni di seguito elencati:

- **Collegio Arbitrale** o **CA**: è l'organo arbitrale investito della controversia sia nella sua composizione collegiale, sia in quella monocratica;
- **Domanda**: è l'atto introduttivo del procedimento arbitrale;
- **Memoria**: è qualsiasi atto difensivo delle parti successivo alla Domanda o alla Risposta;
- **Parte/i**: sono i soggetti in controversia avanti il CA;
- **Risposta**: è il primo atto difensivo della parte convenuta con il quale si costituisce nel procedimento arbitrale.

ARTICOLO 2 – Funzioni. Competenza. Natura irrituale.

2.1 Il Collegio Arbitrale è costituito e funziona conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), nonché da quanto previsto nel presente Regolamento e nel vigente AC.

2.2 Il CA svolge la funzione di risoluzione di tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti esclusivamente i rapporti regolati dall'AC, o dal Contratto individuale di prestazione sportiva (Contratto), insorte nel tempo in cui la società datrice di lavoro (Società) è associata alla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA). Resta ferma la competenza del CA per le controversie già radicate in caso di non partecipazione della Società al campionato di Serie A.

2.3 Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del codice di procedura civile.

ARTICOLO 3 – Costituzione e Sede del Collegio Arbitrale. Segretario del CA.

3.1 Il CA si compone normalmente di tre membri, due dei quali nominati dalle Parti nella Domanda o nella Risposta, ed il terzo con funzioni di presidente nominato su accordo degli altri due.

3.2 Le Parti nella loro autonomia possono sostituire il CA con un Arbitro Unico nominato di comune accordo.

3.3 Il CA deve costituirsi, con l'accettazione di tutti i membri, entro sedici (16) giorni dalla ricezione della Risposta, o dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5.4 che segue.

3.4 In caso di mancata nomina o accettazione, gli arbitri sono nominati, ad istanza della Parte più diligente, dall'Autorità giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 810 cpc. Gli arbitri così nominati dovranno accettare l'incarico entro dieci (10) giorni dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria, con comunicazione inviata alle Parti.

3.5 Il CA è costituito dal momento dell'accettazione del suo terzo membro, ovvero dell'Arbitro Unico. L'avvenuta costituzione deve essere comunicata alle Parti.

3.6 Appena costituitosi il CA, il Presidente – o l'Arbitro Unico – può nominare un Segretario della procedura il quale cura ogni comunicazione, tra le Parti, tra le Parti ed il CA, e tra i singoli arbitri e le Parti, prevista dal Regolamento o comunque utile al procedimento arbitrale. In difetto di nomina del Segretario tali adempimenti sono a carico del Presidente del CA. Salvo diverso accordo tra il CA e le Parti, Il Segretario è tenuto a mantenere riservata ogni notizia o informazione inerente ai procedimenti, agli argomenti trattati e alle parti. Al Segretario si applica il Codice Deontologico di cui all'articolo 4.6 che segue.

3.7 La sede del CA è fissata nel territorio in cui si trova la sede della Società.

ARTICOLO 4 – Doveri degli Arbitri. Astensione. Ricusazione. Codice deontologico.

4.1 Gli Arbitri, con l'accettazione del loro incarico, assumono l'obbligo di mantenere assolutamente riservata qualsiasi notizia o informazione inerente le controversie, gli argomenti trattati e le Parti.

4.2 Gli Arbitri hanno l'obbligo di astenersi dall'accettazione o dalla prosecuzione dell'incarico qualora sussistano ragioni, derivanti da qualsiasi legame soggettivo, oggettivo, lavorativo o professionale con una delle Parti o loro difensori, che incidano sulla loro indipendenza o imparzialità ovvero sia accertata la violazione, anche in altri arbitrati, degli obblighi posti a loro carico dal Regolamento/CA e, in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 51 cpc.

4.3 Un Arbitro può essere ricusato, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 815 cpc che si ritiene applicato convenzionalmente ai CA, in caso di violazione del codice deontologico di cui all'ultimo comma del presente articolo e qualora, pur essendovi tenuto, non si sia astenuto. La ricusazione è proposta dalle Parti nelle forme e nei termini di cui all'articolo 815 cpc.

4.4 In caso di astensione e/o di accoglimento della ricusazione, le parti daranno immediato corso agli adempimenti necessari alla sostituzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 che precede.

4.5 Gli Arbitri accettando l'incarico accettano automaticamente tutte le norme del Regolamento/CA e dell'AC che li riguardano, ivi compreso il regime delle spese e dei compensi forfettari previsti per la loro prestazione professionale, nonché il Codice Deontologico di cui al comma che segue.

4.6 (Codice deontologico dei componenti i CA). L'Arbitro che accetta l'incarico si obbliga a svolgerlo nel rispetto del Regolamento/CA; in ogni caso egli deve:

- a) essere certo di poter assolvere il compito con la competenza richiesta secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo;
- b) essere certo di poter assolvere il compito con l'indispensabile imparzialità insita nella funzione;
- c) essere e rimanere indipendente per tutto il corso della procedura, salvaguardando il suo ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta, e quindi: non avere alcuna relazione con le Parti o i loro difensori, che incida sulla sua indipendenza ed imparzialità; non avere alcun interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia; non aver alcun pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità; se una o più di tali situazioni sopravvengono nel corso del procedimento, l'arbitro ha l'obbligo di dichiararle e di astenersi;
- d) non far intendere nel corso della procedura, e particolarmente nel momento dei tentativi di conciliazione, di aver già raggiunto un giudizio, personale o collegiale, sull'esito del procedimento;
- e) evitare, durante il procedimento, ogni comunicazione unilaterale con le Parti o i loro difensori, fatta eccezione per le comunicazioni necessarie alla procedura da indirizzarsi comunque a tutte le Parti della controversia;
- f) astenersi dal dare individualmente alle Parti, direttamente o indirettamente, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza del CA quale organo unitario;
- g) evitare di rilasciare, prima, dopo e durante la procedura, interviste o dichiarazioni alla stampa che abbiano ad oggetto qualsiasi aspetto del procedimento o della controversia.

ARTICOLO 5 – La Domanda e la Risposta.

5.1 La Domanda deve contenere:

- a) i dati anagrafici e fiscali della Parte, completi della residenza o della sede sociale, del codice fiscale o partita Iva, dell'indicazione dei numeri telefonici e fax o indirizzo mail PEC ove ricevere le comunicazioni afferenti il procedimento arbitrale, ovvero l'elezione di domicilio presso il difensore eventualmente nominato;
- b) l'eventuale nomina di uno o più difensori iscritti all'Albo degli Avvocati, con eventuale conferimento di procura speciale per il compimento degli atti riservati personalmente alla Parte;
- c) la nomina dell'Arbitro di competenza, completa dell'indicazione del domicilio e dei recapiti necessari per le comunicazioni di rito;
- d) l'accettazione espressa ed incondizionata del Regolamento/CA;
- e) l'indicazione dell'oggetto della domanda e la descrizione della controversia, con esposizione, anche breve e sommaria, delle ragioni in fatto e diritto a sostegno della domanda.
- f) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti ritenuti utili e le richieste conclusive;
- g) la sottoscrizione personale della Parte o del difensore munito di procura idonea anche per la nomina dell'arbitro di competenza.

Gli elementi di cui alle lettere c-d-f-g devono essere contenuti nella Domanda a pena di inammissibilità.

Gli elementi di cui alle lettere a-e devono essere contenuti nella Domanda a pena di improcedibilità.

5.2 La Domanda, unitamente ai documenti allegati, deve essere comunicata alla Parte convenuta, presso il domicilio eletto nel Contratto di prestazione sportiva e all'Arbitro nominato, mediante PEC o mezzo equipollente.

5.3 La Risposta deve contenere:

- a) i dati anagrafici e fiscali della Parte, completi della residenza o della sede sociale, del codice fiscale o partita Iva, dell'indicazione dei numeri telefonici e fax o indirizzo mail PEC ove ricevere le comunicazioni afferenti il procedimento arbitrale, ovvero l'elezione di domicilio presso il difensore eventualmente nominato;
- b) l'eventuale nomina di uno o più difensori iscritti all'Albo degli Avvocati, con eventuale conferimento di procura speciale per il compimento degli atti riservati personalmente alla Parte;
- c) la nomina dell'Arbitro di competenza, completa dell'indicazione del domicilio e dei recapiti necessari per le comunicazioni di rito;
- d) l'accettazione espressa ed incondizionata del Regolamento;

- e) l'indicazione dell'oggetto della domanda e la descrizione della controversia, con esposizione, anche breve e sommaria, delle ragioni in fatto a sostegno delle conclusioni e delle eventuali domande riconvenzionali dispiegate;
- f) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti ritenuti utili e le richieste conclusive;
- g) la sottoscrizione personale della Parte o del difensore munito di procura idonea anche per la nomina dell'arbitro di competenza.

Gli elementi di cui alle lettere c-d-f-g devono essere contenuti nella Risposta a pena di inammissibilità.

La Risposta deve contenere, a pena di loro inammissibilità nel prosieguo del procedimento, anche le eventuali domande riconvenzionali e/o le domande verso gli altri convenuti negli arbitrati con più di due Parti. La proposizione di dette domande non determina il differimento dei termini di deliberazione del lodo (infra articolo 6.4).

5.4 La Risposta deve, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della Domanda, essere inviata – unitamente ai documenti ad essa allegati – alla Parte attrice presso il domicilio eletto e all'arbitro nominato, mediante PEC o mezzo equipollente.

5.5 Qualora nella Risposta siano contenute domande riconvenzionali Parte ricorrente ha facoltà di replica con Memoria da comunicarsi con le stesse modalità sopra indicate, entro dieci (10) giorni dalla ricezione della Risposta.

ARTICOLO 6 – Il procedimento ordinario.

6.1 Fermo quanto stabilito espressamente nel presente Regolamento/CA, ogni altra regola procedimentale ed istruttoria è determinata dal CA liberamente fermo restando il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

6.2 Il procedimento arbitrale, ivi compresa la discussione orale e l'escussione delle Parti e di testi, si svolge presso la sede del CA o in altro luogo d'intesa tra il CA e tutte le Parti. Può svolgersi, ove possibile, anche in videoconferenza e, ove concorrano solo gli arbitri, anche in teleconferenza.

6.3 La lingua del procedimento arbitrale è l'italiano. Le Parti che non hanno maestria della lingua italiana, devono munirsi a loro spese, non ripetibili, di un interprete idoneo alla funzione. Il CA può decidere di nominare un interprete di sua fiducia i cui costi concorrono nelle spese di funzionamento del CA ove previste.

6.4 Il procedimento deve concludersi con la deliberazione del lodo che deve intervenire nel termine di sessanta (60) giorni dalla costituzione del CA ai sensi dell'articolo 3 che precede. Il termine è prolungato, anche senza autorizzazione delle Parti in controversia, di altri trenta (30) giorni se si deve procedere all'assunzione di prove o di consulenze d'ufficio. Su istanza di una Parte che motivi particolari ragioni d'urgenza e/o la sussistenza del pericolo di un grave

pregiudizio, il CA può, sentite le Parti costituite ed in ogni momento del procedimento, ridurre i predetti termini fino ad un massimo della loro metà.

6.5 Il CA deve procedere preliminarmente ad un tentativo di conciliazione delle Parti. Il tentativo di conciliazione può essere riproposto dal CA in ogni successiva fase del procedimento arbitrale, fino al momento in cui tratterrà in decisione la controversia. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo il CA pronuncia un lodo conforme.

6.6 Su richiesta di una Parte o d'ufficio il CA può ammettere la discussione orale della causa.

ARTICOLO 7 – Procedimento accelerato.

7.1 Nel procedimento accelerato tutti i termini previsti dal Regolamento/CA sono ridotti della metà.

7.2 Il procedimento accelerato si applica su istanza di Parte nella Domanda o nella Risposta, per:

i) i procedimenti previsti nell'articolo 11 dell'AC aventi ad oggetto (a) l'impugnazione delle multe e delle ammonizioni irrogate direttamente dalle Società, (b) l'irrogazione delle multe di importo superiore a quello previsto per l'applicazione della multa diretta, (c) l'esclusione temporanea dagli allenamenti disposta direttamente dalle Società, nonché (d) il procedimento di riduzione della Retribuzione prevista dall'articolo 11.4 dell'AC;

ii) le controversie previste dagli artt. 8.3, 12.2. e 13.4 dell'AC, nonché ogni altra controversia nella quale il CA, su istanza di parte, ravvisi discrezionalmente la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio, di una o di entrambe le parti, nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

ARTICOLO 8 – Compensi degli Arbitri. Spese di funzionamento del CA e di difesa.

8.1 Al Collegio Arbitrale di tre membri, indipendentemente dalla qualità e quantità delle questioni trattate e delle attività svolte nel singolo procedimento spettano complessivamente i seguenti compensi: (a) 3.500,00 (tremilacinquecento) Euro per i procedimenti aventi un valore fino a 50.000,00 (cinquantamila) Euro; (b) lo scaglione minimo del Tariffario forense per arbitrati vigente al momento della prestazione per i procedimenti aventi un valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila) Euro, e per ogni altro diverso procedimento. I suddetti compensi complessivi saranno suddivisi tra i membri del CA secondo il loro accordo. Con l'accettazione dell'incarico i componenti del CA rinunciano ad ogni diverso e maggiore compenso, comunque previsto dalle eventuali tariffe professionali di riferimento di ciascuno di loro.

8.2 All'Arbitro Unico, indipendentemente dalla qualità e quantità delle questioni trattate e delle attività svolte nel singolo procedimento spettano complessivamente i seguenti compensi: (a) 1.750,00 (millesettecentocinquanta)

Euro per i procedimenti aventi un valore fino a 50.000,00 (cinquantamila) Euro; (b) lo scaglione minimo del Tariffario forense per arbitrati vigente al momento della prestazione per i procedimenti aventi un valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila) Euro, e per ogni altro diverso procedimento. Con l'accettazione dell'incarico l'Arbitro Unico rinuncia ad ogni diverso e maggiore compenso, comunque previsto dalle eventuali tariffe professionali di suo riferimento.

8.3 Il compenso del Segretario non rientra nelle spese di funzionamento ma resta a carico di chi lo ha nominato ai sensi dell'articolo che 3.6 precede.

8.4 Agli Arbitri e al Segretario è dovuto altresì il rimborso delle spese, sostenute e documentate, per eventuali trasferte, quali spese di funzionamento.

8.5 Il compenso del CA e le spese di funzionamento gravano sulle Parti che sono obbligate solidalmente verso gli Arbitri indipendentemente dal carico conseguente all'eventuale soccombenza. Gli Arbitri emetteranno i relativi documenti fiscali nei modi e nei termini di legge. L'obbligato in solido che provvede al pagamento ha diritto di rivalsa verso il debitore principale nei limiti di cui al lodo.

8.6 Il CA non può subordinare l'avvio o la prosecuzione della procedura al versamento di anticipazioni sui compensi.

8.7 Nel lodo il CA liquida altresì le spese di difesa delle Parti secondo il principio della soccombenza, tenendo comunque conto del principio per il quale la difesa tecnica nel procedimento arbitrale è meramente eventuale.

ARTICOLO 9 – Il Lodo.

9.1 Il CA decide il merito della controversia applicando le norme del Contratto, quelle dell'AC, e quelle dei Regolamenti Sportivi. Sussidiariamente applica le norme del codice civile e quelle delle altre leggi dello Stato. Le prove sono liberamente valutate.

9.2 In rito il CA applica in primo luogo le norme del Regolamento/AC, e sussidiariamente quelle del codice di procedura civile e quelle delle altre leggi dello Stato, in quanto ritenute compatibili con la natura irrituale del procedimento e dell'emanando lodo e senza che dall'applicazione delle stesse possa mai derivare una diversa interpretazione della volontà delle parti che intendono risolvere la vertenza insorta con amichevoli compositori.

9.3 Nel Lodo il CA liquida il compenso degli Arbitri e le spese di funzionamento del CA secondo il principio della soccombenza.

9.4 Il lodo è deliberato a maggioranza con la partecipazione di tutti gli Arbitri in conferenza anche telefonica o telematica ed è redatto per iscritto. Ciascun Arbitro può chiedere che il Lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

9.5 Il Lodo è redatto in tanti originali quante sono le Parti in controversia e gli Arbitri, più altri tre esemplari, tutti sottoscritti – anche con firma digitale – dagli Arbitri anche in tempi e luoghi diversi, purché di ciò ne sia dato atto.

9.6 Gli originali del Lodo sottoscritti digitalmente dagli Arbitri sono inviati, a mezzo pec ed entro sei (6) giorni dall'ultima sottoscrizione, alle Parti. Altri tre originali sottoscritti digitalmente sono inviati a mezzo PEC ai Presidenti della LNPA, dell'AIC e della FIGC che li conserveranno nell'esclusivo interesse dell'ordinamento sportivo. Gli Arbitri trattengono un originale ciascuno. Se un Arbitro non dispone di firma digitale, il lodo è sottoscritto con firma autografa su supporto cartaceo ed inviato alle Parti nonché a FIGC-LNPA-AIC ed inviato a mezzo raccomandata a/r.

9.7 Il Lodo ha immediata efficacia vincolante tra le Parti dalla data della sua consegna.

ARTICOLO 10 – Efficacia del Regolamento/AC.

10.1 Il presente Regolamento è efficace solo in costanza di efficacia dell'ACCORDO COLLETTIVO stipulato da LNPA, AIC e FIGC al quale è allegato per costituirne parte integrante.

ALLEGATO E

In forza di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettera e) e dall'articolo 24 comma 1 dell'Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori è convenuta e stipulata tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A e l'Associazione Italiana Allenatori Calciatori la seguente:

**INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELL'ACCORDO COLLETTIVO FIGC/
LNPA/AIC (c.d. LODO ABETE)**

(ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO FIGC-AIC-LNPA)

Interpretazione dell'art. 7 Accordo Collettivo FIGC/ LNPA/AIC.

Dal 1981 al 2005, sono stati stipulati 5 accordi collettivi e precisamente l'uno valido dal luglio 1981, l'altro dal luglio 1984, il terzo dal luglio 1986, il quarto dal luglio 1989 ed il quinto dal Luglio 2005 fino al 30 giugno 2010, in virtù delle varie proroghe intervenute.

Nel primo accordo collettivo la disposizione dell'art. 7 non era presente.

Con la sottoscrizione del secondo accordo collettivo (1°luglio 1984) viene inserita per la prima volta nel contratto tipo e non nell'accordo collettivo la seguente disposizione:

“art. 6 La società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.

In ogni caso allenamenti differenziati o individuali sono ammissibili soltanto se giustificati da ragioni di ordine strettamente tecnico.”

Dal terzo accordo collettivo in poi (dal luglio 1986) viene inserita la disposizione di seguito riportata -art. 10 (terzo accordo e quarto accordo) art.7 (ultimo accordo) -:

“La società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui all'art. ... del presente accordo” (ovvero esclusione per motivi disciplinari). Detta ultima disposizione è dunque presente dal luglio 1986 e ha visto attivati pochi contenziosi nell'ambito della massima serie.

Considerazioni relative alla disposizione del contratto tipo del luglio del 1984.

Il principio, sin dalla sua prima introduzione nel contratto tipo del 1984 aveva il

legittimo e comprensibile fine di impegnare la società nei confronti del calciatore affinché curasse, anche nell'interesse societario, la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla dignità professionale dello stesso. Si precisava che allenamenti differenziati o individuali potevano essere giustificati da ragioni strettamente tecniche.

Tale disposizione applicata in buona fede, secondo il principio generale dettato dall'art 1375 c.c. in materia di esecuzione del contratto, persegue il legittimo fine di garantire al professionista il diritto di allenarsi correttamente e compiutamente, onde consentirgli la migliore prestazione e ciò evidentemente anche nell'interesse della società. Dunque la norma disciplina un rapporto perfettamente sinallagmatico, perché da un lato vi è il diritto del calciatore di allenarsi al meglio, a cui corrisponde l'obbligo della società di offrirgli tale possibilità e dall'altro l'impegno del calciatore a fornire la migliore prestazione a fronte di un diritto della società di riceverla. Il tutto peraltro nel reciproco interesse delle parti, considerato che qualità elevate di un calciatore costituiscono un valore tanto per quest'ultimo, tanto per la società.

In un'ottica di assoluta buona fede, si prevedeva soltanto che gli allenamenti differenziati o individuali fossero consentiti per ragioni squisitamente tecniche, e tale precisazione implicava che gli allenamenti si tenessero generalmente insieme o che comunque vi fosse un sotteso diritto del calciatore professionista a far parte del gruppo della prima squadra.

Considerazioni relative alle disposizioni previste negli accordi collettivi dal luglio del 1984 sino al 30 giugno 2010

Dal 1986, la seconda parte della disposizione è stata modificata, prevedendo il diritto del calciatore di partecipare agli allenamenti con la prima squadra. Tale modifica non ha di fatto aggiunto nulla di nuovo, se vero come è vero il diritto primario è sancito soprattutto nella prima parte della norma, atteso che:

- per cura della migliore efficienza sportiva, deve intendersi per un verso il diritto del calciatore ad allenarsi al meglio con adeguate strutture organizzative dedicate dalla società alla prima squadra, a cui corrisponde un dovere della società di garantire tale opportunità; per altro verso deve sottendersi il diritto della società ad esigere la migliore prestazione possibile, a cui corrisponde un dovere del calciatore di offrirla;
- per ambiente consono alla sua dignità professionale, deve intendersi evidentemente quello dedicato al gruppo di prima squadra e quindi di migliore qualità sotto ogni profilo tecnico- tattico- sportivo, con diritto del calciatore professionista di prepararsi nell'ambito del programma generale finalizzato al raggiungimento dei migliori risultati della prima squadra e di vedere curata la sua migliore efficienza sportiva, a cui corrisponde una facoltà della società, attraverso il suo staff tecnico, di organizzare la preparazione per il raggiungimento di detti obiettivi, anche attraverso allenamenti differenziati per ragioni tecniche ~~temporanee~~, tra cui devono comprendersi anche quelle per

percorsi riabilitativi oltre che quelle tipicamente tecniche (allenamenti per ruoli, allenamenti per esigenze tattiche, allenamento prepartita dei soli destinati alla partita domenicale o di coppa ecc..).

In tale contesto deve essere anche inquadrato il concetto di rosa di prima squadra che, mentre per le competizioni organizzate dalla UEFA è definita in numero di 25 calciatori, comunicate prima dell'inizio delle competizioni, per il campionato di Serie A è costituita da un numero di calciatori variabile da società a società, normalmente superiore ai 25, attesa la peculiarità e la specificità dell'ambito professionale in cui operano società e calciatori. La variabilità delle rose di prima squadra nel campionato di Serie A si evince anche dalle disposizioni, con le quali si recepisce la normativa UEFA in materia di incentivazione e promozione dei giovani locali, emanate annualmente dal Consiglio Federale e dalle quali si ricava che la rosa di prima squadra può essere composta anche da 50 calciatori.

Alla luce di detti principi deve interpretarsi l'art. 7 dell'accordo collettivo, sottoscritto dall'AIC in data 30.05.2011.

[G.Abete]

ALLEGATO F

In forza di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettera f) e dall'articolo 4, comma 1, alinea 2 dell'Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori è convenuta e stipulata tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Allenatori Calciatori la seguente:

TABELLA DEI MINIMI FEDERALI

(ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO FIGC-AIC-LNPA)

Euro lordi per stagione sportiva di 12 mesi:

- 42.477,00 oltre 24 anni di età;
- 30.796,00 per il primo contratto ex articolo 33.2/NOIF, e comunque dal 19° al 23° anno di età;
- 21.239,00 dal 16° al 19° anno di età; *[refuso corretto d'intesa il 20 aprile 2023]*
- 15.929,00 per l'addestramento tecnico.

All'inizio di ogni stagione sportiva la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori converranno l'eventuale aggiornamento dei predetti importi con riferimento all'indice ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati).

La Tabella aggiornata sarà pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nel proprio sito istituzionale.

[PER I CONTRATTI DI APPRENDISTATO SI VEDA L'ARTICOLO 2.3 COMMA X]

ACCORDO COLLETTIVO

31 gennaio 2023 – 30 giugno 2024

Accordo modificativo dell'

ACCORDO COLLETTIVO

per i rapporti di prestazione sportiva
tra Calciatori Professionisti e Società professionistiche di Serie A
già sottoscritto il 10 marzo 2023 e già modificato l'8 agosto 2023.

I sottoscritti, convengono e stipulano quanto segue.

Con efficacia dalla sottoscrizione della presente scrittura, l'articolo 2, comma 3, punto X, lettera a) dell'epigrafato accordo, è sostituito dal seguente:

a) per l'*Apprendistato professionalizzante* di cui al paragrafo (I), il minimo federale è ridotto secondo la seguente tabella (tutti gli importi sono indicati al lordo e seguono il meccanismo di aggiornamento secondo quanto previsto nella Tabella):

- euro 23.097,00 per i Calciatori dal 19° al 23° anno di età;
- euro 15.357,30 per i Calciatori dal 18° al 19° anno di età;
- euro 6.372,00 per i Calciatori nel corso del 17° anno di età;
- euro 5.310,00 per i Calciatori nel corso del 16° anno di età;
- euro 3.980,00 per i Calciatori nel corso del 15° anno di età;

Roma, 22 novembre 2023,

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO



Firmato digitalmente da:

GABRIELE GRAVINA

Il Presidente Federazione Italiana Giuoco Calcio

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Firmato il 23/11/2023 14:52

Seriale Certificato: 347

Valido dal 01/07/2022 al 30/06/2025

TI Trust Technologies QTSP CA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
SERIE A



ASSOCIAZIONE
ITALIANA CALCIATORI

Firmato digitalmente da: UMBERTO CALCAGNO
Data: 23/11/2023 11:14:45



Accordo Collettivo tra FIGC, LNPB, AIC ex art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni

ARTICOLO 1

- Oggetto -

- 1.1. Il presente Accordo collettivo (di seguito, Accordo) disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e Società partecipanti al campionato nazionale di Serie B.
- 1.2. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
- il modulo del Contratto Tipo (di seguito: Modulo);
 - il modulo delle Altre Scritture (infra definite sub 3.5.);
 - il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, Regolamento e CA);
 - le tabelle di cui infra sub 4.6.

ARTICOLO 2

- Forma del contratto individuale.

Patti limitativi della libertà professionale. -

- 2.1. Il contratto individuale tra Società e calciatore professionista (il Contratto), a pena di nullità, deve essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto parimenti a pena di nullità dal calciatore e da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri. Il Contratto va redatto e sottoscritto in tre esemplari: uno è di competenza della Società; uno è di competenza del calciatore; uno destinato al deposito presso la Lega a cura della Società.



- 1.2. Ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione (a prescindere dalla durata del rapporto inter partes, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
- 1.3. Le parti potranno prevedere la facoltà di recesso anticipato dal rapporto di prestazione sportiva a condizione che: i) il diritto di recesso sia reciprocamente concesso; ii) la durata del contratto sia superiore a due stagioni sportive; iii) il diritto di recesso sia esercitabile unicamente in relazione all'ultima stagione sportiva contrattualmente prevista; iv) sia previsto per entrambe le parti il versamento di un corrispettivo onnicomprensivo lordo da quantificare al momento della sottoscrizione del contratto; v) al momento della sottoscrizione del contratto il calciatore abbia compiuto 28 anni. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra indicate costituirà motivo di nullità della clausola. La parte che vorrà esercitare detta facoltà dovrà darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r., da inviarsi contestualmente anche alla LNP-B, entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile della penultima stagione sportiva contrattualmente prevista. A pena di inefficacia del recesso, il versamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di recesso a mezzo bonifico bancario ovvero assegno circolare, avendo cura di inviare alla Lega di competenza e all'altra parte, entro gli ulteriori 10 giorni lavorativi, l'attestazione del pagamento per l'accertamento del corretto perfezionamento dell'iter.

ARTICOLO 3

- Deposito -

- 3.1. La Società deve depositare entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'ordinamento federale, il Contratto presso la LNP-B che effettuerà le verifiche di sua



competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni. La Società dovrà dare immediata comunicazione dell'avvenuto deposito del contratto presso la LNP-B al calciatore, il quale ne potrà ottenere copia dall'ufficio tesseramenti con semplice richiesta scritta inoltrata anche a mezzo fax, con possibilità di delega al ritiro in favore di persone munite di copia dei documenti di identità dell'atleta stesso.

- 3.2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Calciatore, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a mezzo lettera raccomandata a/r o corriere espresso o consegna a mani; in mancanza di tale comunicazione il calciatore potrà provvedere direttamente al deposito comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione.
- 3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della F.I.G.C..
- 3.4. La F.I.G.C. invierà prontamente le sue decisioni alla LNP-B, perché quest'ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell'avvenuta o mancata approvazione.
In mancanza di approvazione espressa della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla F.I.G.C. per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.
- 3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.



- 3.6. Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l'approvazione della F.I.G.C. per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente. La misura dell'indennizzo è determinata dal CA, su istanza del calciatore, tenuto conto anche dell'eventuale stipulazione da parte del calciatore di altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell'ammontare dello stesso. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.

Nessun indennizzo sarà dovuto qualora la società, entro 10 giorni dalla mancata approvazione, offra un contratto di prestazione sportiva di identico contenuto e il calciatore, entro i successivi 10 giorni, lo rifiuti senza giustificato motivo.

(Norma transitoria)

Fino alla data del 30 giugno 2015, nelle more della definizione delle procedure di competenza della F.I.G.C. per l'approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della LNP-B, fermo restando l'invio di tutte le copie dei Contratti alla F.I.G.C..

ARTICOLO 4

- Retribuzione -

- 4.1. La retribuzione del Calciatore può essere fissa o composta di una parte fissa e di una variabile. In quest'ultimo caso, la parte variabile può essere legata a risultati sportivi individuali del calciatore o collettivi della squadra e anche a obiettivi non sportivi individuali del calciatore, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo, e secondo le seguenti regole.

Ove pattuita, la parte variabile:

- (i) non potrà eccedere, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, separatamente considerata, il 100% (centopercento) di quella fissa annua, qualora quest'ultima sia



concordata fino all'importo di € 100.000,00 (centomila) lordi; per i contratti aventi, nella stagione sportiva di riferimento, durata inferiore a 12 mesi, tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in misura corrispondente ai mesi di efficacia del contratto nel corso della stagione sportiva.

- (ii) non avrà limitazione alcuna, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, separatamente considerata, qualora la parte fissa annua sia concordata in un importo superiore ad € 100.000,00 lordi; per i contratti aventi, nella stagione sportiva di riferimento, durata inferiore a 12 mesi, tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in misura corrispondente ai mesi di efficacia del contratto nel corso della stagione sportiva.
- (iii) non avrà limitazione alcuna, nel caso di stipula di primo contratto da professionista.

4.2. La retribuzione deve essere espressa al lordo. Nel Contratto pluriennale la Retribuzione deve essere indicata obbligatoriamente per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica; non può in ogni caso essere inferiore al minimo previsto dalle tabelle allegate all'accordo collettivo di categoria.

4.3. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre Scritture.

4.4. Società e calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, analogamente a quanto previsto all'articolo 4.1. che precede.

La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del premio collettivo, il suo ammontare complessivo ed i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei Calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro.



La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote di Premio Collettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la LNP-B a cura della Società entro il 31 marzo di ciascuna stagione sportiva. La LNP-B trasmetterà copia delle stesse alla Federazione.

Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi collettivi per obiettivi specifici. I premi collettivi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.

- 4.5. Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate d'intesa tra le parti contraenti.

ARTICOLO 5

- Pagamento della retribuzione -

- 5.1. Le somme corrisposte al calciatore per i titoli di cui all'art. 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al calciatore in forza di legge o di Contratto. E' fatta salva esclusivamente l'indennità di fine carriera di cui infra sub art. 20.
- 5.2. La retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione, nella sua Parte Variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture. In assenza di diversa specifica pattuizione, la Parte Variabile maturata dal Calciatore entro la fine del girone d'andata dovrà essere corrisposta unitamente alla prima mensilità successiva alla fine del girone medesimo; la Parte Variabile maturata dopo la fine del girone d'andata dovrà essere corrisposta unitamente alla mensilità di giugno.



- 5.3. I pagamenti di quanto dovuto ai calciatori devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico presso l'istituto bancario indicato dal calciatore all'atto della sottoscrizione del contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla società da allegarsi al contratto depositato.
- 5.4. In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento della retribuzione, il calciatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull'importo netto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- 5.5. L'obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa preliminare comunicazione per telegramma o altro mezzo anche informatico equipollente e a decorrere dalla ricezione della medesima, nei casi in cui il Calciatore subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dell'attività sportiva per effetto di sanzioni derivanti dalla commissione di illeciti sportivi ed in materia di divieto di scommesse e di pratiche di doping nonché nei casi di indisponibilità del Calciatore per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria. In detti casi, ove già non previsto da specifica normativa o se ritenuto necessario, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento arbitrale, potrà anche ottenere l'interdizione del Calciatore dalla partecipazioni agli allenamenti.

ARTICOLO 6

- Formazione culturale dei calciatori -

- 6.1. La Società deve promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.
- 6.2. Spetta alla F.I.G.C., d'intesa con l'A.I.C. e la LNP-B, indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva e della Società, per



agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.

- 6.3. La società si impegna ad organizzare, con la partecipazione obbligatoria dei tesserati, corsi di formazione, lezioni ed incontri in aula per un minimo di 40 ore nel corso della stagione sportiva, ovvero 4 ore mensili con esclusione dei mesi di giugno e luglio e della giornata di riposo settimanale. Tale attività sarà dedicata a tematiche tecnico-sportive, medico-scientifiche, organizzativo-gestionali ed, in ogni caso, d'interesse generale sulla base di un programma stabilito dalla LNP-B, di concerto con l'A.I.C.

ARTICOLO 7

- Preparazione precampionato ed allenamenti. Partecipazione alle gare. Trasferte. -

- 7.1. La Società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art. 11.
- 7.2. Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.
- 7.3. In occasione di trasferte o ritiri il calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto - di volta in volta stabiliti dalla Società - a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto. Nel corso della stagione sportiva i ritiri sono ammessi per esigenze legate alla preparazione precampionato o pre-gara.

ARTICOLO 8

- Limiti allo svolgimento di altre attività -

- 8.1. Al calciatore è vietato svolgere altre attività sportive, lavorative od imprenditoriali nel



periodo di durata del Contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta della società.

- 8.2. L'autorizzazione allo svolgimento di altra attività lavorativa o imprenditoriale non già precedentemente autorizzata ai sensi dell'Accordo può essere negata se l'attività è incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva. L'eventuale diniego della società dovrà essere succintamente motivato e dovrà essere comunicato al Calciatore entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che la società abbia comunicato il proprio diniego, l'autorizzazione si intenderà concessa. La presente disposizione non si applicherà in relazione alle attività già in corso al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo. È obbligo del Calciatore, a richiesta della Società, fornire il completo elenco e ogni informazione relativa alle attività lavorative o imprenditoriali eventualmente in corso.
- 8.3. In caso di rifiuto da parte della Società di concedere l'autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del CA e dovrà svolgersi con il rito accelerato.

ARTICOLO 9

- Tutela sanitaria -

- 9.1. Il calciatore deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica.
- 9.2. Le Società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dalla Società, dal CONI e dalla F.I.G.C. per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute.
- 9.3. La violazione da parte di società e/o calciatori delle disposizioni di cui all'art. 9.2. comporta



l'applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 10

- Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento -

- 10.1. Il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
- 10.2. Il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società.
- 10.3. Il calciatore deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all'immagine della Società.
- 10.4. Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del calciatore, accettazione che non potrà essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.
- 10.5. Il calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.
- 10.6. Il calciatore non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società.

ARTICOLO 11

- Inadempimenti e clausole penali -

- 11.1. Al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento:



- a) ammonizione scritta;
- b) multa;
- c) riduzione della retribuzione;
- d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- e) risoluzione del Contratto.

L'ammonizione scritta è applicata direttamente dalla società, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del calciatore nei cinque giorni successivi alla contestazione.

La multa può essere applicata direttamente dalla società, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del calciatore nei cinque giorni successivi alla contestazione, a condizione che l'importo della sanzione non sia superiore al 5% (cinquepercento) della retribuzione fissa mensile lorda.

In caso di applicazione diretta della sanzione, l'impugnativa del provvedimento adottato seguirà il rito accelerato all'uopo previsto dal regolamento del Collegio Arbitrale, con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione della sanzione.

Nel caso di esclusione temporanea del calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra quando le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato documento per la Società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della retribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il calciatore potrà richiedere la reintegrazione o la risoluzione del Contratto e in tal caso il Collegio Arbitrale, ricorrendone i presupposti, potrà adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui pure sub art. 12.



In tutti gli altri casi, devono seguirsi le procedure previste dal Regolamento del Collegio Arbitrale e pertanto il ricorso della società deve contenere la proposta di provvedimento sanzionatorio, che deve essere inviata al calciatore e al Collegio Arbitrale entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'inadempimento o dalla definitività del provvedimento di squalifica.

- 11.2. L'ammonizione scritta consiste nell'intimazione al calciatore di non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento contestatogli.
- 11.3. La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell'inadempimento e non può superare il 25% (venticinquepercento) della retribuzione fissa mensile lorda. La multa, nell'ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il 50% (cinquantapercento) della retribuzione fissa mensile lorda.
- 11.4. La riduzione della retribuzione ha funzione di riequilibrio del sinallagma, ed è regolata come di seguito:
 - (i) Nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, la riduzione della retribuzione effettiva lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non potrà essere superiore al 50% (cinquantapercento) della retribuzione dovuta per tale periodo. Ai fini della applicazione della sanzione, si terrà conto:
 - a) della parte fissa della retribuzione;
 - b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell'elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica. In particolare, la riduzione della retribuzione non potrà essere applicata qualora il calciatore dimostri che la squalifica sia stata comminata, a seguito di comportamenti dallo stesso tenuti nell'esclusivo interesse sportivo della squadra (a titolo meramente esemplificativo c.d. fallo da ultimo uomo);
 - c) della misura del pregiudizio, anche all'immagine, arrecato alla Società.



- (ii) In tutti gli altri casi la riduzione della retribuzione potrà riguardare anche la parte variabile. La sanzione comunque non potrà superare il massimale di riduzione del 50% ad eccezione di quanto previsto alla successiva lett. (iii);
- (iii) In caso di squalifica per doping, la riduzione della retribuzione, in alternativa o in subordine alla domanda di risoluzione del Contratto, può essere pari all'intera retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsione opera anche nei casi di illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, con decorrenza dall'efficacia del provvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva, anche se non definitivo.
- (iv) La riduzione della retribuzione non può in ogni caso comportare una diminuzione della retribuzione al di sotto di quella prevista nella Tabella di Retribuzione Minima.

11.5. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture; gli effetti della risoluzione sulle intese ex articolo 4.3 sono determinati dal Collegio Arbitrale in applicazione dei principi generali del diritto civile. La risoluzione può essere ottenuta dalla Società anche nel caso di condanna del Calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, comminata in Italia o all'estero, passata in giudicato.

11.6. Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto (ivi compresi i casi di compartecipazione), alla risoluzione consegue il diritto della società cedente di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell'originario rapporto tra essa ed il Calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto. La società cedente decade dal diritto al ripristino qualora non manifesti per iscritto al calciatore, alla Lega ed alla Federazione tale volontà entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto informazione della risoluzione, informazione della quale è in ogni caso onerato il calciatore che dovrà provvedervi in forma scritta.

11.7. La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della retribuzione per cause derivanti da malattia o infortunio (inidoneità o inabilità) sono disciplinate infra sub art. 15

ARTICOLO 12



- Azioni a tutela dei diritti del calciatore -

- 12.1. Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.
- 12.2. Nell'ipotesi di violazione della previsione di cui sub 7.1., il calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il CA per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% (ventipercento) della parte fissa della retribuzione annua lorda.
- 12.3. La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal calciatore anche nel procedimento promosso dalla Società ex 11.1.
- 12.4. Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il calciatore ha diritto di ottenere dal CA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.
- 12.5. Il CA, se ravvisa ipotesi di infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente art. 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza.
- 12.6. In ogni ipotesi in cui il calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della Società di fornire al calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'art. 7.1., salva espressa rinuncia scritta del calciatore.



- 12.7. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub art. 4.4.

ARTICOLO 13

- Morosità -

- 13.1. Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto sub 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (supra sub 5.2.), ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega.
- 13.2. Nel caso di calciatore che sia tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 e successive modificazioni, la comunicazione di cui sub 13.1., con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla Società cedente il Contratto a titolo temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata, in caso di cessione definitiva con diritto di partecipazione, alla Società titolare di tale diritto.
- 13.3. La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto del calciatore.
- 13.4. Decorso inutilmente il termine di cui sub 13.3., il calciatore, per ottenere la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al CA entro e non oltre il trentesimo giorno successivo



ovvero, persistendo la morosità, entro e non oltre il giorno 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione. Con l'inoltro del ricorso il calciatore avrà il diritto di sospendere l'intera prestazione professionale, pur rimanendo impregiudicato il credito retributivo maturato fino alla data di risoluzione.

- 13.5. La Società ha diritto di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.
- 13.6. Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente, pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contratto con altra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, se questi intervengono prima della scadenza del Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal CA, a richiesta del calciatore, che tenga conto dell'ammontare della eventuale Parte Variabile e dei Premi Collettivi, se maturati.
- 13.7. Nel caso di calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all'integrale pagamento in favore del calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui sub 13.3.
- 13.8. Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al calciatore l'eventuale maggiore parte fissa della retribuzione pattuita con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di tale retribuzione eccedente quella da essa pattuita.
- 13.9. Nel caso di sussistenza di un diritto di partecipazione sul Contratto, la risoluzione comporta, con decorrenza dalla sua declaratoria, la costituzione di un rapporto contrattuale



esclusivamente tra la Società titolare del diritto di partecipazione ed il calciatore alle condizioni predeterminate all'atto della costituzione del diritto di partecipazione, sempre che la Società titolare di detto diritto dichiari di volersi avvalere di tale facoltà e provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all'integrale pagamento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società morosa e già maturate a favore del calciatore. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui sub 13.3.

- 13.10. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il C.A. determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub art. 4.4.

ARTICOLO 14

- Malattia e infortunio -

- 14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.
- 14.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
- 14.3. Nell'ipotesi che il calciatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scritta a quest'ultima, specificando i professionisti e le strutture sanitarie di idonea qualificazione ai quali intende ricorrere. La Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative all'assistenza sanitaria scelta, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o Case di cura, e riabilitazione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un'assistenza specialistica o di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione



sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria.

- 14.4. Le previsioni di cui sub 14.1., 14.2., 14.3., così come quelle di cui infra sub art. 15 e sottoparagrafi, trovano applicazione anche nell'ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali.

ARTICOLO 15

- Inabilità e inidoneità del calciatore -

- 15.1. Ai fini delle previsioni di cui al presente art. 15 e norme connesse:

- a) per inidoneità si intende la condizione morbosa del calciatore (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo;
- b) per inabilità si intende la condizione morbosa del calciatore che, pur non implicando l'impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale.

La certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata che, in difetto di accordo tra le parti, è nominato/a dal CA su istanza della Società, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.

- 15.2. L'inabilità e l'inidoneità possono essere dipendenti da fatto e colpa del calciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili.
- 15.3. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il calciatore deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medico attestante l'inabilità.



- 1.4. Qualora l'inabilità del calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come supra definite, si protraggano oltre i 6 (sei) mesi, la Società può richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.
- 1.5. La richiesta di risoluzione del contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione devono essere proposte, a pena di decadenza, in costanza della condizione di inabilità. A tal fine farà fede la data di invio della relativa comunicazione al calciatore.
- 1.6. Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare l'inidoneità definitiva del calciatore, come intesa e accertata sub 15.1., la Società ha diritto di richiedere immediatamente al CA la risoluzione del Contratto.
- 1.7. Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del calciatore risultino dipendenti da colpa grave del calciatore stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento a prescindere dalla durata della malattia o della menomazione e pertanto la Società potrà richiedere, ricorrendone i presupposti, la riduzione della retribuzione o nei casi più gravi la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16

- Assicurazione infortuni -

- 16.1. La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi periodicamente stabiliti in accordo con l'Associazione di categoria.
- 16.2. La Lega, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.



- 16.3. Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.
- 16.4. Il calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.
- 16.5. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal calciatore e dai suoi aventi diritto.
- 16.6. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, il calciatore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest'ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.
- 16.7. In caso di infortunio avvenuto nell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, l'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.
- 16.8. Il calciatore ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore della Società e della determinazione dei relativi indennizzi.



ARTICOLO 17

- Contributi previdenziali -

- 17.1. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso.

ARTICOLO 18

- Riposo settimanale e ferie -

- 18.1. Il calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi due giorni della settimana.
- 18.2. Il calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.
- 18.3. La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorrevva detto riposo. Il calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.

ARTICOLO 19

- Congedi -

- 19.1. Il calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell'attività agonistica, potrà essere concesso o completato entro la fine della stagione sportiva.



- 19.2. Il calciatore ha diritto ad un permesso annuo retribuito di almeno 3 (tre) giorni consecutivi in caso di decesso di un parente fino al terzo grado ovvero un affine fino al secondo grado e da utilizzare entro 7 (sette) giorni dal fatto.
- 19.3. Al calciatore è riconosciuto il diritto allo studio; per tale motivo, in ipotesi di iscrizione a corsi universitari e/o di formazione professionale avrà diritto ad un permesso retribuito di almeno 1 (uno) giorno in occasione di esami e prove.

ARTICOLO 20

- Indennità di fine carriera – Fondo di Solidarietà –

- 20.1. In adempimento all'art. 5.1. dell'Accordo ed in base all'art. 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i Calciatori dagli enti previdenziali competenti.
- 20.2. La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico del calciatore dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.

ARTICOLO 21

- Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale -

- 21.1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall'art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncerà in modo irrituale.



- 21.2. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA.
- 21.3. Il Regolamento prevede, anche ad integrazione dei precedenti articoli:
- a) le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini;
 - b) la procedura di nomina degli arbitri;
 - c) le formalità procedurali, anche relative all'espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie;
 - d) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l'obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità;
 - e) i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento.

ARTICOLO 22

- Norma di rinvio -

- 22.1. Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Modulo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 23

- Durata -

- 23.1. Il presente Accordo avrà efficacia per tre stagioni sportive fino al 30 giugno 2017 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.



ARTICOLO 24

- Norme Transitorie e Finali -

- 1.1. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell'entrata in vigore dell'Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2011, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti di cui all'art. 4.1. ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti.
- 24.2. In ipotesi di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli artt. 2.3, 4 e 5 del presente Accordo, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall'accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo.
- 24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d'ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.

Roma, 18 luglio 2014

Il Presidente F.I.G.C

Giancarlo Abete



Il Presidente LNP-B

Andrea Abodi

Il Presidente A.I.C.

Damiano Tommasi

**Accordo Modificativo all'ADDENDUM all'Accordo Collettivo F.I.G.C.- Lega
Nazionale Professionisti Serie B- Associazione Italiana Calciatori sottoscritto in
data 30 Agosto 2023**

Premesso che

La Lega Nazionale Professionisti Serie B e l'Associazione Italiana Calciatori hanno sottoscritto in data 30 Agosto 2023 l'*Addendum* al vigente Accordo Collettivo, per regolamentare l'istituto dell'Apprendistato;

Le parti, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Con efficacia dalla sottoscrizione del presente accordo, l'art. 5.1 lett b) è modificato e sostituito come segue:

b) Per l'Apprendistato professionalizzante di cui al paragrafo 1.2 il minimo federale è determinato secondo la seguente Tabella:

i) per i calciatori in età compresa tra il diciannovesimo anno (compiuto) e il ventitreesimo, nella misura di €. 17.000,00 lordi annui;

ii) per i calciatori in età compresa tra il diciottesimo anno compiuto e il diciannovesimo anno (da compiersi), nella misura di €. 12.447,72 lordi annui;

iii) per i Calciatori nel corso del 17 (diciassettesimo) anno di età, nella misura di €. 5.334,74 lordi annui.

iv) per i Calciatori nel corso del 16 (sedicesimo) anno di età, nella misura di €. 4.445,62 lordi annui.

v) per i Calciatori nel corso del 15 (quindicesimo) anno di età nella misura di €. 3.850,00 lordi annui.

Resta inteso che i suddetti minimi federali non si applicano ai contratti di apprendistato professionalizzante già in corso alla data odierna, per i quali continueranno a operare le precedenti previsioni valevoli alla data della loro sottoscrizione.

Milano / Vicenza / Roma 27 Novembre 2023

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO



Firmato digitalmente da:
GABRIELE GRAVINA
Il Presidente Federazione Italiana Giuoco Calcio
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Firmato il 01/12/2023 14:43
Seriale Certificato: 347
Valido dal 01/07/2022 al 30/06/2025
TI Trust Technologies QTSP CA

**Firmato digitalmente da:
Mauro Franco Balata
Data: 01/12/2023 09:05:30**
LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B

ASSOCIAZIONE

Firmato digitalmente da: UMBERTO CALCAGNO
Data: 01/12/2023 11:22:41
IT ASSOCIATION A CALCIATORI



ACCORDO COLLETTIVO 2012 – 2015

PREAMBOLO

La F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il nuovo Accordo Collettivo per le Società ed i Calciatori professionisti militanti nei Campionati di Lega Pro nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase storica attraversata dal Calcio in Italia ed in Europa, che deve vedere impegnati i Tesserati e le Istituzioni e gli Organismi sportivi a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al recupero dei valori autentici dello Sport del Calcio.

La F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori intendono in particolare impegnarsi, promuovendo al massimo grado iniziative anche congiunte presso ogni ente ed istituzione anche extrasportiva, affinché sia represso e finalmente debellato il gravissimo fenomeno dell'alterazione dei risultati sportivi per mezzo delle scommesse e di ogni altra pratica a ciò mirata, riaffermando con fermezza il divieto assoluto per i Tesserati del settore professionistico di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche se lecite, nonché il principio della responsabilità oggettiva e dell'obbligo di denuncia.

La F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori sollecitano e promuovono, altresì, ogni iniziativa utile alla tutela della salute degli Sportivi, censurando le pratiche di *doping* sia quale atto sia lesivo dell'integrità fisica degli Atleti sia quale gravissima condotta antisportiva.

La Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono, infine, il presente Accordo Collettivo con il reciproco e convinto impegno di sostenere, sentita anche la F.I.G.C., nei modi e nelle sedi opportune, se del caso anche in via congiunta, l'approvazione di nuovi strumenti legislativi che prevedano e tutelino l'apprendistato sportivo, con l'introduzione di norme di agevolazione, per l'impiego dei giovani, in ambito previdenziale e fiscale in funzione della loro formazione sia professionale che personale, fatte salve le massime garanzie retributive, previdenziali ed assistenziali.



ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra Calciatori professionisti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Calciatori") e Società partecipanti ai campionati nazionali organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Lega Pro").

1.2 Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il testo di polizza di cui *infra sub* 20;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle di cui *infra sub* 8.

ARTICOLO 2

- Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto individuale -

2.1 Il rapporto tra il Calciatore professionista e la Società si costituisce con la stipulazione di un contratto in quadruplica copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla Lega Pro tramite il sito www.lega-pro.com, in formato *.pdf e recante un numero progressivo, la data e l'ora di generazione non modificabili, sottoscritto dal legale rappresentante della Società e dal Calciatore professionista.

2.2 Ai sensi di Legge sono nulli, e ne è vietata la stipulazione, i patti limitativi della libertà professionale del calciatore. Sono altresì nulli, e ne è vietata la stipulazione, il patto di opzione e/o di prelazione a favore della Società.



ARTICOLO 3

- Deposito -

3.1 La Società deve depositare entro cinque giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'Ordinamento federale, il Contratto in due copie presso la Lega Pro. Quest'ultima effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà la trasmissione immediata alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva e di Legge.

3.2 Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal Calciatore entro sessanta giorni dal giorno della stipula.

3.3 Dell'avvenuta o mancata approvazione deve essere data immediata comunicazione al Calciatore, alla Società ed alla Lega Pro. In mancanza di pronuncia federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito ovvero nel minor termine eventualmente previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato.

3.4 E' riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo per il Calciatore, il cui contratto non ottenga l'approvazione della F.I.G.C. per fatto a lui non imputabile. La misura dell'indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza del Calciatore, rapportandolo – in caso di mancata ammissione al campionato di competenza – alla sola annualità inerente la stagione sportiva oggetto di non ammissione e tenendo conto dell'eventuale stipulazione da parte del Calciatore stesso di altro contratto con Società professionistica ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti nonché dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.

3.5 Ove nel corso della stagione sportiva ed in riferimento alla stessa venga sottoscritto e depositato un nuovo contratto, esso deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 2, con obbligo di utilizzare moduli di Contratto Tipo generati dal sistema informatico della Lega, nei dieci giorni antecedenti la data di sottoscrizione, a pena di nullità. In tale ipotesi, il nuovo contratto dovrà indicare espressamente che nova il precedente e recare le ragioni della stipula, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali crediti non riscossi derivanti dal precedente contratto.



ARTICOLO 4

- Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

4.1 Le pattuizioni non risultanti dai Contratti o accordi depositati per l'approvazione sono vietate e pertanto non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 5

- Contratto tipo -

5.1 I contratti individuali tra Società e Calciatori professionisti devono essere redatti sull'apposito modulo federale conforme al modulo di contratto tipo che viene allegato al presente accordo, del quale fa parte integrante a tutti gli effetti.

ARTICOLO 6

- Retribuzione -

6.1 Ai fini del presente Accordo, per retribuzione si intende il compenso convenuto tra il calciatore e la Società, indicato, a pena di nullità, nel Contratto.

6.2 La retribuzione deve essere espressa al lordo.

6.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.

6.4 La quota lorda, spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promopubblicitarie della Società, può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto.

6.5 Le Società possono convenire con i calciatori loro tesserati:

a) una retribuzione fissa; ovvero,

b) una retribuzione costituita da una parte fissa (di seguito, "*Parte Fissa*") e da una parte variabile, che non potrà essere superiore – per ciascuna stagione sportiva, separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale – al 100% (centopercento) della parte fissa; tale parte variabile (di seguito, "*Parte Variabile*") sarà legata al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra.

6.6 La Parte Fissa può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione cui la Società partecipa o parteciperà e non può essere in ogni caso inferiore al minimo previsto all'art. 6.10.

6.7 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente rappresentati:



- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, dalla promozione a livello agonistico superiore, per promozione diretta ovvero all'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nella Serie, per risultato di *regular season* ovvero all'esito della vittoria dei *play-out*, dalla conquista di titoli nelle competizioni organizzate dalle Leghe;
- b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall'assenza di provvedimenti disciplinari.

Gli stessi dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l'ammontare di retribuzione relativo alla *Parte Variabile* maturata.

6.8. La Società ed il Calciatore possono stipulare specifici accordi per le ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto ovvero di cessione a titolo definitivo o temporaneo ad altra Società, Una copia di detti accordi dovrà essere depositata, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Lega.

6.9 La Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d'ora innanzi, "*Premi Collettivi*"), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, come esemplificati all'art. 6.7 – lettera a). La pattuizione deve essere stipulata, entro 20 (venti) giorni dalla chiusura del secondo periodo di trasferimento tra il legale rappresentante della Società e i calciatori, ovvero, in rappresentanza di essi, da almeno 3 (tre) calciatori della Società medesima, muniti di procura redatta in forma scritta, loro rilasciata da tutti i calciatori in possesso di regolare Contratto di prestazione professionale, che conferisca loro il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano la debenza del premio collettivo, il montante complessivo e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto. La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la Lega Pro entro 10 (dieci) giorni dalla stipula. La Lega Pro trasmetterà copia delle stesse alla Federazione. Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.

6.10 Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato ai sensi dell'art. 8.



ARTICOLO 7

- Corresponsione della retribuzione -

7.1 Il compenso lordo previsto dall'art. 6 assorbe ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.

7.2 Detto compenso deve essere corrisposto in rate mensili eguali, scadenti alla fine di ogni mese, e non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dal presente accordo.

7.3 La retribuzione viene erogata esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al Calciatore, il quale dovrà comunicarne gli estremi all'atto della sottoscrizione del contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla Società e da allegarsi al Contratto depositato. Di conseguenza, sono vietati i pagamenti in contanti per qualsivoglia ammontare, anche minimo.

7.4 In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, il Calciatore ha diritto agli interessi in misura pari all'Euribor, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, fatta salva la facoltà di cui all'art. 17.

7.5 L'obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa preliminare comunicazione per telegramma o altro mezzo anche informatico equipollente e a decorrere dalla ricezione della medesima, nei casi in cui il Calciatore subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dell'attività sportiva per effetto di sanzioni derivanti da illeciti sportivi ed in materia di divieto di scommesse e di pratiche di *doping* nonché nei casi di indisponibilità del Calciatore per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria. In detti casi, ove già non previsto da specifica normativa o se ritenuto necessario, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento arbitrale, potrà anche ottenere l'interdizione del Calciatore dalla partecipazioni agli allenamenti.



ARTICOLO 8

- Trattamento economico minimo -

8.1 Il trattamento economico minimo del rapporto è articolato, per ogni livello agonistico della Lega Pro nonché in funzione dell'età dei Calciatori, nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate per iscritto, d'intesa tra le parti contraenti.

8.2 Le eventuali integrazioni non potranno derogare dalla tassativa classificazione tipologica specificata nelle tabelle di cui al comma precedente.

ARTICOLO 9

- Formazione culturale dei calciatori -

9.1 La Società ha il dovere di promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.

9.2 Spetta alla F.I.G.C., d'intesa con l'A.I.C., indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei calciatori, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

ARTICOLO 10

- Preparazione precampionato ed allenamenti -

10.1 La Società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva del Calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.

10.2 In ogni caso, il Calciatore ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui all'art. 15 del presente Accordo.



ARTICOLO 11

- Limiti allo svolgimento di altre attività -

11.1 Al Calciatore è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del contratto, salvo esplicita e preventiva autorizzazione della Società.

11.2 E' inoltre vietato svolgere nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa, imprenditoriale o di altra natura, incompatibile con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva ovvero che possa comportare rischi per l'efficienza fisica e l'integrità del Calciatore.

11.3 In ogni caso, quando il Calciatore intenda iniziare una di tali attività, deve darne preventiva notizia, per iscritto, alla Società.

11.4 In caso di opposizione da parte della Società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 12

- Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento -

12.1 La prestazione sportiva deve essere eseguita, nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società, con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

12.2 Il Calciatore è altresì tenuto ad osservare il dovere di fedeltà nei confronti della Società.

12.3 Le prescrizioni attinenti il comportamento di vita del Calciatore sono legittime e vincolanti soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica, nel rispetto della dignità umana.

ARTICOLO 13

- Partecipazione agli allenamenti – Trasferte – Partecipazione a rappresentative nazionali

13.1 Il Calciatore è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli, che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.



13.2 In occasione di trasferte o ritiri, il Calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto, di volta in volta stabiliti dalla Società ed a cura e spese della stessa. La Società è tenuta altresì a fornire al Calciatore alloggio e vitto.

13.3 Il Calciatore, se convocato, è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, alle gare delle rappresentative nazionali della FIGC e delle rappresentative di Lega Pro, siano esse gare ufficiali o amichevoli, tanto in Italia quanto all'estero.

ARTICOLO 14

- Custodia dei materiali -

14.1 Il Calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

ARTICOLO 15

- Provvedimenti disciplinari -

15.1 Al Calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'infrazione:

- ✓ ammonizione scritta;
- ✓ multa;
- ✓ riduzione dei compensi;
- ✓ esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- ✓ risoluzione del contratto.

15.2 I provvedimenti devono essere adottati a pena di nullità, con le seguenti modalità procedurali:

- a)** l'ammonizione scritta è adottata direttamente dalla Società, previa contestazione dell'addebito. La Società è tenuta a comunicare all'interessato, con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, il provvedimento deliberato, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. Nella comunicazione (copia della quale deve essere trasmessa sempre con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico al Collegio Arbitrale), devono



essere indicati i motivi che hanno determinato il provvedimento e richiamati i termini e le modalità per ricorrere al Collegio suddetto, la cui pronuncia ha carattere definitivo;

- b)** la multa e la riduzione dei compensi sono irrogate dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza, su motivata proposta della Società, da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La Società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessato con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico; il talloncino della raccomandata o l'attestato di ricezione della comunicazione in via informatica deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto. Il Calciatore ha diritto di inviare al Collegio medesimo e per conoscenza alla Società, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico. Il Collegio Arbitrale sarà costituito e delibererà con le modalità e nelle forme previste dal Regolamento Arbitrale sottoscritto in uno con il presente Accordo collettivo;
- c)** l'importo della multa non può superare il 30% di un dodicesimo del compenso annuo lordo. La riduzione dei compensi non può superare il 40% della quota di compenso annuo lordo relativo al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa, salvo l'ipotesi che il calciatore non si ponga a disposizione della Società, ovvero interrompa le prestazioni, e non può eccedere il termine della stagione sportiva;
- d)** in caso di squalifica da parte della F.I.G.C., dell'U.E.F.A. o della F.I.F.A., la Società potrà proporre una riduzione del compenso annuo lordo al Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal precedente punto b), per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 60% degli importi dovuti per tale periodo. Il Collegio Arbitrale, ai fini della decisione, valuterà la gravità e/o volontarietà della o delle violazioni che hanno dato origine alla squalifica;
- e)** la Società può altresì proporre al competente Collegio Arbitrale, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione e nelle forme previste dal Regolamento (procedura ordinaria o di urgenza), la sospensione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra e la declaratoria di risoluzione del contratto. La declaratoria di risoluzione del contratto potrà essere proposta nei seguenti casi di:
 - ✓ grave e constatata inadempienza contrattuale;



- ✓ partecipazione del tesserato a scommesse sportive, lecite o illecite, accertata con decisione definitiva dalle competenti Autorità sportive;
- ✓ condotta del Calciatore tesa ad alterare illecitamente il risultato sportivo sia della propria squadra di appartenenza - nelle competizioni cui il medesimo partecipa - sia di altre Società sportive, posti in essere con qualunque mezzo o modalità, sia nell'interesse proprio che di terzi, qualunque sia l'utilità conseguita o sperata per sé o per altri;
- ✓ inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata del Calciatore o da altre cause attribuibili a sua colpa grave, salvo quanto previsto dal successivo art. 19, 3° comma;
- ✓ condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa condizionalmente o condonata.

15.3 Tutti i provvedimenti irrogati o confermati dal Collegio Arbitrale sono considerati provvedimenti a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.

ARTICOLO 16

- Azioni a tutela dei diritti del calciatore -

16.1 Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto quando la Società abbia commesso violazioni degli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

16.2 Nell'ipotesi di violazione dell'art. 10, 2° comma, il comportamento della Società che, diffidata dal Calciatore, non provveda alla reintegrazione nel termine perentorio di giorni cinque, costituisce grave inadempimento e comporta per il Calciatore il diritto di ottenere, a sua scelta, la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il Calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% del compenso annuo lordo.

16.4 Fermo, in ogni altra ipotesi, il principio di cui all'articolo 15, lettera e), in caso di gravi violazioni da parte del Calciatore degli obblighi contrattuali, tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione dello stesso alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società, previa contestazione al Calciatore, telegrafica o con altro mezzo equipollente anche informatico, degli addebiti, può



disporre in via provvisoria l'esclusione, purché contestualmente inoltri al Collegio Arbitrale, con la procedura d'urgenza, proposta di irrogazione della sanzione dell'esclusione temporanea dalla preparazione precampionato e/o dagli allenamenti con la prima squadra. Qualora il Collegio ritenga ingiustificata l'esclusione – comunque disposta – del Calciatore dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti, adotterà automaticamente, su richiesta dello stesso, i provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo.

16.5 Nell'ipotesi che, successivamente alla pronuncia del Collegio Arbitrale di reintegrazione del calciatore, la Società non vi provveda entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione del dispositivo del lodo a cura della Segreteria del Collegio, il Calciatore ha diritto di ottenere dal Collegio medesimo la risoluzione del contratto, fermo restando il dovere della Società di rispettare integralmente il Contratto nel suo contenuto economico fino alla scadenza quale risarcimento del danno.

16.6 Il Collegio, se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, provvede a rimettere gli atti alla Procura federale per eventuali provvedimenti di competenza.

16.7 In ogni ipotesi in cui il Calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della Società di cui all'art. 10, 1° comma, salva espressa rinuncia scritta del Calciatore.

ARTICOLO 17

- Morosità -

17.1 Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile degli emolumenti fissi, qualora si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto nel precedente art. 7. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società anche nel pagamento della *Parte Variabile* della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga ugualmente oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti.

17.2 In tali casi, il Calciatore, in deroga alle modalità procedurali previste dall'art. 15, ottiene la risoluzione del Contratto, sempre che abbia provveduto a mettere in mora la Società con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, inviato in copia alla Lega Pro e spedito dopo che sia maturato l'intero periodo della morosità.

17.3 Nel caso di Calciatore che sia tesserato per la Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto, la comunicazione di cui al precedente comma, con le stesse modalità e termini, deve essere inviata, a pena di nullità, anche alla Società cedente il



contratto a titolo temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata, in caso di cessione definitiva con diritto di partecipazione, alla Società titolare di tale diritto.

17.4 La risoluzione del contratto è tuttavia esclusa qualora si provveda al pagamento, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 7.3, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata.

17.5 Risultata priva di esiti, in tutto o in parte, la costituzione in mora, il Calciatore, per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto, deve farne richiesta al Collegio Arbitrale competente a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi per conoscenza anche alla Società inadempiente e, se del caso, alla Società cointeressata entro e non oltre il 20 giugno.

17.6 La Società ha diritto di opporre le proprie contestazioni motivate e documentate, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico indirizzato al Collegio Arbitrale e, in copia, sempre a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, anche al Calciatore ed all'eventuale Società cointeressata, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

17.7 La mancata opposizione da parte della Società entro i termini prescritti deve essere considerata adesione alla richiesta del Calciatore.

17.8 Il Calciatore ha diritto alla retribuzione pattuita fino al termine della stagione o fino alla stipulazione di un nuovo contratto, se questa interviene antecedentemente.

17.9 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra la Società cedente ed il Calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda all'integrale pagamento, salvo regresso ed entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui all'art. 7.3.

17.10 Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al Calciatore l'eventuale maggior compenso pattuito con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di compenso eccedente il corrispettivo da essa pattuito.

17.11 Nel caso di sussistenza di un diritto di partecipazione sul Contratto del Calciatore, la risoluzione comporta, con decorrenza dalla sua declaratoria, la costituzione di un rapporto contrattuale esclusivamente tra la Società titolare del diritto di partecipazione ed il Calciatore alle condizioni predeterminate all'atto della costituzione del diritto di partecipazione, sempre che la Società titolare di detto diritto dichiari di volersi avvalere di



tale facoltà e provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega Pro, all'integrale pagamento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società morosa e già maturate a favore del Calciatore.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui all'art. 7.3.

17.12 Fino al termine della stagione in corso, la Società titolare del diritto di partecipazione dovrà corrispondere al calciatore l'eventuale maggior compenso pattuito con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di compenso eccedente il corrispettivo da essa pattuito.

17.13 La declaratoria di risoluzione del contratto da parte del Collegio Arbitrale per tutte le ipotesi previste dal presente articolo costituisce provvedimento a carattere definitivo, avverso il quale non è ammesso ricorso.

ARTICOLO 18 – Malattia e infortunio –

18.1. In caso di malattia ovvero di infortunio, per il periodo di inabilità spettano al calciatore i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.

18.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

18.3. Nell'ipotesi in cui il calciatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.



PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA LEGA PRO E L'A.I.C. IN MATERIA DI SPESE SANITARIE

La Lega Italiana Calcio Professionistico e l'A.I.C. intendono darsi espressamente e reciprocamente atto, nel corpo stesso dell'Accordo Collettivo, che esse, nella loro funzione di parti collettive, hanno inteso di riprodurre nell'articolo 18 la disposizione del previgente Accordo collettivo *inter partes*, assumendo al contempo il reciproco ed incondizionato impegno di addivenire in tempi brevi e ragionevoli alla predisposizione di un sistema di convenzioni con le strutture sanitarie maggiormente utilizzate già oggi dalle Società e dai Calciatori professionisti di Lega Pro per le visite mediche, gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici (comprese le degenze ospedaliere) e la riabilitazione post-infortunio, con il comune intento di garantire, da un lato, una assistenza specializzata di alto livello e, dall'altro, un contenimento dei costi a carico delle Società.

Al sottoscrivendo, auspicato, accordo con le Cliniche, si tenterà di far intervenire l'Associazione di categoria rappresentativa dell'Ospedalità privata.

ARTICOLO 19

- *Trattamento durante il periodo di malattia ed infortunio* -

19.1 Qualora l'inabilità per malattia od infortunio si protragga oltre i sei mesi, è data facoltà alla Società di chiedere la risoluzione del contratto con ricorso al Collegio Arbitrale oppure, previa comunicazione scritta al Calciatore ed alla Lega Pro, di corrispondere al Calciatore stesso i compensi contrattuali ridotti della metà, dalla data di comunicazione fino alla cessazione dell'inabilità, comunque non oltre il termine di scadenza del contratto.

19.2 La risoluzione del contratto e la riduzione del compenso sono consentite soltanto in costanza di malattia e/o infortunio.

19.3 Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del Calciatore risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa grave, la Società può applicare nei confronti dello stesso, con le modalità di cui all'art. 15, il provvedimento di riduzione dei compensi o, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto.

19.4 Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare l'inidoneità del Calciatore a svolgere in modo definitivo l'attività agonistica, inidoneità risultante da certificazione rilasciata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica, la Società avrà diritto di richiedere immediatamente la risoluzione del contratto, con le modalità dell'art. 15.



ARTICOLO 20

- Assicurazione infortuni -

20.1. La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il Calciatore contro gli infortuni con polizza che rechi le condizioni, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti di comune accordo dalle parti collettive e riportate nel testo all'uopo allegato.

20.2. La Lega Pro, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.

20.3. Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà nullo qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali altre polizze stipulate a proprio beneficio.

20.4. Il Calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.

20.5. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il Calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni subiti dal calciatore e dai suoi aventi diritto.

20.6. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, il Calciatore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla Società al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

20.7. L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione base e per l'assicurazione integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.



Norma transitoria

La disposizione sub 20 entrerà in vigore alle condizioni di cui all'allegato testo di polizza, solo nel caso in cui il premio da corrispondere per ogni singolo tesserato sia pari od inferiore ad euro 150,00. Le parti si impegnano congiuntamente a reperire sul mercato assicurativo nazionale ed internazionale entro il 1° luglio 2012 le migliori quotazioni di detta polizza, rendendosi fin d'ora disponibili ad eventuali modifiche alla stessa che possano ricondurre il premio pro capite al livello sopra indicato.

ARTICOLO 21

- Contributi previdenziali -

21.1 La Società effettuerà agli Enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla Legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso.

ARTICOLO 22

- Riposo settimanale e ferie -

22.1 Il Calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, di regola entro i primi due giorni della settimana.

22.2 Il Calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.

22.3 La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il Calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il Calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.



ARTICOLO 23

- Congedo matrimoniale -

23.1 Il Calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo del congedo sarà concordato tra il calciatore e la Società, tenendo conto delle esigenze dell'attività agonistica.

ARTICOLO 24

- Indennità di fine carriera – Fondo di Solidarietà -

24.1 In adempimento all'art. 7 dell'Accordo ed in base alle norme di legge, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i Calciatori dagli enti previdenziali competenti.

24.2. La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico dei Calciatori dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.

Norma transitoria

La disposizione sub 24.2 entrerà in vigore alla costituzione del Fondo di Solidarietà.

ARTICOLO 25

- Clausola compromissoria -

25.1 La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Calciatori, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla Lega Pro e dall'A.I.C., secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L'arbitrato ha natura irrituale.

25.2 Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.



ARTICOLO 26

- Commissione paritetica -

26.1 Le parti contraenti si impegnano a costituire, entro due mesi dalla data odierna, una Commissione paritetica, con la partecipazione di due membri in rappresentanza della Lega Pro e di due membri in rappresentanza dell'A.I.C., per risolvere i problemi di applicazione e di interpretazione derivanti dal presente Accordo Collettivo.

ARTICOLO 27

- Norma di rinvio -

27.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 28

- Durata -

28.1 Il presente Accordo ha la durata di tre anni dalla data del 1° luglio 2012 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.

SCRITTURA PRIVATA

Nelle date indicate a fianco della sottoscrizione,

- il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) Lorenzo Casini,
- il Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC) Umberto Calcagno, e
- il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) Gabriele Gravina,

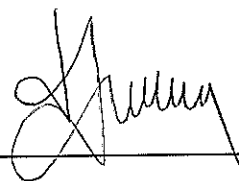
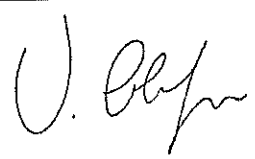
preso atto,

- che l'Accordo Collettivo AIC-LNPA e il Regolamento del Collegio Arbitrale sono scaduti il 30 giugno 2022,
- che le correnti trattative di rinnovo dell'Accordo Collettivo non sono ancora finalizzabili verso un testo di accordo definitivamente condiviso,

convengono:

- a) di prorogare, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022 e quindi senza soluzione di continuità, il vigente Accordo Collettivo AIC-LNPA in uno con il Regolamento del Collegio Arbitrale firmato in data 23 marzo 2012 e gli ulteriori allegati all'Accordo Collettivo datato 5 settembre 2011, scaduti il 30 giugno 2014;
- b) di stabilire al 31 gennaio 2023 la data limite per la conclusione delle trattative di cui sopra, decorsa la quale, la proroga, nonché l'Accordo Collettivo e il Regolamento del Collegio Arbitrale, cesseranno ogni e qualsivoglia efficacia senza necessità di alcuna comunicazione reciproca e senza ulteriore proroga;
- c) di stabilire che la proroga fino al 31 gennaio 2023 riguarda altresì la Norma transitoria apposta all'art. 3 dell'Accordo Collettivo AIC-LNPA che prevede il mantenimento delle attuali modalità di approvazione da parte della LNPA, fermo restando l'invio di tutte le copie dei contratti alla FIGC;
- d) che AIC e LNPA riprenderanno senza indugi il calendario degli incontri tra i propri rappresentanti per la stesura di un nuovo Accordo;
- e) di stabilire sin d'ora che, qualora nel periodo di durata della presente proroga (i.e. fino al 31 gennaio 2023), si dovesse addivenire alla sottoscrizione di un nuovo Accordo e/o di una o più modifiche di singoli articoli del vigente Accordo Collettivo o di parte di essi, tale nuovo Accordo e/o le singole modifiche *medio-tempore* concordate entreranno in vigore il giorno successivo alla data sottoscrizione – da parte di LNPA, AIC e FIGC – delle singole scritture private che li disciplineranno.

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali, uno per ciascuno dei sottoscrittori.

<u>LNPA</u> Il Presidente (Lorenzo Casini)	<u>FIGC</u> Il Presidente (Gabriele Gravina)	<u>AIC</u> Il Presidente (Umberto Calcagno)
Data:	Data:	Data:
		

ACCORDO COLLETTIVO

PREAMBOLO

La FIGC, la Divisione Calcio Femminile presso la FIGC, le Società militanti nel campionato professionistico di Serie A Femminile e l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente Accordo Collettivo per le Società e le Calciatrici professioniste nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase storica attraversata dal Calcio Femminile in Italia e in Europa, che deve vedere impegnati le tesserate, le società, le Istituzioni e gli Organismi sportivi ad attuare ogni utile iniziativa finalizzata allo sviluppo dello Sport del Calcio Femminile.

Le parti intendono, in particolare, impegnarsi, promuovendo al massimo grado iniziative anche congiunte presso ogni ente ed istituzione anche extra-sportiva, affinché sia represso e auspicabilmente debellato il gravissimo fenomeno dell'alterazione dei risultati sportivi per mezzo delle scommesse e di ogni altra pratica a ciò mirata, riaffermando con fermezza il divieto assoluto per le Tesserate del settore professionistico di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche se lecite, nonché il principio della responsabilità oggettiva e dell'obbligo di denuncia.

Le parti sollecitano e promuovono, altresì, ogni iniziativa utile alla tutela della salute degli Sportivi, censurando le pratiche di *doping* sia quale atto lesivo dell'integrità fisica degli Atleti che quale gravissima condotta antisportiva.

Le parti si impegnano, inoltre, nel contesto sportivo di riferimento, a prevenire molestie, abusi e violenze sessuali e di genere ed a tutelare le vittime, mediante la redazione ed applicazione di un apposito regolamento, finalizzato anche all'accertamento ed alla regolamentazione della procedura sanzionatoria di eventuali soggetti che si siano resi eventualmente colpevoli.

Le parti si impegnano a promuovere e creare dei percorsi virtuosi di studio/formazione anche scolastica ad inizio carriera nonché di formazione/orientamento nel corso della carriera sportiva e al termine della stessa, che possano prevedere ovvero agevolare l'inserimento delle Calciatrici nel mondo del lavoro sia all'interno sia all'esterno del mondo sportivo. A tal fine, le parti si impegnano a sottoscrivere un protocollo d'intesa volto a sviluppare e consolidare la formazione culturale delle calciatrici.

Le parti sottoscrivono, infine, il presente Accordo Collettivo con il reciproco e convinto impegno di sostenere, nei modi e nelle sedi opportune, se del caso anche in via congiunta, l'approvazione di nuovi strumenti legislativi che prevedano e tutelino la maternità, l'apprendistato sportivo, con l'introduzione di norme di agevolazione, per l'impiego delle giovani, in ambito previdenziale e fiscale in funzione della loro formazione sia professionale che personale, fatte salve le garanzie di legge retributive, previdenziali ed assistenziali.

ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra le Calciatrici professioniste (d'ora innanzi, anche, semplicemente "*Calciatrici*") e le Società partecipanti al campionato di Serie A Femminile organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. (d'ora innanzi, anche, semplicemente "*Divisione Calcio Femminile*").

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo delle Altre Scritture (infra sub 3.5);
- il testo di polizza di cui *infra sub* 20;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle di cui *infra sub* 8;
- il Protocollo per la prevenzione di molestie, abusi e violenza sessuale.

1.2 Le parti si danno reciprocamente atto che, nell'esecuzione del contratto di lavoro delle Calciatrici è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso e sull'orientamento sessuale ovvero le convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dal Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.

ARTICOLO 2

- Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto individuale -

2.1 Il rapporto tra la Calciatrice professionista e la Società si costituisce con la stipulazione di un contratto in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla FIGC secondo il modello allegato al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante ovvero da un procuratore della Società munito dei necessari poteri e dalla Calciatrice professionista.

2.2 Ai sensi di legge sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale della Calciatrice per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia della Calciatrice, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione (a prescindere dalla durata del rapporto *inter partes*, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

ARTICOLO 3

- Deposito -

3.1 La Società deve depositare entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'Ordinamento federale, il Contratto e ogni altra scrittura ad esso collegata presso la FIGC, inviandone contestualmente copia e prova del deposito anche alla Calciatrice. La FIGC effettuerà le

verifiche di sua competenza e ne curerà la trasmissione immediata alla Divisione Calcio Femminile con la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva e di Legge.

3.2 Qualora la Società non depositi il contratto entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione, il deposito potrà essere effettuato direttamente dalla Calciatrice via raccomandata a.r. ovvero via pec entro 60 (sessanta) giorni dal giorno della stipula del Contratto, inviando contestualmente copia e prova del deposito anche alla Società.

3.3 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della FIGC

3.4 La FIGC invierà prontamente le sue decisioni alla Società che deve darne immediata comunicazione alla Calciatrice. In mancanza di approvazione espressa della FIGC entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.

3.5 Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub da 3.1 a 3.3. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.

3.6. È riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo per la Calciatrice, il cui contratto non ottenga l'approvazione della FIGC per fatto imputabile alla Società. La misura dell'indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza della Calciatrice, rapportandola – in caso di mancata ammissione della Società al campionato di competenza – alla sola annualità inerente la stagione sportiva oggetto di non ammissione e tenendo conto dell'eventuale stipulazione da parte della stessa Calciatrice di altro contratto con Società professionistica ovvero di accordo economico con Società partecipante a Campionato non professionistico, nonché dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto. Nessun indennizzo sarà dovuto qualora la Società, entro 10 giorni dalla mancata approvazione per fatto non imputabile alla Calciatrice, ovvero entro tre giorni precedenti alla chiusura del periodo di trasferimento, offra alla Calciatrice un contratto di prestazione sportiva di identico contenuto economico e la Calciatrice, entro i successivi 2 (due) giorni, lo rifiuti senza giustificato motivo. Nessun indennizzo è dovuto laddove la Calciatrice stipuli un contratto di prestazione sportiva con altra società successivamente alla mancata approvazione e prima della ricezione dell'offerta.

3.7 Ove nel corso della stagione sportiva ed in riferimento alla stessa venga sottoscritto e depositato un nuovo contratto, esso deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 2, con obbligo di utilizzare moduli di Contratto Tipo generati dal sistema informatico della FIGC, nei dieci giorni antecedenti la data di sottoscrizione, a pena di nullità. In tale ipotesi, il nuovo contratto dovrà indicare espressamente che nova il precedente.

ARTICOLO 4

- Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

4.1 Le pattuizioni economiche non risultanti dai Contratti o dalle Altre Scritture depositati per l'approvazione non trovano tutela nell'ordinamento federale e comportano l'adozione di sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 5

- Contratto tipo -

5.1 I contratti individuali tra Società e Calciatrici professioniste devono essere redatti sull'apposito modulo federale conforme al modulo di contratto tipo vigente al momento della sottoscrizione del

contratto, a pena di inefficacia, che viene allegato al presente accordo, del quale fa parte integrante a tutti gli effetti.

ARTICOLO 6 **- Retribuzione -**

6.1 Ai fini del presente Accordo, per retribuzione si intende il compenso convenuto tra la Calciatrice e la Società, indicato nel Contratto, a pena di nullità di quest'ultimo.

6.2 La retribuzione deve essere espressa al lordo.

6.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.

6.4 La quota lorda, spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società, può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto.

6.5 Le Società possono convenire con le Calciatrici loro tesserate:

- a) una retribuzione fissa; ovvero,
- b) una retribuzione costituita da una parte fissa (di seguito, "*Parte Fissa*") e da una parte variabile; tale parte variabile (di seguito, "*Parte Variabile*") potrà essere legata al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra e anche a obiettivi non sportivi formativi e culturali individuali della Calciatrice, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo.

Sono vietati e inefficaci i patti retributivi, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità delle Calciatrici professioniste. La loro proposizione, qualora segnalata alla Procura Federale da parte della Calciatrice, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

6.6 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente rappresentati:

- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, all'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nella Serie, per risultato di *regular season* ovvero all'esito della vittoria dei *play-out*, dalla conquista di titoli nelle competizioni nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club;
- b) quanto ai risultati individuali a titolo esemplificativo: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall'assenza di provvedimenti disciplinari.

I risultati dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l'ammontare di retribuzione relativo alla *Parte Variabile* maturata.

6.7. La Società e la Calciatrice possono stipulare specifici accordi per le ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto ovvero di cessione a titolo definitivo o temporaneo ad altra Società, una copia di detti accordi dovrà essere depositata, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla loro sottoscrizione, presso la FIGC.

6.8 La Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d'ora innanzi, "*Premi Collettivi*"), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, come esemplificati all'art. 6.6 – lettera a). La pattuizione deve essere stipulata tra il legale rappresentante della Società e le Calciatrici, ovvero, in rappresentanza di esse, da almeno 3 (tre) Calciatrici della Società medesima, munite di procura redatta in forma scritta, loro rilasciata da tutte le Calciatrici in possesso di regolare Contratto di prestazione sportiva, che conferisca loro il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano la debenza del Premio Collettivo, il montante complessivo e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto. La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote.

Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la FIGC entro 10 (dieci) giorni dalla stipula. Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.

6.9 Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato ai sensi dell'art. 8.

ARTICOLO 7

- Corresponsione della retribuzione -

7.1 Le somme corrisposte alla Calciatrice per i titoli di cui all'art. 6 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità, anche connessa alle trasferte, od assegno cui la Calciatrice abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare alla Calciatrice in forza di legge o di Contratto. E' fatta salva esclusivamente l'indennità di fine carriera di cui infra *sub* art. 26.

7.2 La retribuzione, nella sua Parte Fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo, e non è soggetta ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione, nella sua Parte Variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture. In assenza di diversa specifica pattuizione, la Parte Variabile maturata dalla Calciatrice, in ogni caso, dovrà essere corrisposta unitamente al rateo retributivo del mese di maturazione della condizione.

7.3 La retribuzione viene erogata esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla Calciatrice, la quale dovrà comunicarne gli estremi all'atto della sottoscrizione del Contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla Società e da allegarsi al Contratto depositato. Di conseguenza, sono vietati i pagamenti in contanti per qualsivoglia ammontare, anche minimo.

7.4 In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, la Calciatrice ha diritto agli interessi legali, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, fatta salva la facoltà di cui all'art. 17.

7.5 L'obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa preliminare comunicazione per telegramma o altro mezzo anche informatico equipollente e a decorrere dalla ricezione della medesima, nei casi in cui la Calciatrice subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dell'attività sportiva per effetto di sanzioni derivanti da illeciti sportivi ed in materia di divieto di scommesse e di pratiche di *doping* nonché nei casi di indisponibilità della Calciatrice per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria. In detti casi, ove già non previsto da specifica normativa, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento arbitrale, potrà anche ottenere l'interdizione della Calciatrice dalla partecipazione agli allenamenti.

7.6 L'obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società non può essere sospeso o ridotto in nessun caso per la gravidanza della Calciatrice.

ARTICOLO 8

- Trattamento economico minimo -

8.1 Il trattamento economico minimo del rapporto è articolato, per ogni livello agonistico della Divisione Calcio Femminile nonché in funzione dell'età della Calciatrice, nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate per iscritto, d'intesa tra le parti contraenti.

8.2 Le eventuali integrazioni non potranno derogare dalla tassativa classificazione tipologica specificata nelle tabelle di cui al comma precedente.

ARTICOLO 9
- Formazione culturale delle calciatrici -

9.1 La Società ha il dovere di promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni delle Calciatrici con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva.

9.2 La F.I.G.C., l'A.I.C. e le Società, possono indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami delle calciatrici, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

ARTICOLO 10
- Preparazione precampionato ed allenamenti -

10.1 La Società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva della Calciatrice, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.

10.2 In ogni caso, la Calciatrice ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui all'art. 15 del presente Accordo.

ARTICOLO 11
- Limiti allo svolgimento di altre attività -

11.1 Alla Calciatrice è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del Contratto, salvo esplicita e preventiva autorizzazione della Società.

11.2 E', inoltre, vietato svolgere nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa, imprenditoriale o di altra natura, incompatibile con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva ovvero che possa comportare rischi per l'efficienza fisica e l'integrità della Calciatrice.

11.3 In ogni caso, quando la Calciatrice intenda iniziare una di tali attività, deve darne preventiva notizia, per iscritto, alla Società.

11.4 In caso di opposizione da parte della Società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale su ricorso della Calciatrice.

ARTICOLO 12
- Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento -

12.1 La prestazione sportiva deve essere eseguita, nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società, con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

12.2 La Calciatrice è altresì tenuta ad osservare il dovere di fedeltà nei confronti della Società

12.3 Le prescrizioni attinenti il comportamento di vita della Calciatrice, purché non legate a motivi direttamente e/o indirettamente incidenti sulla sfera dell'orientamento sessuale e/o all'identità di genere, della maternità o del coniugio, sono legittime e vincolanti soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica, nel rispetto della dignità umana, del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

12.4 La Calciatrice deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuta a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica.

12.5 La Calciatrice deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dal CONI e dalla F.I.G.C. per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute. È necessario il consenso della Calciatrice se i prelievi e i controlli sono richiesti dalle Società.

12.6 La violazione da parte di società e/o Calciatrici delle disposizioni di cui all'art. 12.5 comporta l'applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.

12.7 La Calciatrice deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all'immagine della Società.

12.8 La Calciatrice non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società.

ARTICOLO 13

- Partecipazione agli allenamenti – Trasferte – Partecipazione a rappresentative nazionali

13.1 La Calciatrice è tenuta a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli, che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.

13.2 In occasione di trasferte o ritiri, la Calciatrice deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto, di volta in volta stabiliti dalla Società ed a cura e spese della stessa. La Società è tenuta altresì a fornire alla Calciatrice alloggio e vitto.

13.3 La Calciatrice, se convocata, è tenuta a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, alle gare delle rappresentative nazionali della FIGC, siano esse gare ufficiali o amichevoli, tanto in Italia quanto all'estero.

ARTICOLO 14

- Custodia dei materiali -

14.1 La Calciatrice deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

ARTICOLO 15

- Provvedimenti disciplinari –

15.1 Alla Calciatrice che sia venuta meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'infrazione:

- ✓ ammonizione scritta;
- ✓ multa;
- ✓ riduzione della retribuzione;
- ✓ esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- ✓ risoluzione del contratto.

15.2 I provvedimenti devono essere adottati a pena di nullità, con le seguenti modalità procedurali:

a) l'ammonizione scritta e la multa di importo non superiore al 10% di un dodicesimo della retribuzione annua lorda in parte fissa possono essere adottate direttamente dalla Società, previa contestazione scritta dell'addebito entro 10 giorni dalla conoscenza del fatto. La Calciatrice potrà far pervenire le sue giustificazioni nei successivi 5 giorni. La Società è tenuta a comunicare all'interessata, con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, il provvedimento deliberato, entro 10 giorni dalla data in cui la Calciatrice ha reso le sue giustificazioni ovvero, in mancanza, dal decorso del termine di 5 giorni per fornirle. Nella comunicazione, devono

essere indicati i motivi che hanno determinato il provvedimento e i termini e le modalità per impugnarlo. La Calciatrice può, entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione disciplinare, impugnare il provvedimento con ricorso al Collegio Arbitrale, la cui pronuncia ha carattere definitivo;

b) la multa per importi superiori al 10% di un dodicesimo della retribuzione annua lorda in parte fissa e la riduzione della retribuzione sono irrogate dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza, su motivata proposta della Società, da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La Società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessata con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico; il talloncino della raccomandata o l'attestato di ricezione della comunicazione in via informatica deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto. La Calciatrice ha diritto di inviare al Collegio medesimo e per conoscenza alla Società, entro quindici giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico. Il Collegio Arbitrale sarà costituito e delibererà con le modalità e nelle forme previste dal Regolamento Arbitrale sottoscritto in uno con il presente Accordo collettivo;

15.3 L'importo della multa non può superare il 25% di un dodicesimo della retribuzione annua lorda in parte fissa.

15.4 La riduzione della retribuzione ha funzione di riequilibrio del sinallagma, ed è regolata come di seguito:

(i) in caso di squalifica da parte della F.I.G.C., dell'U.E.F.A. o della F.I.F.A., la Società potrà proporre una riduzione della retribuzione annua lorda in parte fissa al Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal precedente punto 15.2.b), per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 60% degli importi dovuti per tale periodo. Il Collegio Arbitrale, ai fini della decisione, valuterà la gravità e/o volontarietà della o delle violazioni che hanno dato origine alla squalifica;

(ii) in caso di squalifica per doping, la riduzione della retribuzione, in alternativa o in subordine alla domanda di risoluzione del Contratto, può essere pari all'intera retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsione opera anche nei casi di illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, con decorrenza dall'efficacia del provvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva.

15.5 La riduzione della retribuzione non può in ogni caso (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 15.4 (ii)) comportare una diminuzione della retribuzione al di sotto di quella prevista nella Tabella di Retribuzione Minima.

15.6 La Società può altresì proporre al competente Collegio Arbitrale, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione e nelle forme previste dal Regolamento, la sospensione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra e la declaratoria di risoluzione del contratto. La declaratoria di risoluzione del contratto potrà essere proposta nei seguenti casi di:

- ✓ grave e constatata inadempienza contrattuale;
- ✓ partecipazione della tesserata a scommesse sportive, lecite o illecite, accertata con decisione definitiva dalle competenti Autorità sportive;
- ✓ condotta della Calciatrice tesa ad alterare illecitamente il risultato sportivo sia della propria squadra di appartenenza - nelle competizioni cui il medesimo partecipa - sia di altre Società sportive, posta in essere con qualunque mezzo o modalità, sia nell'interesse proprio che di terzi, qualunque sia l'utilità conseguita o sperata per sé o per altri;
- ✓ inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata della Calciatrice o da altre cause attribuibili a sua colpa grave, salvo quanto previsto dal successivo art. 19.6;
- ✓ condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa condizionalmente o condonata;

✓ Condanna definitiva della Calciatrice da parte delle competenti autorità in materia di doping.

15.7 Tutti i provvedimenti irrogati o confermati dal Collegio Arbitrale sono considerati provvedimenti a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.

ARTICOLO 16

- Azioni a tutela dei diritti della Calciatrice -

16.1 La Calciatrice ha diritto di ottenere, con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto quando la Società abbia commesso violazioni degli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

16.2 Nell'ipotesi di violazione della previsione di cui sub 10, comma 2, la Calciatrice può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della diffida, la Calciatrice può adire il Collegio Arbitrale per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi la Calciatrice ha altresì diritto ad un importo pari al 20% (venti per cento) della parte fissa della retribuzione annua lorda.

16.3 Fermo, in ogni altra ipotesi, il principio di cui all'articolo 15.6, in caso di gravi violazioni da parte della Calciatrice degli obblighi contrattuali, tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione della stessa alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società, previa contestazione alla Calciatrice, con lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo equipollente anche informatico, degli addebiti, può disporre in via provvisoria l'esclusione, purché contestualmente inoltri al Collegio Arbitrale, con la procedura d'urgenza, proposta di irrogazione della sanzione dell'esclusione temporanea dalla preparazione precampionato e/o dagli allenamenti con la prima squadra. Qualora il Collegio ritenga ingiustificata l'esclusione – comunque disposta – della Calciatrice dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti, adotterà automaticamente, su richiesta della stessa, i provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo.

16.4 Nell'ipotesi che, successivamente alla pronuncia del Collegio Arbitrale di reintegrazione della Calciatrice, la Società non vi provveda entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione del dispositivo del lodo a cura della Segreteria del Collegio, la Calciatrice ha diritto di ottenere dal Collegio medesimo la risoluzione del contratto, fermo restando il dovere della Società di rispettare integralmente il Contratto nel suo contenuto economico fino alla scadenza quale risarcimento del danno.

16.5 Il Collegio, se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, provvede a rimettere gli atti alla Procura federale per eventuali provvedimenti di competenza.

16.6 In ogni ipotesi in cui la Calciatrice sia esclusa, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della Società di cui all'art. 10, 1° comma, salva espressa rinuncia scritta della Calciatrice.

ARTICOLO 17

- Morosità -

17.1 Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile degli emolumenti fissi, qualora si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto nel precedente art. 7. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società anche nel pagamento della *Parte Variabile* della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga ugualmente oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti.

17.2 In tali casi, la Calciatrice, in deroga alle modalità procedurali previste dall'art. 15, ottiene la risoluzione del Contratto, sempre che abbia provveduto a mettere in mora la Società con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, inviato in copia alla Divisione Calcio Femminile presso la FIGC e spedito dopo che sia maturato l'intero periodo della morosità.

17.3 Nel caso di Calciatrice che sia tesserata per la Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto, la comunicazione di cui al precedente comma, con le stesse modalità e termini, deve essere inviata, a pena di nullità, anche alla Società cedente il contratto a titolo temporaneo.

17.4 La risoluzione del contratto è tuttavia esclusa qualora si provveda al pagamento, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 7.3, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di costituzione in mora.

17.5 Risultata priva di esiti, in tutto o in parte, la costituzione in mora, la Calciatrice, per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto, deve farne richiesta al Collegio Arbitrale competente a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico da inviarsi per conoscenza anche alla Società inadempiente e, se del caso, alla Società cointeressata entro e non oltre il 20 giugno.

17.6 La Società ha diritto di opporre le proprie contestazioni motivate e documentate, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, indirizzato al Collegio Arbitrale e, in copia, sempre a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, anche alla Calciatrice ed all'eventuale Società cointeressata, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

17.7 La mancata opposizione da parte della Società entro i termini prescritti deve essere considerata adesione alla richiesta della Calciatrice.

17.8 La Calciatrice ha diritto alla retribuzione pattuita fino alla scadenza del Contratto o fino alla stipulazione di un nuovo contratto, se questa interviene antecedentemente.

17.9 Nel caso di Calciatrice tesserata a seguito di cessione temporanea del contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra la Società cedente e la Calciatrice fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda all'integrale pagamento, salvo regresso ed entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui all'art. 7.3.

17.10 Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere alla Calciatrice l'eventuale maggior compenso pattuito con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di compenso eccedente il corrispettivo da essa pattuito.

17.11 La declaratoria di risoluzione del Contratto da parte del Collegio Arbitrale per tutte le ipotesi previste dal presente articolo costituisce provvedimento a carattere definitivo, avverso il quale non è ammesso ricorso.

ARTICOLO 18 – Malattia e infortunio –

18.1. In caso di malattia ovvero di infortunio, per il periodo di inabilità spettano alla Calciatrice i compensi stabiliti dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.

18.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

18.3. Nell'ipotesi in cui la Calciatrice non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dalla Calciatrice, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare alla Calciatrice medesima un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE E L'A.I.C. IN MATERIA DI SPESE SANITARIE

Le parti assumono il reciproco ed incondizionato impegno di addivenire in tempi brevi e ragionevoli alla predisposizione di un sistema di convenzioni con le strutture sanitarie maggiormente utilizzate già oggi dalle Società, dalle Calciatrici e dai Calciatori professionisti per le visite mediche, gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici (comprese le degenze ospedaliere) e la riabilitazione post-infortunio, con il comune intento di garantire, da un lato, una assistenza specializzata di alto livello e, dall'altro, un contenimento dei costi a carico delle Società.

Al sottoscrivendo, auspicato, accordo con le Cliniche, si tenterà di far intervenire l'Associazione di categoria rappresentativa dell'Ospedalità privata.

ARTICOLO 19

- Trattamento durante il periodo di malattia, infortunio ed indisponibilità -

19.1 Ai fini delle previsioni di cui al presente art. 19 e norme connesse:

a) per inidoneità si intende la condizione morbosa della Calciatrice (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo;

b) per inabilità si intende la condizione morbosa della Calciatrice che, pur non implicando l'impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirle di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale. La certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata che, in difetto di accordo tra le parti, è nominato/a dal Collegio Arbitrale su istanza della Società, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.

19.2. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro la Calciatrice deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medico attestante l'inabilità, salvo giustificato motivo oggettivo.

19.3 Qualora l'inabilità per malattia od infortunio si protragga oltre 180 (centottanta) giorni consecutivi, è data facoltà alla Società di chiedere con ricorso al Collegio Arbitrale la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dal 180° giorno, per la parte eccedente la copertura INAIL garantita alla società, fino alla cessazione dell'inabilità/inidoneità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto. La richiesta di riduzione alla metà della retribuzione potrà essere proposta fin dai 60 giorni antecedenti lo scadere dei 180 giorni qualora la prognosi medica superi tale termine.

19.4 Qualora l'inabilità per malattia od infortunio si protragga per un periodo superiore a 240 (duecentoquaranta) giorni consecutivi, ovvero, per un periodo superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni non consecutivi nel corso delle ultime tre stagioni - incluse quella in cui si verifica l'evento - o del minor periodo in caso di durata inferiore del rapporto, è data facoltà alla Società di chiedere con ricorso al Collegio Arbitrale la risoluzione del Contratto. La previsione di cui al presente articolo non trova applicazione nel caso di malattia professionale. La richiesta di risoluzione del Contratto, così come quella di riduzione della retribuzione, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla cessazione della condizione di inabilità. A tal fine farà fede la data di invio della relativa comunicazione alla Calciatrice.

19.5 Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare l'inidoneità definitiva della Calciatrice, come intesa e accertata *sub* 19.1, la Società ha diritto di richiedere immediatamente al Collegio Arbitrale la risoluzione del Contratto.

19.6 Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche della Calciatrice risultino dipendenti da colpa grave della stessa si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento.

19.7 Il presente articolo non si applica nel caso di gravidanza della Calciatrice ovvero in riferimento al periodo di mancata inabilità per la fruizione dei diritti di legge in punto di astensione obbligatoria o congedi parentali.

19.8 La Calciatrice ha la facoltà di usufruire di un periodo di massimo 10 giorni di indisponibilità dall'attività sportiva, in caso di adozione ovvero di ingresso di minore all'interno dell'ambito familiare. I giorni di indisponibilità possono essere richiesti entro i primi 5 mesi dall'adozione stessa. In questo caso, la Società si impegna a riconoscere il compenso pattuito in relazione ai giorni di indisponibilità della Calciatrice.

ARTICOLO 20

- Assicurazione infortuni -

20.1. La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza la Calciatrice contro gli infortuni con polizza che rechi le condizioni, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti di comune accordo dalle parti collettive e riportate nel testo all'uopo allegato.

20.2. La Divisione Calcio Femminile, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.

20.3. Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso la Calciatrice o i suoi aventi diritto e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dalla Calciatrice stessa, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali altre polizze stipulate a proprio beneficio.

20.4. La Calciatrice, quale beneficiaria della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.

20.5. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione della Calciatrice per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. La Calciatrice non coperta da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni subiti dalla Calciatrice e dai suoi aventi diritto.

20.6. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, la Calciatrice ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla Società al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

20.7. L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire alla Calciatrice o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione base e per l'assicurazione integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

20.8 La Calciatrice ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, esclusivamente ai fini della stipulazione e attivazione delle polizze assicurative a favore della Società e della determinazione dei relativi indennizzi.

ARTICOLO 21

- Trattamento in caso di gravidanza e puerperio -

21.1 In caso di gravidanza e puerperio la Calciatrice ha diritto di determinare l'inizio e la fine della maternità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001.

21.2 La Calciatrice, in caso di gravidanza o puerperio, ha facoltà di continuare a prestare la propria attività sportiva previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale. La Società e la Calciatrice potranno concordare un piano di lavoro differenziato a maggior tutela dello stato di gravidanza. La Calciatrice e la Società, qualora l'attività sportiva non sia autorizzata, possono concordare, nel rispetto delle esigenze della Società, altre attività in sostituzione dell'attività sportiva, sempre previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale.

21.3 La Calciatrice, al termine del periodo di astensione per maternità avrà diritto di riprendere la propria attività lavorativa con la Società. La Società, pertanto, avrà l'obbligo di reintegrarla nelle attività di allenamento e preparazione, fornendole un adeguato supporto medico ed un ambiente di lavoro sicuro. La Calciatrice, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, fino al primo anno di vita del neonato avrà diritto a due ore al giorno di riposo per l'allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, ovvero a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.

21.4 La Società potrà eccezionalmente tesserare una Calciatrice al di fuori del periodo previsto dalle norme federali per sostituire temporaneamente un'altra Calciatrice in congedo di maternità. Il contratto della Calciatrice assunta in sostituzione, salvo diverso accordo tra le parti, avrà durata fino al giorno precedente l'inizio del primo periodo di tesseramento successivo al rientro della Calciatrice che ha usufruito del congedo di maternità. Il tesseramento di una Calciatrice, con contratto in precedenza scaduto o risolto per qualsivoglia motivo, che ha terminato il periodo di congedo di maternità sarà eccezionalmente consentito anche al di fuori del periodo previsto dalle norme federali.

21.5 In ogni caso, la Calciatrice ha diritto a ricevere l'intera retribuzione contrattualmente prevista e la validità del Contratto sottoscritto con la Società non può in nessun caso essere subordinata ad un'eventuale gravidanza.

21.6 La risoluzione del Contratto non può essere richiesta per alcun motivo correlato alla gravidanza. La risoluzione del Contratto durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino può essere richiesta per le motivazioni indicate all'art. 15.6.

ARTICOLO 22

- Contributi previdenziali -

22.1 La Società effettuerà agli Enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla Legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico della Calciatrice, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati alla stessa.

ARTICOLO 23

- Riposo settimanale e ferie -

23.1 La Calciatrice ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, di regola entro i primi tre giorni della settimana.

23.2 La Calciatrice ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di 30 giorni di cui almeno n. 21 giorni consecutivi, comprensivi dei giorni festivi e di riposo settimanale. Nei 30 giorni è altresì compreso un periodo di riposo della durata minima di sette giorni consecutivi in corrispondenza della sosta natalizia.

23.3 La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora la Calciatrice venga richiamata in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsarle le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorrevva detto riposo. La Calciatrice ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.

ARTICOLO 24

- Congedo matrimoniale -

24.1 La Calciatrice ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo del congedo sarà concordato tra la Calciatrice e la Società, tenendo conto delle esigenze dell'attività agonistica.

ARTICOLO 25
Prevenzione delle molestie, abusi e violenze

25.1 Le parti si impegnano ad implementare misure atte a prevenire, nell'ambiente lavorativo, situazioni di molestie sessuali, bullismo sessuale, molestie psicologiche, body shaming, molestie discriminatorie o comune qualsiasi altra forma di violenza anche psicologica. Allo stesso modo, il Club si impegna nel ruolo di garante della tutela dei diritti fondamentali di tutto il suo personale e della responsabilità sociale che, come datore di lavoro, ha in relazione ai rapporti di lavoro ed interpersonali necessari basati sull'attività sportiva svolta.

25.2 Le parti contraenti si impegnano a definire, entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le misure di cui al comma 1 in un apposito protocollo per la prevenzione di molestie ed abusi, che sarà condiviso tra le Parti e farà parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 26
- Indennità di fine carriera – Fondo di Solidarietà -

26.1 In adempimento all'art. 7 dell'Accordo ed in base alle norme di legge, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico della stessa (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i Calciatori dagli enti previdenziali competenti.

26.2. La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico delle Calciatrici dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.

Norma transitoria

La disposizione sub 26.2 entrerà in vigore alla costituzione del Fondo di Solidarietà.

ARTICOLO 27
- Clausola compromissoria –

27.1 La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Calciatrici, sarà deferita a un Collegio Arbitrale con sede in Milano, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A e costituito secondo le previsioni di apposito Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale. L'arbitrato avrà natura irrituale. Fino a che non sarà costituita una Lega Calcio Femminile, ovvero altro Ente che associ le società oggi stipulanti, il Collegio Arbitrale avrà sede a Roma presso la F.I.G.C. Non appena la Lega o l'Ente predetto saranno costituiti e operativi il trasferimento avrà luogo senza formalità e immediatamente, fatti salvi i procedimenti già radicati presso la sede romana.

ARTICOLO 28
- Commissione paritetica -

28.1 Le parti contraenti si impegnano a costituire, entro due mesi dalla data odierna, una Commissione paritetica, con la partecipazione di due membri in rappresentanza delle Società e di due membri in rappresentanza dell'A.I.C., per risolvere i problemi di applicazione e di interpretazione derivanti dal presente Accordo Collettivo.

ARTICOLO 29
- Norma di rinvio -

29.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 30
- Durata -

30.1 Il presente Accordo ha la durata di anni tre dalla data del 1° luglio 2022 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R o altro mezzo informatico equipollente, almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso accordo.

30.2. Durante il periodo di validità del presente Accordo, le Società sportive della Serie A Femminile potrebbero procedere alla costituzione di un organismo di rappresentanza unitaria. Qualora tale organismo fosse costituito, le Parti si incontreranno al fine di adottare tutti gli accorgimenti tecnico-giuridici necessari al subentro dello stesso nella posizione di contraente del presente Accordo, in luogo delle singole Società stipulanti.

30.3 L'Accordo sarà esteso alla sottoscrizione alle Società che, nel corso delle successive stagioni sportive dovessero succedersi nelle competizioni professionistiche della Serie A Femminile a seguito di promozione dalla Serie B. L'applicazione di fatto del presente Accordo sarà considerata equivalente alla sua integrale accettazione.

ARTICOLO 31
- Norme transitorie e finali -

31.1 Fino a quando le Parti non converranno una modifica sostanziale dell'art. 10, in modo che, da un lato, siano resi chiari i diritti delle Calciatrici e, dall'altro, siano individuate le modalità più moderne e idonee per il regolare svolgimento degli allenamenti, l'interpretazione resa dalla FIGC in data 22 agosto 2011, con l'eliminazione dell'aggettivo "temporanee" a pagina 2, rigo 24, è allegata al presente accordo per farne parte integrante.

1 luglio 2022

